

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10 ^a Senato)	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	44
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	45
DIFESA (IV)	»	46
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	50
FINANZE (VI)	»	70

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	<i>Pag.</i>	78
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	94
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	97
AFFARI SOCIALI (XII)	»	110
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	112
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	118
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	128
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE	»	131
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	190

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. Testo unificato C. 261 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.

La seduta comincia alle 9.45.

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture.

Testo unificato C. 261 e abb.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, nell'illustrare il testo unificato all'esame, che reca un contenuto omogeneo e circoscritto, fa presente che il nucleo essenziale dell'intervento normativo proposto è concentrato nell'articolo 2, che conferisce una delega al Governo in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale e formazione del personale chiamato ad operare negli asili nido,

nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, e nell'articolo 3, volto a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza che possono essere installati in tali strutture.

Al riguardo, osserva che le questioni che il provvedimento pone in relazione ai parametri valutativi seguiti dal Comitato riguardano principalmente il computo del termine ultimo per l'esercizio della delega, che viene disciplinato mediante ricorso alla così detta «tecnica dello scorrimento». Fa presente inoltre che, in relazione alla previsione di cui all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di una diversa formulazione, che si riferisca, piuttosto che alle osservazioni del Governo, all'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, adottato dalle Commissioni riunite I e XI come testo base per il seguito dell'esame;

rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo, in quanto, sulla base delle specifiche finalità di tutela indicate all'articolo 1, reca, all'articolo 2, disposizioni volte a conferire una delega al Governo in materia di valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché di formazione iniziale e permanente del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili e, all'articolo 3, provvede a disciplinare le modalità di utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle medesime strutture; a tali disposizioni si accompagnano la previsione della trasmissione da parte del Governo di una relazione annuale al Parlamento per la verifica dell'attuazione della disciplina proposta (articolo 4) e la clausola di neutralità finanziaria (articolo 5);

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:

con riferimento al computo dei termini per l'esercizio della delega, il testo unificato, all'articolo 2, comma 1, prevede che la delega al Governo debba essere esercitata nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 2 prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e corret-

tive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'" e che, in alcune circostanze, a seguito dell'espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

il testo unificato, all'articolo 2, comma 2, quinto periodo, nel disporre che, ai fini del pronunciamento definitivo degli organi parlamentari sullo schema di decreto legislativo, le Commissioni competenti per materia "possono esprimersi sulle osservazioni del Governo", reca una formulazione che non appare coerente con quanto previsto dal precedente secondo periodo, che individua l'oggetto della deliberazione parlamentare in termini di parere sullo schema di decreto;

la clausola di invarianza finanziaria è ripetuta con disposizione di tenore sostanzialmente analogo sia nell'articolo 2, comma 3, con esclusivo riferimento all'attuazione della delega, sia all'articolo 5, con riguardo all'attuazione della legge;

infine, il titolo del testo unificato non contiene un riferimento alla disposizione di delega, in difformità dunque rispetto a quanto prescritto dal paragrafo 1, lettera a), n. 1, della Circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, al fine di meglio individuare il termine ultimo per l'esercizio della delega principale, all'articolo 2, comma 2, si valuti la soppressione del terzo periodo, che consente il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" del termine per l'esercizio della delega, conte-

stualmente individuando in modo univoco, al comma 1, il termine ultimo per il suo esercizio.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

per quanto detto in premessa, si valuti la congruità del riferimento alle

“osservazioni del Governo” quale oggetto della deliberazione parlamentare di cui all’articolo 2, comma 2, quinto periodo. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.50.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
AVVERTENZA	7

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 14.

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RG NR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 settembre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che, come stabilito nella seduta del 21 settembre scorso, la Giunta torna oggi ad esaminare il merito dell'istanza di insindacabilità presentata da Guido Crosetto.

Ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 14 settembre scorso si è stabilito che l'esame dell'istanza in titolo si concluderà entro il prossimo 19 ottobre.

Quanto allo stato del procedimento, ricorda altresì che l'interessato è stato audito e che il relatore ha ricostruito dettagliatamente la fattispecie concreta, evidenziandone le peculiarità che la rendono per molti verso un « caso inedito » rispetto alla giurisprudenza di questa Giunta ed anche a quella della Corte costituzionale in materia. Il relatore, inoltre, ha svolto talune considerazioni giuridiche meritevoli di ampia riflessione.

Dà quindi la parola al relatore.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, nel riportarsi integralmente alla propria relazione illustrata nella seduta dell'11 maggio 2016, si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito. Invita quindi i colleghi ad intervenire sul merito della questione di insindacabilità.

Mariano RABINO (Misto) ritiene che, per avere un quadro più completo della questione, sia necessario acquisire il provvedimento con il quale il Consiglio superiore della magistratura ha archiviato il procedimento intentato nei confronti del querelante per fatti che successivamente sono stati oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Crosetto.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, ritiene che il provvedimento cui fa riferimento il

collega Rabino non sia rilevante ai fini dell'esame della Giunta e che, comunque, sarebbe opportuno verificare se esso non sia già presente nei fascicoli trasmessi dal Tribunale di Roma. Osserva, inoltre, che sarebbe tecnicamente difficile riuscire a configurare una richiesta di integrazione istruttoria della Giunta che sia rivolta direttamente al Consiglio superiore della Magistratura, per quanto una simile iniziativa potrebbe in ipotesi trovare la propria base giuridica nel principio di leale cooperazione tra gli organi dello Stato. La richiesta di integrazione istruttoria, ove necessaria, potrebbe eventualmente essere rivolta solo all'autorità giudiziaria presso la quale pende il giudizio nei confronti di Guido Crosetto e presso la quale la documentazione in questione potrebbe essere stata depositata dal querelante o essere stata altrimenti acquisita.

Nel merito, sottopone alla Giunta due questioni, invitando i colleghi ad esprimersi sulle stesse, eventualmente anche nella prossima seduta.

Ricorda, anzitutto, come l'interessato assuma di avere semplicemente riferito, nel corso di una trasmissione televisiva, ciò che poco prima era accaduto nell'Assemblea della Camera dei deputati, sia pure con qualche naturale e limitata modifica. Occorre, dunque, stabilire se in questo caso le dichiarazioni del deputato siano coperte da insindacabilità.

Ritiene, inoltre, che il concetto di *fumus persecutionis* costituisca la *ratio* alla base dell'intero articolo 68 della Costituzione e che, quindi, assuma rilevanza anche nell'ambito delle questioni in materia di insindacabilità. Si domanda, quindi se, con riferimento al caso specifico, non possa ravvisarsi tale *fumus* nel comportamento del giudice che per due volte abbia ignorato l'eccezione di insindacabilità sollevata in giudizio dal parlamentare.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), *relatore*, considera pertinente la richiesta del collega Rabino.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come il provvedimento cui faceva riferimento il collega Rabino sia menzionato tra gli allegati alla querela, ma ritiene che non sia essenziale ai fini dell'esame della Giunta, essendo sufficienti le indicazioni contenute nella querela stessa. In ogni caso, ove tale documento non fosse rinvenibile nella documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria, e si ritenesse di doverlo acquisire, l'eventuale richiesta di integrazione documentale andrebbe indirizzata all'autorità giudiziaria e non certo al Consiglio superiore della magistratura.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, in considerazione della richiesta dell'onorevole Rabino, condivisa dal relatore, si riserva di verificare se il documento in questione sia già presente agli atti, prima che si proceda eventualmente ad una formale richiesta di integrazione istruttoria nei confronti dell'autorità giudiziaria procedente.

La Giunta concorda.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati e 10^a (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda sulle linee programmatiche del suo Dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*) 8

AUDIZIONI

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della 10^a Commissione del Senato della Repubblica Massimo MUCCHETTI.

La seduta comincia alle 20.15.

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione).

Massimo MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato*, comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* del Senato. Avverte che, ove le Commissioni

convengano nell'utilizzo di tale forma di pubblicità dei lavori, la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Carlo CALENDA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Gianni Pietro GIROTTI (M5S), i deputati Gianluca BENAMATI (PD) e Davide CRIPPA (M5S).

Il Ministro Carlo CALENDA risponde ai quesiti posti.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Salvatore TOMASELLI (PD), i deputati Veronica TENTORI (PD), Laura VENITTELLI (PD), Andrea VALLASCAS (M5S), Cristina BARGERIO (PD) e Stella BIANCHI (PD).

Il Ministro Carlo CALENDÀ risponde ai quesiti posti.

Massimo MUCCHETTI, *presidente della 10^a Commissione del Senato*, ringrazia il Ministro Calenda per il suo intervento e segnala che la documentazione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web delle Commissioni.

Dichiara indi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 22.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (*Deliberazione*) 10

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Sulla pubblicità dei lavori 11

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, COPAGRI, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti e UE Coop (*Svolgimento e conclusione*) . 11

Audizione del Prof. Enrico Pugliese, ordinario di sociologia del lavoro presso la facoltà di sociologia dell'Università « La Sapienza » di Roma, e di rappresentanti dei sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e USB (*Svolgimento e conclusione*) 11

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

(*Deliberazione*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite

nella riunione di martedì 20 settembre scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione all'esame del disegno di legge Atto Camera n. 4008, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Nel corso dell'indagine conoscitiva, le Commissioni riunite potranno procedere alle audizioni dei Ministri competenti, di professori universitari, di rappresentanti di associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, nonché di esperti della materia.

Le Commissioni approvano la proposta del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, COPAGRI, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti e UE Coop.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine Massimiliano GIANSAANTI, *vice-presidente di Confagricoltura*, Franco VERRASCINA, *presidente di COPAGRI*, e Romano MAGRINI, *responsabile del Servizio contrattazioni e relazioni sindacali di Coldiretti*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marco MICCOLI (PD), Giuseppe BERRETTA

(PD), Walter RIZZETTO (FdI-AN), Gessica ROSTELLATO (PD), Laura VENITTELLI (PD), Mino TARICCO (PD), Franco VAZIO (PD) e Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL).

Replicando, rispondono ai quesiti posti Romano MAGRINI, *responsabile del Servizio contrattazioni e relazioni sindacali di Coldiretti*, e Massimiliano GIANSAANTI, *vice-presidente di Confagricoltura*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti e UE Coop per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

Sospende, quindi, brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.15.

Audizione del Prof. Enrico Pugliese, ordinario di sociologia del lavoro presso la facoltà di sociologia dell'Università «La Sapienza» di Roma, e di rappresentanti dei sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e USB.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine Enrico PUGLIESE, *professore ordinario di sociologia del lavoro presso la facoltà di sociologia dell'Università «La Sapienza» di Roma*, Ivana GALLI, *segretaria generale della FLAI-CGIL*, Fabrizio COLONNA, *segretario nazionale della FAI-CISL*, Stefano MANTEGAZZA, *segretario generale dell'UILA-UIL*, Paolo MATTEI, *segretario nazionale dell'UGL Agroalimentare*, e Aboubakar SOUMAHORO, *rappresentante dell'USB*.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio PICCOLO (PD), Silvia CHIMIENTI (M5S), Walter RIZZETTO (FdI-AN), Marco MICCOLI (PD) e Antonio PLACIDO (SI-SEL).

Replicando, rispondono ai quesiti posti Ivana GALLI, *segretaria generale della FLAI CGIL*, e Aboubakar SOUMAHORO, *rap-presentante dell'USB*.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il professor Pugliese e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per il con-

tributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	13
--	----

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Cristina BARGERÒ (PD), *relatrice per la X Commissione*, osserva preliminarmente che direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, è stata inserita nell'Allegato B della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea per l'anno 2014), in adempimento all'obbligo – in essa contenuto e posto in capo agli Stati membri – di porre in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ne-

cessarie per conformarsi entro il 18 novembre 2016. La direttiva prevede un quadro comune di misure per la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell'Unione, per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. In particolare, la direttiva stabilisce:

i requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati membri;

le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

Obiettivo della direttiva è lo sviluppo di un mercato ampio di combustibili alternativi. Ciascuno Stato membro adotta un proprio Quadro Strategico Nazionale (per lo sviluppo del mercato per quanto riguarda combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura), che comprenda una

serie di misure minime fissate dalla direttiva. I quadri strategici nazionali devono tener conto non solo della normativa europea, ma anche delle caratteristiche regionali e della necessità di coordinamento con le norme degli altri Stati. I Quadri Strategici Nazionali così elaborati dovranno essere sottoposti alla Commissione entro il 18 novembre 2016. I combustibili « alternativi » per il trasporto sono individuati in elettricità, gas naturale e idrogeno. Ciascun tipo di propellente è oggetto di una previsione normativa relativa alla sua distribuzione. Per l'elettricità, attraverso i rispettivi quadri strategici nazionali gli Stati membri garantiscono la creazione, entro il 31 dicembre 2020, di un numero adeguato di punti di ricarica accessibili al pubblico. La creazione di punti di rifornimento di idrogeno è invece prevista non prima del 2025, mentre per il gas naturale la rete di rifornimento per il trasporto marittimo dovrà essere sviluppata per il 2030. Il trasporto pesante su strada potrà invece fare conto sulla realizzazione di un adeguato numero di impianti di rifornimento entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente al termine di presentazione dei rispettivi Quadri Strategici Nazionali, gli Stati membri presentano alla Commissione – entro il 18 novembre 2019 – una relazione sull'attuazione, e successivamente ogni tre anni. La Commissione, da parte sua, trasmette entro il novembre 2017 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei quadri strategici nazionali ricevuti dagli Stati membri. La direttiva è corredata da due Allegati. Il primo riguarda il contenuto della Relazione che la Commissione deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio sui vari Quadri strategici nazionali ricevuti. Il secondo allegato riguarda invece le specifiche tecniche per i vari punti di ricarica: distribuzione di elettricità, punti di rifornimento di idrogeno, punti di rifornimento di gas naturale.

In accordo con il relatore per la IX Commissione, avverte che darà sinteticamente conto dei primi 12 articoli del

provvedimento, rinviando alla documentazione preparata dal Servizio Studi per specifici approfondimenti.

Nel Titolo I (*Finalità ed obiettivi*) sono contenute le enunciazioni teleologiche e le definizioni.

L'articolo 1 reca il campo di applicazione e dà attuazione all'articolo 1 della direttiva, enunciando la finalità della riduzione della dipendenza dal petrolio e dell'attenuazione dell'impatto ambientale del settore dei trasporti.

Per la realizzazione dell'infrastruttura dei combustibili alternativi i requisiti minimi sono i punti di ricarica per i veicoli elettrici, di rifornimento di idrogeno per il trasporto stradale, di gas naturale (sia liquido – GNL, sia compresso – GNC). Rispetto a tali ambiti (costituenti la parte obbligatoria della direttiva) lo schema di decreto aggiunge il gas petrolio liquefatto (GPL) per il trasporto, che per il Governo è rilevante per l'Italia ed è previsto nella stessa direttiva come combustibile alternativo.

L'articolo 2 dà attuazione all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva, raccordandola con le definizioni recate dalle norme nazionali preesistenti: ad esempio, per il veicolo elettrico si segue l'impianto (relativo al biocarburanti) del d.lgs. n. 28 del 2011 e della legge n. 134 del 2012. Anche il punto di ricarica è stato dettagliato, rispetto alla direttiva, con il *range* « di potenza standard » (lenta o accelerata): ciò in coerenza con l'attuale classificazione per la pianificazione e gestione delle reti di ricarica sul territorio nazionale. Per il « punto di ricarica di potenza elevata », il testo reca una ulteriore specificazione – rispetto alla direttiva – per la ricarica ultra veloce (sopra i 50 kW), mentre la direttiva si limitava a definire il trasferimento di elettricità ad una potenza superiore ai 22 kW.

Per l'ambito locale del quale si colloca l'azione di ricarica, si è specificato che la prescritta non discriminazione – nell'accessibilità al pubblico – si realizza anche quando il pubblico accede all'area di stazionamento mediante autorizzazione o pagamento di un diritto di accesso.

Il Titolo II disciplina il quadro strategico nazionale (articolo 3) individuando, agli articoli da 4 a 7, le varie modalità di alimentazione dei veicoli (elettricità, idrogeno, di gas naturale, gas di petrolio liquefatto) nonché altri possibili usi per i quali si intende promuovere la realizzazione dell'infrastruttura medesima.

L'articolo 3 definisce i contenuti del Quadro Strategico Nazionale che costituisce l'allegato 3 del provvedimento e che rappresenta il primo obbligo temporale (18 novembre 2016) per il recepimento della direttiva.

Il Quadro strategico è realizzato in conformità con la normativa europea in tema ambientale e gli interventi di sostegno sono realizzati nei limiti delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Esso reca innanzi tutto la valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri dei singoli mercati dei combustibili alternativi. In relazione alle prospettive di tali mercati sono definiti gli obiettivi nazionali per lo sviluppo dell'infrastruttura indicando, come previsto dalla direttiva le misure necessarie per assicurare che essi siano raggiunti, segnatamente nei servizi di trasporto pubblico e per la designazione degli agglomerati urbani/suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti. Si prevede inoltre una valutazione di alcuni aspetti specifici relativi rispettivamente ai porti esterni alla rete centrale TEN-T ed alla fornitura di elettricità per gli aerei in stazionamento negli aeroporti. Il Quadro Strategico è diviso in 4 sezioni concernenti ognuna le quattro fonti energetiche considerate.

La sezione relativa alla fornitura di energia elettrica per il trasporto e quella relativa alla fornitura di gas naturale contengono oltre ad una sezione concernente il trasporto stradale una sezione finalizzata ad altri usi trasportistici.

Con riferimento ai veicoli elettrici si precisa che la prima sottosezione contiene il Piano nazionale di ricarica dei veicoli elettrici (PNire) previsto dall'articolo 17-septies della legge 134 del 2012 che era stato emanato con il DPCM 26 settembre 2014 e che viene integralmente sostituito

dall'allegato. Con riferimento alle sottosezioni relative al trasporto non stradale si fa riferimento all'elettrificazione delle strutture di ormeggio nei porti, alla realizzazione di infrastrutture di fornitura di elettricità negli aeroporti nelle aree di stazionamento degli aeromobili e allo sviluppo dell'utilizzo del gas naturale liquefatto nell'ambito della navigazione marittima.

L'articolo in esame disciplina anche le condizioni e la procedura di aggiornamento del quadro strategico. Esso è aggiornato con cadenza triennale ma anche in caso di significativi sviluppi tecnologici, mutamenti di mercato o sopravvenute esigenze. Per il Piano nazionale di ricarica dei veicoli elettrici viene fatta salva la procedura di approvazione prevista dalla legge 134 del 2012.

Gli articoli da 4 a 7 trattano le singole modalità di realizzazione delle infrastrutture.

L'articolo 4 reca disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità per il trasporto.

In attuazione dell'articolo 4 della direttiva è prevista l'installazione entro il 31 dicembre 2020 di un adeguato numero di punti di ricarica, tale da garantire la circolazione dei veicoli elettrici negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente popolate e nel reticolo di determinati ambiti. La loro individuazione avviene progressivamente secondo i criteri di accessibilità al pubblico, sulla base delle attuali e previste autonomie dei veicoli elettrici.

Nel piano allegato si analizza attentamente la diversa natura delle esigenze di ricarica e la proporzione che deve essere ipotizzata tra i punti di ricarica lenta, accelerata e rapida anche in relazione alle diverse potenze necessarie per alimentare le colonnine di ricarica.

Il piano di sviluppo della rete è correlato all'andamento stimato dell'espansione del trasporto elettrico. Nel 2014 in Italia contava di circa 12 mila unità alimentate ad energia elettrica tra autoveicoli, autocarri, motocicli e quadricicli. La prospettiva delineata nel piano è quella di un

mercato nel 2020 tra 45 mila e 130 mila veicoli con un corrispondente fabbisogno nazionale di strutture di ricarica tra 4.500 e 13.000 strutture di ricarica lenta/accelerata e 2000/6000 stazioni di ricarica veloce.

Le ulteriori principali disposizioni dell'articolo 4 riguardano i punti di ricarica accessibili al pubblico rispetto ai quali si prevedono la possibilità di disporre l'introduzione di sistemi di misurazione intelligente, le modalità di ricarica senza la necessità di concludere contratti di fornitura da parte degli utenti, la comparabilità dei prezzi (le cui modalità sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico).

Si prevede, inoltre, la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali, denominati *cold ironing* che rappresenta una delle strategie per la riduzione dell'impatto ambientale delle imbarcazioni nei porti. Si prevede che entro il 2025 tale infrastruttura sia realizzata prioritariamente nei porti delle rete *core* TEN-T e negli altri porti tranne che nei casi in cui non vi sia alcuna domanda o i costi siano sproporzionati rispetto ai benefici (anche ambientali). I dettagli di questo piano sono contenuti nella seconda sezione dell'allegato III dello schema.

L'articolo 5 concerne la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale prevedendo la creazione di un adeguato numero di punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili al pubblico: anche in tal caso si prevede l'orizzonte temporale del 2025, in linea con la domanda di mercato, per consentire la circolazione di veicoli da esso alimentati, ivi compresi i veicoli dotati di celle a combustibile. Allo stato i veicoli alimentati ad idrogeno sono in Italia una percentuale pressoché nulla. L'obiettivo del piano è l'introduzione di 1000 veicoli entro il 2020 per arrivare entro il 2025 a 27.000 veicoli in circolazione (0,1 per cento del totale), 290.000 nel 2030 fino a giungere nel 2050 a 8,5 milioni di veicoli (circa il 20 per cento del totale). La prospettiva è più ambiziosa con riferimento agli autobus: 100 mezzi nel 2020,

1.100 nel 2025 (1,1 per cento del totale), 3700 nel 2030 (3,8 per cento) e 23.000 nel 2050 (25 per cento). La sezione del Quadro Strategico dedicata tratta anche gli aspetti riguardanti la produzione e la distribuzione del combustibile.

L'articolo 6 concerne la rete di distribuzione di gas naturale. Innanzi tutto si prevede la creazione nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna, rispettivamente entro il 2025 ed il 2030, di un adeguato numero di punti di rifornimento per navi alimentate a GNL adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima nella rete centrale TEN-T in relazione all'espansione del mercato.

È prevista altresì la creazione, entro il 31 dicembre 2025, di un numero adeguato di punti di rifornimento – accessibili al pubblico – per veicoli pesanti alimentati a GNL assicurandone la circolazione lungo la rete centrale TEN-T e di un numero adeguato di punti di rifornimento accessibili al pubblico per veicoli alimentati a GNC, assicurandone la circolazione negli agglomerati urbani/suburbani, in altre zone densamente popolate e nelle aree connotate da notevoli emissioni di PM10 per almeno tre anni su sette dal 2009 al 2015.

L'articolo 7 rimette al Quadro Strategico (sezione d) le modalità per assicurare l'uniforme diffusione della rete di distribuzione di gas di petrolio liquefatto sul territorio (GPL).

Il Titolo III reca informazioni per gli utenti.

L'articolo 8 costituisce attuazione dell'articolo 7 della direttiva e prevede che sono rese disponibili informazioni chiare, coerenti e pertinenti riguardo ai veicoli a motore che possono utilizzare regolarmente determinati combustibili immessi sul mercato o essere ricaricati tramite punti di ricarica, nei manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento in ricarica, sui veicoli a motore e presso i concessionari di veicoli a motore pubblicati sul territorio nazionale. Si prevede l'applicazione della disposizione a tutti i veicoli a motore immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.

La comunicazione delle informazioni si basa sulle norme in materia di etichettatura per quanto riguarda la conformità dei combustibili alle norme degli organismi europei di normazione che definiscono le specifiche tecniche dei combustibili.

La rappresentazione grafica, ove prevista da tali norme, comprensiva di un sistema cromatico di codifica, deve rispondere a criteri di semplicità e comprensibilità, ed è collocata in modo chiaramente visibile sugli apparecchi di distribuzione di tutti i punti di rifornimento, a partire dalla data di immissione sul mercato dei combustibili, e sui tappi dei serbatoi, o vicino a questi, nei veicoli raccomandati o compatibili per tali combustibili, nonché nei manuali che siano immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016.

Si prevede altresì la divulgazione a scopo informativo, per la consapevolezza dei consumatori e la salvaguardia dei prezzi, delle informazioni sui fattori di equivalenza dei combustibili alternativi, in formato aperto con i raffronti tra prezzi medi dei diversi carburanti, sul sito dell'Osservatorio prezzi carburanti del Ministero dello sviluppo economico.

Il Titolo IV reca misura per la semplificazione delle procedure informative.

L'articolo 9 prevede norme per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale. In particolare, sono considerate infrastrutture e insediamenti strategici le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all'allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa.

I gestori di questi impianti e infrastrutture sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico come definiti e regolamentati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Si prevede che i gestori possano svolgere anche attività – in materia di infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL – non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale.

Le autorizzazioni per le infrastrutture e gli insediamenti strategici, per le opere necessarie a trasporto, stoccaggio e trasferi-

mento del GNL alla rete nazionale di trasporto e ai depositi e alle infrastrutture indicate (depositi costieri e infrastrutture portuali) e per le opere accessorie sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con le regioni interessate. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, nonché le normative ambientale, fiscale e di sicurezza. Le concessioni demaniali rilasciate per impianti in aree costiere hanno durata almeno decennale.

L'articolo 10 reca un regime semplificato per le opere volte alla realizzazione di infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale.

Per le infrastrutture che abbiano una capacità uguale o superiore a 200 tonnellate, il regime di semplificazione è esteso anche alle opere connesse e alle infrastrutture necessarie per la costruzione e l'esercizio di tali impianti. Il regime semplificato si fonda su un'autorizzazione unica che deve essere rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico con il concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'intesa delle regioni interessate.

La richiesta autorizzativa, volta a realizzare modifiche agli impianti finalizzati al carico, allo stoccaggio e al successivo scarico su navi o autobotti di parte del GNL non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, può essere richiesta dai titolari delle autorizzazioni relative ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. Viene stabilito, inoltre, che tali attività, svolte in regime di separazione contabile, non rientrano tra le cosiddette attività regolate. Per questo viene affidata all'Autorità dell'energia elettrica del gas e del sistema idrico l'individuazione delle modalità per cui tali attività non debbono determinare oneri al sistema regolato.

Per quanto riguarda, invece, le opere di realizzazione di impianti di stoccaggio di GNL che abbiano una capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate, è prevista un'autorizzazione

unica che viene rilasciata dalla regione o dall'Ente delegato dalla Regione stessa. Il procedimento unico può concludersi, una volta acquisiti tutti i pareri delle amministrazioni competenti, per quanto attiene ai profili ambientali fiscali e di sicurezza, con il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

L'articolo 11 contiene una serie di disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di piccole dimensioni. Si tratta, in particolare, degli impianti di stoccaggio di GNL che hanno una capacità inferiore a 50 tonnellate. Per le opere di realizzazione di tali impianti e per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, viene prevista una procedura amministrativa semplificata nel rispetto della normativa ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza. Viene inoltre data facoltà alle regioni alle province autonome di estendere tale procedura semplificata anche agli impianti che abbiano una capacità fino a 100 tonnellate. Tutto questo a condizione che siano sempre rispettate le normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza. Si prevede, tra l'altro, che agli impianti di distribuzione di GNL per autotrazione, si applichino le procedure autorizzative previste per gli impianti di distribuzione di gas naturale compresso, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia fiscale e di sicurezza.

L'articolo 12, relativo ai serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provveda ad identificare tali serbatoi, installati presso i punti di rifornimento, con un sistema di codifica da stabilire con determinazione dell'Agenzia stessa.

Vincenzo GAROFALO (AP), *relatore per la IX Commissione*, sottolinea che l'articolo 13 contiene delle ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi al GNL. Si precisa altresì che le disposizioni del decreto, nel rispetto delle norme in materia ambientale, paesaggistica, sanitaria, di sicurezza e di pubblica incolu-

mità, si applicano anche ai progetti di riconversione delle infrastrutture e siti energetici già esistenti qualora sia prevista una attività di stoccaggio e successivo scarico su navi e autobotti del GNL.

L'articolo 14 demanda all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico l'aggiornamento, per le reti isolate, delle condizioni economiche di fornitura di gas diversi dal gas naturale e la determinazione dei parametri e dei criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, misura e vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le reti stesse.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica. Si tratta dell'unica norma inserita nel Capo II (« Disposizioni per le infrastrutture di ricarica ») del Titolo IV (« Misure per la semplificazione delle procedure amministrative ») inteso a dare attuazione all'articolo 3, par. 1, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE. La norma in via di introduzione prevede che entro il 1° giugno 2017 i Comuni modifichino i propri regolamenti urbanistici per rendere obbligatoria, con decorrenza dalla medesima data, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto specifica che con tale modifica normativa si intende « creare le basi di una rete elettrica in grado di garantire la possibilità ai possessori di veicoli elettrici di dotarsi di punti di ricarica privati semplicemente installando un dispositivo dedicato » e che « tale predisposizione garantisce un notevole risparmio per la successiva attivazione di punti di ricarica, che potranno essere realizzati solo qualora l'utente ne rilevi la necessità ».

Segnalo inoltre il comma 3 dell'articolo 15, che aggiunge un comma all'articolo 17-*terdecies* del decreto-legge n. 83 del 2012 prevedendo una norma transitoria relativa alla trasformazione, mediante mo-

difica delle caratteristiche costruttive e funzionali, dei veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica.

L'articolo 16 è l'unica norma inserita nel Capo III (« Disposizioni autorizzative per le infrastrutture di idrogeno ») del Titolo IV (« Misure per la semplificazione delle procedure amministrative »), inteso a dare attuazione all'articolo 3, par. 1, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE. Il comma unico stabilisce che per gli impianti di distribuzione di idrogeno per il trasporto si applicano le procedure autorizzative previste per gli impianti di distribuzione carburanti (decreto legislativo n. 32/1998) in cui si prevede che l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione sia subordinata all'autorizzazione del Comune in cui essa è esercitata.

Il Titolo V, che consta di tre articoli, prevede alcune misure che incidono sulla mobilità urbana.

In particolare, l'articolo 17 prevede misure per promuovere la realizzazione di punti di ricarica accessibili al pubblico e modifica l'articolo 158, comma 1 del Codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) inserendo fra le aree nelle quali è vietata la fermata e la sosta dei veicoli anche gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Governo, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipula di un'intesa estesa a tutti gli enti locali per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle città, misure di incentivazione e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

L'articolo 18, relativamente alle misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale e dell'elettricità nel trasporto stradale, prescrive alle regioni, nel caso di autorizzazione alla ristrutturazione totale o di realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, di emanare norme che prevedano l'obbligo di dotarsi

di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità *self service*.

Con riguardo alle aree fortemente inquinate, si demanda alle regioni l'emana-zione di norme che prevedano l'obbligo per gli impianti di distribuzione di carburanti stradali, che hanno erogato ingenti quantitativi di carburante di presentare un progetto al fine di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica, nonché di distribuzione di GNC o GNL da realizzare nei successivi 24 mesi dalla data di presentazione del progetto.

L'articolo 19 prevede che le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, possono consentire nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi oppure una loro combinazione e a determinate condizioni inerenti la protezione ambientale, escludere tali veicoli dei blocchi anche temporanei della circolazione.

L'articolo 20 dà attuazione all'obbligo di relazionare alla Commissione Europea periodicamente sullo stato di attuazione della direttiva 2014/94/UE, con cadenza triennale a decorrere dal 18 novembre 2019. Oltre ad un elemento descrittivo delle informazioni rese nell'allegato, essa può includere una giustificazione in merito al livello di conseguimento degli obiettivi nazionali.

L'articolo 21, nell'ambito delle disposizioni finali, in attuazione della direttiva, stabilisce l'aggiornamento delle specifiche tecniche per i punti di ricarica recate all'allegato I del decreto, a seguito di eventuale adozione di atti delegati da parte della Commissione europea, mediante un decreto adottato dal Ministero dei trasporti e delle infrastrutture.

L'articolo 22 abroga il comma 2 dell'articolo 17-*septies* del decreto-legge n. 83 del 2012 che prevedeva un aggiornamento annuale del Pnire: in tal modo l'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica viene opportunamente allineato con la tempistica alle altre sezioni del QSN.

L'articolo 23 precisa che rimangono valide le disposizioni tributarie vigenti in materia di accisa. Si rammenta che l'articolo 36 (*Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti*) dell'A.S. n. 2085-A (« Legge annuale per il mercato e la concorrenza », in discussione in Senato), in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti, prevede l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale, ad ampliamento della banca dati esistente presso il MiSE, che opererà in modo integrato con il *database* dell'Agenzia delle dogane.

L'articolo 24 prevede che le modalità di copertura degli oneri relativi alle attività del Ministero dello sviluppo economico, nonché le spese per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, anche finalizzate alle attività di dismissione, siano poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento del contributo di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le modalità di copertura degli oneri, già previste dalla legge per le istruttorie relative ad altre tipologie di insediamenti e impianti di settore, sono estese alle attività relative alle istruttorie volte alla realizzazione degli impianti di stoccaggio e di distribuzione.

Si prevede inoltre che l'onere per il rimborso relativo alle spese sostenute dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle infrastrutture energetiche di valore inferiore a cinque milioni di euro sia posto in capo ai soggetti richiedenti, in conformità alle tariffe da determinare sulla base del costo effettivo del servizio reso. È previsto, inoltre, che le entrate derivanti dalle predette tariffe affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini della copertura delle predette spese.

L'articolo 25 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolineato che sono già pervenute alle Commissioni richieste di audizioni che potranno iniziare già dalla prossima settimana, invita i rappresentanti dei gruppi a segnalare eventuali altri soggetti da chiamare in audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Emendamenti C. 4025-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i>)	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	22
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	39
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
AVVERTENZA	38
ERRATA CORRIGE	38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'ef-

ficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Emendamenti C. 4025-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (AP), *relatore*, osserva che l'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, come modificato dalla legge n. 163 del 2016 prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga: l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2016-2016 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile.

Con riferimento ai documenti all'esame, alla Nota di aggiornamento risultano allegati: le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali ai sensi dell'articolo 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009; la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO), già autorizzato con la Relazione al

Parlamento contenuta nel DEF 2016, presentata alle Camere il 9 aprile 2016 come annesso al documento medesimo.

In riferimento a tale Relazione va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2016 approvate dal Consiglio UE lo scorso 12 luglio (2016/C 299/01) l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito transitoria nel periodo 2013-2015 ed alla regola del debito a partire dal 2016.

Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro previsto dal DEF 2016 nello scorso mese di aprile: il sostanziale peggioramento del ciclo economico, come espone la revisione dell'*output gap*, che passa al -1,7 per cento rispetto al -1,1 per cento stimato nel DEF 2016, il ricorrere delle circostanze eccezionali costituite sia dal recente sisma del 24 agosto che dall'intensità del fenomeno migratorio costituiscano i presupposti richiesti dall'articolo 6, comma 5, sopracitato, in base ai quali può richiedersi l'autorizzazione a modificare il piano di rientro in corso. In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica ha indicato per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di Pil, chiede di poter utilizzare ove necessario ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di Pil. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF dello scorso aprile.

Si ricorda che, oltre che in occasione della presentazione del DEF 2016, nel quale la Relazione ex articolo 6 della legge n. 243 suddetta è stata approvata da ciascuna Camera in data 27 aprile 2016, rispettivamente con risoluzione n. 6/00236 alla Camera e con risoluzione n. 6/00179 presso il Senato.

Per quanto concerne infine gli eventuali disegni di legge collegati, nella Nota si fa rinvio ai disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici. Al

momento tali provvedimenti risultano individuabili nei seguenti: S. 2284 « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile »; S. 2085 « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »; S. 2287 « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali ».

Quanto agli aspetti di competenza della I Commissione, in risposta alla raccomandazione del Consiglio europeo, la Nota di aggiornamento illustra lo stato di attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), che è proseguita, dopo la presentazione del PNR 2016 (aprile), con l'approvazione di provvedimenti di riforma vertenti su diversi settori di cui il Governo dà conto nella Nota.

In particolare, in attuazione della legge n. 124 del 2015, oltre al decreto di « semplificazione del sistema normativo », sono stati approvati in via definitiva ed entrati in vigore 10 decreti legislativi. È stato altresì approvato ed è in attesa di pubblicazione il regolamento che disciplina la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti per la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi e opere di interesse generale. Altri 6 schemi di decreto sono stati approvati in via preliminare dal Governo e presentati in Parlamento per il parere delle competenti Commissioni. Il Governo afferma nel Cronoprogramma delle riforme che tali provvedimenti saranno approvati in via definitiva entro il 2016.

Rispetto al quadro di riforma complessiva definito dalla legge n. 124 del 2015 restano, allo stato, da attuare due deleghe, il cui termine scade il 28 febbraio 2017.

La riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica dello Stato (Presidenza del Consiglio; ministeri, agenzie ed enti pubblici nonché prefetture-UTG), il riordino delle funzioni di polizia e della disciplina del relativo personale, la riforma del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la definizione di norme comuni sul

personale e sul finanziamento delle autorità indipendenti (articolo 8, della legge n. 124 del 2015).

Il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa (articolo 17, della legge n. 124 del 2015).

In merito all'attuazione della legge n. 124 del 2015, la raccomandazione del Consiglio europeo pone particolare attenzione a tre settori: le società pubbliche, i servizi pubblici locali, la gestione delle risorse umane all'interno dell'amministrazione. In merito, lo stato di avanzamento della riforma è differente.

In materia di servizi pubblici, il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo, attualmente all'esame delle Camere per il parere (Atto del Governo n. 308) con l'obiettivo di dettare una disciplina generale organica del settore, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo.

Come è noto, l'ambito di applicazione del testo unico è esteso a tutti i servizi pubblici locali di interesse economico generale, con alcune limitazioni per i servizi disciplinati da normative di settore.

Tra le questioni venute maggiormente in rilievo nel corso dell'esame parlamentare vi è quella della delimitazione dell'ambito di applicazione della nuova disciplina rispetto alle normative di settore, con particolare riguardo al servizio idrico integrato, e delle modalità di affidamento dei servizi.

In sintesi, lo schema di decreto stabilisce una definizione dei «servizi pubblici locali di interesse economico generale» ed una specifica definizione è fornita per i servizi a rete.

Per quanto concerne la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della legge n. 124 del 2015 sono state adottate in via definitiva alcune modifiche in materia di licenziamento disciplinare con il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116.

Al contempo, come è noto, è in discussione in sede parlamentare lo schema di decreto legislativo per la riforma della

dirigenza (Atto del Governo n. 328), in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 124 del 2015, che dispone, in primo luogo l'articolazione del «sistema della dirigenza pubblica» nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, cui si affianca il ruolo della dirigenza delle autorità indipendenti. È contestualmente sancito il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.

Come anticipato, inoltre, entro il 28 febbraio 2017 il Governo è chiamato a dare attuazione alla delega per il complessivo riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa, di cui all'articolo 16 della legge n. 124 del 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Nuovo testo C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 15 settembre alle ore 10. Sono state presentate proposte emendative pubblicate in allegato al resoconto sommario della seduta del 22 settembre 2016 (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni n. 697 del 22 settembre 2016*).

Fa presente che, in base all'articolo 89 del Regolamento, che attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardano argomenti estranei all'oggetto della proposta di legge, è da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Bechis 9.01 in quanto interviene in materia di congedo parentale per motivi di ricongiungimento familiare.

Comunica, inoltre, che la relatrice, onorevole Pollastrini, ha presentato gli emendamenti 5.42 e 9.4. Dà quindi conto delle sostituzioni.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, invita la relatrice ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 1.1.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 1.1.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 2.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 2.1.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 2.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 3.2 e Dadone 3.3, nonché parere favorevole sull'emendamento Loreface 3.4. Propone quindi di accantonare l'emendamento Sisto 3.5, tenuto conto dell'esigenza di svolgere un approfondimento.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 3.1. Approva quindi con distinte votazioni gli identici emendamenti Costantino 3.2 e Dadone 3.3 (*vedi allegato 1*) e l'emendamento Loreface 3.4 (*vedi allegato 1*). Accantona infine l'emendamento Sisto 3.5.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 4.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 4.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 4.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 5.1. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Costantino 5.33, Fabbri 5.13 e Centemero 5.2 e sull'emendamento Dadone 5.8, altrimenti esprime parere contrario. Rileva che il parere da lei espresso nasce dalla scelta di conservare la struttura originaria del testo; osserva inoltre che le finalità degli emendamenti sono recepite in altre parti del testo. Esprime parere favorevole sull'emendamento Loreface 5.5, se riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sugli identici emendamenti Dadone 5.9, Costantino 5.36, Fabbri 5.14 e Centemero 5.20, nonché sull'emendamento Santerini 5.21. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 5.10, Centemero 5.22, Costantino 5.37 e Fabbri 5.34, qualora riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*) e sull'emendamento Loreface 5.6, qualora riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime parere contrario sull'emendamento Andrea Maestri 5.32. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 5.38, Dadone 5.12 e Centemero 5.25. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Costantino 5.17 in quanto pleonastico rispetto ai principi costituzionali e alla normativa vigente. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sugli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26. Esprime parere contrario sull'emendamento Andrea Maestri 5.29. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario sull'emendamento Santerini 5.27, in quanto già contenuto nel testo. Propone l'accantonamento degli emendamenti Dadone 5.19, Giorgis 5.16, Andrea Maestri 5.30, degli identici emendamenti Costantino 5.40 e Dadone 5.4, degli emendamenti Centemero 5.28, Dadone 5.41, Loreface 5.7 e Andrea Maestri 5.31. Raccomanda, infine, l'approvazione del suo emendamento 5.42.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.42 della relatrice.

Marilena FABBRI (PD) ritira il suo emendamento 5.12.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 5.1, gli identici emendamenti Costantino 5.33 e Centemero 5.2, nonché l'emendamento Dadone 5.8.

Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento Loreface 5.5, di cui è cofirmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Loreface 5.5, così come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Loreface 5.5 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*), gli identici emendamenti Dadone 5.9, Costantino 5.36, Fabbri 5.14 e Centemero 5.20 (*vedi allegato 1*), nonché l'emendamento Santerini 5.21 (*vedi allegato 1*).

Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento 5.10, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 5.22 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Costantino 5.37 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 5.34 nei termini indicati dalla relatrice.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 5.10, Cen-

temero 5.22, Costantino 5.37 e Fabbri 5.34, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 5.10 (*nuova formulazione*), Centemero 5.22 (*nuova formulazione*), Costantino 5.37 (*nuova formulazione*) e Fabbri 5.34 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento Loreface 5.6, di cui è cofirmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento Loreface 5.6, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Loreface 5.6 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Andrea Maestri 5.32: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Costantino 5.38 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

Fabiana DADONE (M5S) riformula l'emendamento 5.12, di cui è prima firmataria, nei termini indicati dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 5.25 e lo riformula nei termini indicati dalla relatrice.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Costantino 5.38, Dadone 5.12 e Centemero 5.25, così come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Costantino 5.38 (*nuova formulazione*), Dadone 5.12 (*nuova formulazione*) e Centemero

5.25 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1) e respinge l'emendamento Costantino 5.17.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Centemero 5.26, chiede alla relatrice le ragioni del parere contrario. Rileva infatti l'importanza della presenza di un mediatore culturale in tutte le fasi del procedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, dichiara di condividere lo spirito degli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26 ma il parere contrario nasce dai costi eccessivi della previsione ivi proposta.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), chiede un accantonamento degli emendamenti in discussione, al fine di un approfondimento della questione.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, dichiara la propria disponibilità.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE desidera rilevare la problematicità della presenza obbligatoria di un mediatore culturale in tutte le fasi del procedimento come, ad esempio, in quella degli accertamenti socio-sanitari da parte di professionisti che potrebbero percepire tale presenza come un'interferenza nel loro lavoro. Un'altra cosa è la previsione dell'eventualità della presenza di un mediatore culturale.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) comprendendo le ragioni addotte dal rappresentante del Governo, chiede se sia possibile individuare fasi specifiche in cui prevedere la presenza di un mediatore culturale.

Sandra ZAMPA (PD) fa osservare che il testo già prevede in alcuni casi la presenza di un mediatore culturale. Rileva come un ulteriore inserimento di tale previsione rischia di irrigidire il percorso del minore non accompagnato e di rallentare i tempi della sua messa in sicurezza.

Andrea GIORGIS (PD) nel condividere le preoccupazioni del sottosegretario, ritiene però importante uno sforzo di riflessione per trovare una soluzione condivisa.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto, chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26.

La Commissione accantona gli identici emendamenti Costantino 5.39, Dadone 5.3 e Centemero 5.26.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Andrea Maestri 5.29: s'intende che vi abbia rinunciato.

Milena SANTERINI (DeS-CD) illustra il suo emendamento 5.27 e lo ritira.

La Commissione accantona gli emendamenti Dadone 5.19, Giorgis 5.16, Andrea Maestri 5.30, gli identici emendamenti Costantino 5.40 e Dadone 5.4, nonché gli emendamenti Centemero 5.28, Dadone 5.41, Loreface 5.7 e Andrea Maestri 5.31; approva l'emendamento 5.42 della relatrice (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 6.1, invitando al ritiro degli emendamenti Costantino 6.4, Dadone 6.3, nonché degli identici emendamenti Centemero 6.5 e Giorgis 6.2, sui quali altrimenti il parere sarebbe contrario, dal momento che il testo regolamenta già tali aspetti all'articolo 5. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Santerini 6.6, sugli identici emendamenti Fabbri 6.8, Dadone 6.10 e Centemero 6.13, nonché sugli identici emendamenti Fabbri 6.9, Dadone 6.11 e Costantino 6.18. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Santerini 6.14.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Andrea GIORGIS (PD) ritira il suo emendamento 6.2.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il suo emendamento 6.6.

Marilena FABBRI (PD) ritira i suoi emendamenti 6.8 e 6.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rondini 6.1, Costantino 6.4, Dadone 6.3, Centemero 6.5, gli identici emendamenti Dadone 6.10 e Centemero 6.13, nonché gli identici emendamenti Dadone 6.11 e Costantino 6.18. Approva quindi l'emendamento Santerini 6.14 (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 7.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 7.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 7.1.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 8.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 8.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 8.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emenda-

mento Rondini 9.1. Raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.4.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 9.1 e approva l'emendamento 9.4 della relatrice (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 10.1. Invita al ritiro dell'emendamento Santerini 10.2, chiedendo ai presentatori di presentare un ordine del giorno in Assemblea su tale questione; in caso contrario, il parere sarebbe contrario.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 10.1.

Milena SANTERINI (DeS-CD) ritira il suo emendamento 10.2, dichiarandosi disponibile a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 11.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 11.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 11.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 12.1 e parere favorevole sull'emendamento Dadone 12.4, nonché sugli identici emendamenti Costantino 12.13, Centemero 12.8 e Fabbri 12.11, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Esprime quindi parere contrario sugli identici emendamenti Costantino 12.3, Fabbri 12.12 e Centemero 12.7, invitando infine al ritiro dell'emendamento Fabbri 12.10. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Costantino 12.5, degli identici emendamenti Costantino 12.14 e Centemero 12.9, nonché dell'emendamento Fabbri 12.6, a fronte delle esigenze di svolgere un approfondimento sulle risorse finanziarie.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 12.1.

Fabiana DADONE (M5S) riformula il suo emendamento 12.4 nei termini proposti dalla relatrice.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL) sottoscrive l'emendamento Costantino 12.13 e lo riformula nei termini proposti dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Centemero 12.8 e lo riformula nei termini proposti dalla relatrice.

Marilena FABBRI (PD) riformula il suo emendamento 12.11 nei termini proposti dalla relatrice e ritira i suoi emendamenti 12.12 e 12.10.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 12.4, Costantino 12.13, Centemero 12.8 e Fabbri 12.11, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 12.4, Costantino 12.13, Centemero 12.8 e Fabbri 12.11 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

La Commissione respinge gli identici emendamenti Costantino 12.3 e Centemero 12.7.

La Commissione quindi accantona l'emendamento Costantino 12.5, gli identici emendamenti Costantino 12.14 e Centemero 12.9, nonché l'emendamento Fabbri 12.6.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 13.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 13.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 13.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 14.1 e parere favorevole sull'emendamento Santerini 14.2.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 14.1 e approva l'emendamento Santerini 14.2 (*vedi allegato 1*).

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 15.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 15.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 15.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sugli emendamenti Rondini 16.1 e Andrea Maestri 16.2.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 16.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Andrea Maestri 16.2: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 17.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 17.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 17.1.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 18.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 18.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 18.1.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 19.1, invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Costantino 19.01, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Rondini 19.1 e l'articolo aggiuntivo Costantino 19.01.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 20.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 20.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 20.1.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 21.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 21.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 21.1.

La Commissione passa all'esame della proposta emendativa riferita all'articolo 22.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Rondini 22.1.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 22.1.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013.

C. 3942 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2014, è finalizzato a creare uno strumento giuridico di regolamentazione della collaborazione bilaterale di polizia sotto il profilo sia strategico sia operativo. Lo scopo dell'intesa è quello di contrastare in maniera più incisiva il crimine organizzato transnazionale nonché il terrorismo internazionale, conformemente alle previsioni degli ordinamenti giuridici dei due Paesi ed ai rispettivi obblighi internazionali, compresi quelli derivanti all'Italia dalla partecipazione all'Unione europea.

L'Accordo si compone di un preambolo e 12 articoli. Nel preambolo viene richiamata la risoluzione Onu 45/123 del 1990 in tema di Cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato, le convenzioni contro le sostanze stupefacenti e psicotrope, la Convenzione contro la criminalità transnazionale firmata a Palermo nel dicembre 2000 sia dall'Italia, sia da Capo Verde, e i relativi protocolli, nonché le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e le Convenzioni contro il terrorismo adottate in sede Onu.

L'articolo 1 individua le Autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per l'Italia il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per Capo Verde il Ministero della giustizia, Polizia giudiziaria.

L'articolo 2 individua i settori di cooperazione da effettuare, nell'ambito dei propri mezzi ed in conformità alle legislazioni nazionali delle Parti, per prevenire, contrastare ed indagare su crimini nei seguenti ambiti, peraltro non esclusivi: crimine organizzato transnazionale; produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori; tratta di persone e traffico di migranti. Le Parti, inoltre, collaborano nelle prevenzione e repressione degli atti terroristici.

L'articolo 3 individua le modalità della cooperazione bilaterale, prevedendone l'attuazione attraverso lo scambio di informazioni riguardanti: reati, criminali, organizzazioni e loro modalità operative, strutture e contatti; stupefacenti, metodi di produzione, canali e mezzi del relativo traffico e modalità di occultamento; reati di terrorismo, terroristi e loro organizzazioni, loro modalità operative, strutture e contatti; strumenti legislativi, scientifici e d'analisi per combattere il crimine; formazione del personale di polizia; adozione di speciali tecniche investigative quali operazioni sotto copertura e consegne controllate; metodi per il contrasto alla tratta di esseri umani e al traffico di migranti; passaporti e altri documenti di viaggio. La cooperazione prevede, inoltre: attività dirette all'identificazione ed alla riammis-

sione di cittadini di entrambi i Paesi in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; esecuzione delle richieste di assistenza; scambio di informazioni ritenute di interesse per l'altra parte; scambio di esperti ed individuazione di punti di contatto designati dalle Parti per agevolare l'applicazione dell'Accordo in esame.

L'articolo 4 dispone le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, ed i relativi requisiti formali e sostanziali.

L'articolo 5 individua le ipotesi di rifiuto di assistenza, che riguardano il caso in cui potrebbero essere compromessi sovrannità, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato richiesto, oppure vi sia contrasto con la sua legislazione nazionale o con gli obblighi internazionali da esso assunti. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta presenta un onere eccessivo per le risorse della Parte richiesta.

L'articolo 6 concerne l'esecuzione delle richieste.

L'articolo 7 riguarda la protezione dei dati personali e dei documenti.

L'articolo 8 prevede che rappresentanti delle Autorità competenti possano riunirsi, alternativamente in Italia e a Capo Verde, per valutare i progressi effettuati nonché per discutere e migliorare la cooperazione.

L'articolo 9 stabilisce che le spese connesse alla trattazione di una richiesta avanzata ai sensi dell'Accordo vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto da entrambe le Parti. I costi delle riunioni sono sostenuti, salvo diverso accordo, dalla parte ricevente, laddove le spese di viaggio ed alloggio dei delegati sono sostenute dalla parte inviante.

L'articolo 10 dispone che la lingua inglese è la lingua di lavoro da utilizzare nell'ambito della cooperazione prevista dall'intesa.

L'articolo 11 stabilisce che controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo saranno composte amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 12, infine, dispone che l'Accordo, che ha durata illimitata, entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne; è prevista la possibilità di denuncia con effetto a sei mesi dalla notifica all'altra Parte; l'Accordo potrà essere emendato con il reciproco consenso delle Parti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.

L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-capoverdiano in esame e stabilisce che il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, in base all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità e finanza pubblica. La decorrenza degli oneri è stata aggiornata durante l'esame presso il Senato della Repubblica.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione s'inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e che l'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

Si fa notare che l'area dell'Africa centrale – comprendente il Camerun, la Repubblica centrafricana, il Ciad, la Repubblica democratica del Congo, il Congo Brazzaville, la Guinea equatoriale, il Gabon, Sao Tomé e Principe, riuniti nella CEMAC –, cui si riferisce l'Accordo all'esame della Commissione Affari esteri, è impegnata sin dal 2003 in negoziati con l'Unione europea per la conclusione di un Accordo di partenariato economico (APE), strumento necessario nell'ambito della storica relazione dell'Unione con i Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico), segnatamente per adeguarsi al passaggio dall'approccio basato sui sistemi doganali preferenziali a quello necessario per ottemperare ai nuovi e accresciuti livelli di globalizzazione dell'economia mondiale – in accordo con le previsioni dell'Organizzazione mondiale

del commercio —, e concretizzato a partire dall'Accordo UE-ACP di Cotonou del 2000, fino a giungere alla seconda revisione di esso nel 2010. In particolare, va ricordato come l'Unione europea, in base alle previsioni dell'OMC, avrebbe dovuto estendere a tutti i Paesi membri dell'OMC medesima tutte le agevolazioni accordate, ad esempio, a molti paesi africani: in realtà la UE otteneva al riguardo una deroga — senza di che si sarebbe vista costretta ad abolire ogni preferenza doganale ai paesi ACP —, la cui scadenza era però fissata al 31 dicembre 2007. Si spiega quindi la forte accelerazione nella stipula di APE con molte regioni dell'ACP, capaci di sostituire i sistemi preferenziali con relazioni pienamente inserite nelle logiche del sistema commerciale mondiale, e che tuttavia ciascun APE avrebbe potuto modulare secondo le specifiche esigenze di ciascuna delle sei aree del mondo per gli stessi APE designate — e tra queste l'area dell'Africa centrale. La relazione introduttiva al provvedimento in esame ricorda come la strategia europea abbia seguito un approccio flessibile, proprio per facilitare la rapida conclusione degli APE: in tal modo si è giunti a stipulare APE interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni — ed esattamente a quest'ultima categoria appartiene l'Accordo UE-Africa centrale in esame, espressamente finalizzato, tra l'altro, alla conclusione di una APE completo con l'intera regione. Infatti i negoziati, tuttora in corso, non hanno sinora consentito che la stipula — nel gennaio 2009 — di un Accordo interinale, e con un solo paese dell'area, ovvero il Camerun, che ha ottenuto in tal modo il libero accesso delle proprie esportazioni agricole e di materie prime sui mercati europei, per un valore — sempre secondo la relazione introduttiva — di circa 314 milioni di euro annui.

Passando al contenuto specifico dell'Accordo interinale, questo comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, nonché due appendici, tre allegati e un protocollo.

Il Titolo I (articoli 1-3) concerne gli obiettivi dell'Accordo.

Si definisce anzitutto (articolo 1) la duplice natura dell'Accordo interinale, che da una parte reca impegni effettivi e dall'altro la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a una APE completo, in conformità all'accordo di Cotonou. L'articolo 2 enuncia gli obiettivi generali dell'Accordo, mentre l'articolo 3 concerne gli obiettivi specifici, i quali, conformemente agli articoli 34 e 35 dell'Accordo di Cotonou, consistono nel gettare le basi per la negoziazione di una APE che promuova l'integrazione regionale e contribuisca a ridurre la povertà in Africa centrale, potenziando altresì in questa regione le capacità produttive e di esportazione e l'attrattività per gli investimenti esteri.

Il Titolo II (articoli 4-12) riguarda il partenariato per lo sviluppo. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, l'articolo 7 prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.

Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti. L'articolo 15 riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni: al riguardo è tuttavia prevista una clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. Il Comitato APE di cui al successivo articolo 92 effettua una periodica valutazione per esaminare l'impatto e la pertinenza di tali dazi doganali sulle esportazioni. L'articolo 19 riguarda i trattamenti più favorevoli per ciascuna delle Parti in

seguito ad accordi di integrazione economica cui ciascuna di esse possa aderire, le cui condizioni potranno essere estese all'altra Parte contraente dell'Accordo interinale. Nell'articolo 20 si prevede che i prodotti originari dell'Africa centrale vengano importati nel territorio europeo in esenzione dei dazi doganali, con l'eccezione dei prodotti indicati nell'allegato II all'Accordo interinale.

D'altra parte l'articolo 21 stabilisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea in entrata nella regione dell'Africa centrale, che sono quelli indicati nell'allegato III all'Accordo. Sempre nel medesimo articolo 21 è riportato peraltro un calendario per la progressiva abolizione dei dazi doganali sulle merci provenienti dall'Unione europea. Per quanto invece concerne le restrizioni quantitative alle importazioni, in base all'articolo 22 queste decadranno per entrambe le Parti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale. L'articolo 23, poi, prevede per le merci importate da una delle due Parti contraenti il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale che delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo GATT del 1994. Viene inoltre fatta eccezione alle disposizioni dell'articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale. L'articolo 24 prevede l'impegno delle Parti a non introdurre nuove sovvenzioni all'esportazione o ad aumentare sovvenzioni esistenti per i prodotti agricoli destinati al territorio della controparte. È tuttavia consentito un incremento delle sovvenzioni in relazione alle variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti in questione.

La sicurezza alimentare è oggetto dell'articolo 25, che prevede, in caso di difficoltà nella disponibilità di prodotti alimentari di base in conseguenza dell'attuazione dell'accordo interinale, che la regione dell'Africa centrale potrà adottare misure adeguate di salvaguardia. L'articolo

29 fa salva la possibilità per ciascuna delle Parti di adottare misure antidumping o compensative, nel rispetto dei pertinenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. In caso di impossibilità di adottare misure di salvaguardia multilaterali quali previste dall'articolo 30, il successivo articolo 31 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia bilaterali di durata limitata, per impedire l'esportazione nel territorio dell'altra Parte contraente di un prodotto originario della propria economia in quantitativi talmente grandi da poter provocare grave pregiudizio all'industria nazionale della Parte che importa, ovvero perturbazioni di un settore economico o nei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti. L'articolo 33, poi, rinvia, per quanto concerne la reciproca assistenza delle Parti in materia doganale e amministrativa, al Protocollo allegato all'Accordo interinale. L'articolo 39 espressamente correla l'integrazione regionale dell'Africa centrale al progresso nelle riforme doganali verso l'agevolazione degli scambi commerciali, soprattutto mediante l'elaborazione di varie disposizioni standardizzate. Per quanto invece concerne gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie, gli articoli 40 e seguenti si propongono di porre le premesse per l'eliminazione degli ostacoli commerciali costituiti da norme tecniche e procedure di valutazione di conformità. Le Parti riaffermano diritti e obblighi rispettivi in base agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici al commercio (articolo 41), esplicitando altresì il loro impegno per il miglioramento della salute pubblica nella regione dell'Africa centrale. D'altra parte, gli articoli 48 e seguenti riguardano gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché la gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti: la duplice valenza di importanza per l'ambiente e rilevanza per le economie locali impone rispetto ai prodotti forestali particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. Inoltre,

gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali avverranno compatibilmente con la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, e con eventuali accordi facoltativi con i quali gli stati dell'Africa centrale possono aderire a programmi dell'Unione europea nella materia.

Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda gli impegni delle Parti a negoziare un'estensione del campo d'applicazione dell'Accordo in esame in ordine alla liberalizzazione progressiva, asimmetrica e reciproca del diritto di stabilimento e del commercio dei servizi. Le Parti ribadiscono inoltre i rispettivi impegni nel quadro dell'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC. Analoghi impegni a futuri negoziati, ma con riferimento alle materie dei pagamenti, dei movimenti di capitali, della concorrenza, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici e dello sviluppo sostenibile sono contenuti nel titolo V (articoli 56-65), dedicato alle regole collegate al commercio.

Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie, e prevede, in caso di mancato accordo e di fallita mediazione tra le Parti, un complesso iter per il ricorso all'arbitrato.

Il Titolo VII (articoli 89-91) riporta le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o alla potestà impositiva di ciascuna delle Parti. È previsto più in particolare (articolo 89) che le Parti abbiano facoltà – a condizione di agire in buona fede – di adottare misure necessarie per la tutela della pubblica sicurezza, della morale e dell'ordine pubblico, nonché della salute umana, animale o vegetale, o ancora necessarie a garantire comunque il rispetto di leggi e regolamenti nazionali, soprattutto nel campo della prevenzione di pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente e della tutela della vita privata in rapporto alla diffusione di dati personali e alla gestione di registri e documenti contabili – nonché per la corretta applica-

zione di regolamenti e procedure doganali e per i diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, le Parti potranno comunque adottare misure connesse all'import ed export di oro e di argento, o necessarie alla tutela del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico, ovvero a salvaguardia delle risorse naturali non rinnovabili. D'altra parte in materia di sicurezza (articolo 90) nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà imporre alle Parti la divulgazione di informazioni contrarie ai loro interessi essenziali, né tantomeno impedire loro azioni ritenute necessarie in rapporto al controllo dei materiali nucleari, o comunque della produzione e del commercio di armi e munizioni, come anche nell'ambito di appalti pubblici per scopi di difesa nazionale o in tempo di guerra. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà impedire alle Parti una qualunque azione conseguente ai loro impegni ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Per quanto infine concerne le clausole di eccezione in materia fiscale (articolo 91) è previsto che nessuna disposizione dell'Accordo interinale possa impedire il legittimo esercizio anche in via discriminatoria della potestà fiscale di ciascuna delle Parti, né tantomeno ostacolare l'applicazione di misure contro l'elusione e l'evasione fiscale – ed è anzi espressamente stabilita la supremazia degli obblighi derivanti da convenzioni fiscali in vigore per ciascuna delle Parti sugli obblighi derivanti dall'Accordo interinale in esame.

Il Titolo VIII (articoli 92-108) conclude l'Accordo, con le consuete clausole finali. L'articolo 92, in particolare, istituisce il Comitato APE, responsabile dell'amministrazione per tutti i settori oggetto dell'Accordo interinale, il quale adotta le proprie decisioni per consenso. Sulla scorta dell'articolo 94, poi, è previsto il proseguimento dei negoziati in vista della stipula di una APE completo a livello regionale, conformemente ai calendari stabiliti dall'Accordo interinale. La durata dell'Accordo (articolo 99) è illimitata, salvo denuncia con effetto dopo sei mesi dalla notifica alla controparte. D'altra parte (ar-

ticolo 101), l'Accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato od Organizzazione regionale dell'Africa centrale, tramite domanda presentata al Comitato APE. L'articolo 105 prevede l'impegno delle Parti a prevenire e combattere la frode, la corruzione, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo – con esplicito riferimento agli standard stabiliti dalle Convenzioni ONU contro la corruzione, contro la criminalità transnazionale organizzata – con relativi Protocolli – e contro il finanziamento del terrorismo. L'articolo 108, infine, stabilisce che gli allegati e il Protocollo al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3, comma 1 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016. La copertura si rinvia con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. L'articolo 3, comma 2 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri previsti dal provvedimento in esame, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze procede, in ordine agli oneri relativi alle spese di missione, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finan-

ziarie iscritte nel Programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», e comunque nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (articolo 3, comma 3). Infine, il comma 5 dell'articolo 3 rinvia ad un provvedimento legislativo *ad hoc* la copertura di eventuali ulteriori oneri collegati all'applicazione dell'Accordo interinale. Questa previsione è stata aggiunta dal Senato. L'articolo 4, conclusivamente, prevede come di consueto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. D'altra parte, osservo che l'Analisi tecnico-normativa (ATN) che correda il provvedimento, per quanto concerne la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, rileva come le numerose previsioni concernenti il commercio con l'estero contenute nell'Accordo interinale in esame investano anche aspetti di legislazione concorrente: l'ATN ricorda tuttavia che le Regioni medesime sono comunque vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della mino-

ranza linguistica ladina della provincia di Bolzano.

C. 56 cost. Alfreider.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 697 del 22 settembre 2016, a pagina 23, seconda colonna, alla ventottesima riga, deve leggersi: « 12.14 Costantino, Quaranta, D'Attorre » invece di: « 12.3 Costantino, Quaranta, D'Attorre ».

ALLEGATO 1

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati (Nuovo testo C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari.

*** 3. 2.** Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole: salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari.

*** 3. 3.** Dadone, Loreface, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis, lettera b) sostituire la parola: irreparabili con la seguente: gravi.

3. 4. Loreface, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 1, sostituire le parole: organizzazioni specializzate con le seguenti: organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori.

5. 5. (Nuova formulazione) Loreface, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.

*** 5. 9.** Dadone, Loreface, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.

*** 5. 36.** Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.

*** 5. 14.** Fabbri.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: Nei casi aggiungere la seguente: fondati.

*** 5. 20.** Centemero, Ravetto.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: prima accoglienza aggiungere le seguenti: per minori.

5. 21. Santerini.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti,

le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

*** 5. 10.** (Nuova formulazione) Dadone, Loreface, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

*** 5. 22.** (Nuova formulazione) Centemero, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

*** 5. 37.** (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre, Folino.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

*** 5. 34.** (Nuova formulazione) Fabbri.

Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 3, dopo le parole: coadiuvate da mediatori culturali *aggiungere le seguenti:* alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

5. 6. (Nuova formulazione) Loreface, Dadone, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato

aggiungere le seguenti: con l'ausilio di un mediatore culturale.

*** 5. 38.** (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre, Folino.

Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato *aggiungere le seguenti:* con l'ausilio di un mediatore culturale.

*** 5. 12.** (Nuova formulazione) Dadone, Loreface, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, capoverso articolo 19-bis, comma 5, dopo le parole: è informato *aggiungere le seguenti:* con l'ausilio di un mediatore culturale.

*** 5. 25.** (Nuova formulazione) Centemero, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, capoverso ART. 19-bis, sopprimere il comma 10.

5. 42 La Relatrice.

ART. 6.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale, possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

6. 14. Santerini.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire le parole da: 4 del decreto *fino a:* n. 535 *con le seguenti:* 9, comma 5 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

9. 4. La Relatrice.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto della lettera *m*), comma 2, articolo 117 della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

* **12. 4.** (Nuova formulazione) Dadone, Loreface, Dieni, Colonnese, Brescia, Cecconi, Cozzolino, Toninelli, D'Ambrosio, Nuti.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto della lettera *m*), comma 2, articolo 117 della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

* **12. 13.** (Nuova formulazione) Costantino, Quaranta, D'Attorre, Folino.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture nelle

quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto della lettera *m*), comma 2, articolo 117 della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

* **12. 8.** (Nuova formulazione) Centemero, Ravetto, Sisto.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto della lettera *m*), comma 2, articolo 117 della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento, comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema.

* **12. 11.** (Nuova formulazione) Fabbri, Giorgis.

ART. 14.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: o dal responsabile della struttura di prima accoglienza.

14. 2. Santerini.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 (C. 3942 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3942 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013 »;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 (C. 3945 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3945 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 »;

rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Esame emendamenti C. 4025-A	44
AVVERTENZA	44

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 5 ottobre 2016.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Esame emendamenti C. 4025-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Berta Isabel Zuniga Caceres, attivista per i diritti umani in Honduras
(Svolgimento e conclusione) 45

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Pia Elda LOCATELLI.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Berta Isabel Zuniga Caceres, attivista per i diritti umani in Honduras.

(Svolgimento e conclusione).

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce, quindi, l'audizione.

Berta Isabel ZUNIGA CACERES, *attivista per i diritti umani in Honduras*, e Francesco MARTONE, *attivista per i diritti umani*, svolgono interventi sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi, per porre quesiti e svolgere considerazioni, Manlio DI STEFANO (M5S), Michele NICOLETTI (PD) e Pia Elda LOCATELLI, *presidente*.

Berta Isabel ZUNIGA CACERES, *attivista per i diritti umani in Honduras*, e Francesco MARTONE, *attivista per i diritti umani*, replicano ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni e integrazioni.

Pia Elda LOCATELLI, *presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	46
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	48
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto di concludere l'esame della Nota nella seduta di oggi, avverte che questa mattina, prima in Commissione Bilancio e poi in Assemblea, i gruppi di opposizione hanno chiesto di procedere ad una nuova audizione dell'Ufficio parlamentare di bi-

lancio e di approfondire le questioni emerse in questi giorni in merito al quadro delineato dal DEF. In attesa di appurare se questo, come richiesto dalle opposizioni, determinerà un allungamento dei tempi di esame della Nota in Commissione Bilancio, propone di rinviare la votazione del parere ad altra seduta. Quindi, preso atto che non vi sono obiezioni e che nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento sottolineando che l'Accordo in questione si inserisce nel quadro delle relazioni sviluppate fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) nell'intento di sostenere una progressiva liberalizzazione degli scambi ed un rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

Osserva, quindi, che – come ricordato anche nella relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge presentato al Senato – la strategia europea in questo campo ha seguito un approccio flessibile al fine di facilitare la rapida conclusione degli Accordi di partenariato economico (APE). In tale ottica si è giunti a stipulare Accordi di partenariato economico interinali, ovvero non completi in quanto limitati al solo commercio dei beni. L'Accordo in esame appartiene espressamente a quest'ultima categoria ed è preordinato, tra l'altro, alla successiva conclusione di un Accordo completo con l'intera regione dell'Africa centrale.

Passando ai contenuti di merito, segnala che l'intesa pattizia comprende 108 articoli suddivisi in otto titoli, due appendici, tre allegati e un protocollo.

Il Titolo I (articoli da 1 a 3) stabilisce, innanzitutto, la duplice natura dell'Accordo interinale, che, da una parte, reca impegni effettivi e, dall'altra, schiude la prospettiva di negoziati che consentano di giungere a un Accordo di partenariato economico completo. In secondo luogo, sono enunciati gli obiettivi generali, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica e all'implementazione delle capacità di esportazione.

Il Titolo II (articoli 4-12) è dedicato al partenariato per lo sviluppo e si occupa di modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, industria, competitività delle economie e integrazione regionale.

Il Titolo III (articoli 13-53) concerne il regime commerciale dei prodotti. In particolare, l'articolo 15 riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni prevedendo, tuttavia, una clausola di salvaguardia per l'Africa centrale, che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci.

Il Titolo IV (articoli 54-55) riguarda il diritto di stabilimento, gli scambi di servizi e il commercio elettronico.

Il Titolo V (articoli 56-65) stabilisce le regole connesse al commercio, disponendo in particolare la prosecuzione dei negoziati per la sottoscrizione di un partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile.

Il Titolo VI (articoli 66-88) riguarda le procedure per la risoluzione delle controversie.

Il Titolo VII (articoli 89-91) reca le clausole di eccezione generali, nonché quelle motivate in base alla sicurezza o

alla potestà impositiva di ciascuna delle parti. In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 90, che prevede che nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà imporre alle Parti la divulgazione di informazioni contrarie ai loro interessi essenziali, né tantomeno impedire loro azioni ritenute necessarie in rapporto al controllo dei materiali nucleari o comunque della produzione e del commercio di armi e munizioni, come anche nell'ambito di appalti pubblici per scopi di difesa nazionale o in tempo di guerra. Inoltre, nessuna disposizione dell'Accordo interinale potrà impedire alle parti una qualunque azione conseguente ai loro impegni ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Il Titolo VIII (articoli 92-108) reca le consuete clausole finali.

Passando poi al disegno di legge, approvato dal Senato il 28 giugno scorso, evidenzia che i quattro articoli che lo compongono contengono, come di consueto, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale, la copertura finanziaria e la clausola relativa all'entrata in vigore.

Tutto ciò premesso, si riserva di presentare nella prossima seduta una proposta di parere favorevole.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

C. 4022, approvata dalla 4^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Carlo GALLI (SI-SEL) osserva che il provvedimento in esame interviene su una questione che sta molto a cuore al personale militare.

Ricorda, infatti, che tre anni fa, con una norma inserita nella legge di stabilità, fu soppressa la possibilità di concedere agli ufficiali che ne possedevano i requisiti sostanziali una promozione il giorno precedente il collocamento in congedo o una promozione a titolo onorifico il giorno successivo al collocamento in congedo. Ricorda, inoltre, che la misura era intesa a generare risparmi: fatto vero soltanto in parte e, per la promozione al giorno prima, in verità assai modesti. Peraltro, questa venne inserita in un contesto normativo che, oltre a prevedere una drastica riduzione di personale di ogni ruolo, fatta eccezione per il costituendo ruolo sergenti non ancora completato negli organici previsti dalla riforma, aveva previsto la riduzione dei gradi dirigenziali e la soppressione dell'istituto del richiamo dalla posizione di ausiliaria. In altre parole, quella misura si era inserita in un contesto più generale che aveva visto il combinarsi di nuove penalizzazioni di carriera per il ruolo ufficiali e per il ruolo marescialli con l'innalzamento dei requisiti per l'ac-

cesso a questi due ruoli sia in Accademia sia nelle scuole marescialli, dove la selezione è più severa.

Passando alla situazione attuale, sottolineo che, con le missioni fuori area e il supporto alle misure antiterrorismo attraverso l'operazione « Strade sicure », le condizioni di impiego sono diventate per il personale molto più impegnative di quelle previste in passato. In un simile contesto è certamente condivisibile, a suo avviso, l'idea che ha ispirato il provvedimento approvato dal Senato, che prevede una promozione a titolo onorifico senza alcun effetto economico o previdenziale per riconoscere al personale un titolo di merito al termine della carriera. Non si comprende però per quale ragione l'Amministrazione competente debba aver bisogno di cinque anni per rendere effettivo questo riconoscimento a persone meritevoli del titolo onorifico. Auspica, quindi, che la Commissione e il Governo convengano sull'opportunità di modificare il testo del provvedimento, prevedendo con gli stessi criteri che i benefici previsti decorrano, senza effetti economici, dal giorno successivo al collocamento in congedo.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel riservarsi di intervenire su questo punto più diffusamente nel prosieguo dell'esame, precisa, per il momento, che cinque anni corrispondono al periodo durante il quale il personale dopo il congedo è in ausiliaria. Richiama, inoltre, il dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, nell'ambito del quale è emersa l'opportunità di prevedere questo periodo di cinque anni in vista di un'eventuale estensione delle disposizioni del provvedimento anche al personale appartenente alle Forze di polizia.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	50
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	52
Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	57
SEDE REFERENTE:	
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (<i>Esame e rinvio</i>)	57
SEDE CONSULTIVA:	
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	66
AVVERTENZA	68

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.25.

Sui lavori della Commissione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, avverte che – con riferimento alle dichiarazioni rese dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'audizione di ieri presso le

Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, secondo cui il Governo, con riferimento alla mancata validazione del quadro programmatico per il 2017 da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio, ritiene di confermare il medesimo quadro programmatico che prevede una crescita reale del PIL all'1 per cento, sulla base della consapevolezza che questo è il risultato della valutazione degli impatti sul tasso di crescita delle misure che saranno comprese nella legge di bilancio 2017 – diciassette componenti della Commissione bilancio hanno chiesto alla Presidenza della medesima Commissione bilancio che l'esame della Nota di aggiornamento del

DEF 2016 non sia concluso in Commissione fino a quando il Governo non abbia resi noti, sia alla Commissione che all'Ufficio parlamentare di bilancio, le misure dettagliate che saranno previste nel disegno di legge di bilancio e l'impatto che tali misure potranno avere sul tasso di crescita.

Rocco PALESE (Misto-CR), in relazione alla richiesta testé ricordata dal presidente, chiede che non si proceda all'avvio dell'esame della Nota di aggiornamento fino a che il Governo non abbia fornito le informazioni relative alle predette misure, in modo da giustificare il tasso di crescita stimato.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) e Gianni MELILLA (SI-SEL), anche a nome dei rispettivi gruppi di appartenenza, si associano alla richiesta dell'onorevole Palese.

Maino MARCHI (PD) propone di avviare comunque l'esame del provvedimento, con lo svolgimento della relazione da parte del relatore, con l'impegno a non concludere l'esame in Commissione prima che il Governo fornisca le informazioni necessarie, anche in considerazione del fatto che la discussione da parte della Commissione bilancio non ha come unico oggetto la validazione o meno della Nota di aggiornamento da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio.

Il Viceministro Enrico ZANETTI si dichiara a favore dell'avvio dell'esame del provvedimento, anche per non mortificare il ruolo della Commissione, che altrimenti potrebbe apparire come un mero spettatore del confronto dialettico in atto tra Ufficio parlamentare di bilancio e Governo.

Laura CASTELLI (M5S) ribadisce la richiesta di non avviare l'esame del provvedimento, evidenziando come manchino elementi essenziali per un compiuto svolgimento della relativa discussione.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, osserva che l'illustrazione della relazione sul provvedimento non pregiudicherebbe in alcun modo lo svolgimento della discussione nei tempi e modi che verranno decisi dall'Ufficio di Presidenza, già convocato per la giornata odierna.

Francesco CARIELLO (M5S), ricordando l'intervento del presidente Boccia nel corso dell'audizione di ieri del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si evidenziava la necessità di acquisire i necessari elementi informativi dal Governo, osserva che sarebbe stato opportuno convocare l'Ufficio di Presidenza prima di iniziare una seduta il cui ordine del giorno prevede l'esame della Nota di aggiornamento del DEF 2016.

Gianni MELILLA (SI-SEL) evidenzia che la legge n. 163 del 2016, sul contenuto della legge di bilancio, votata a stragrande maggioranza dalla Commissione, stabilisce che nella Nota di aggiornamento siano indicati i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa. Poiché la presente Nota di aggiornamento risulta carente di questi elementi, ritiene inopportuno in questo momento svolgere la relazione introduttiva sulla medesima.

Maino MARCHI (PD) evidenzia la necessità di incardinare il provvedimento, anche per consentire al Governo di intervenire presso la Commissione bilancio e fornire le informazioni delle quali si lamenta la mancanza.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce la richiesta di non procedere all'avvio dell'esame della Nota di aggiornamento, rinviando la decisione sulle modalità e tempi di esame della medesima Nota di all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per la giornata odierna.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si associa alla richiesta dell'onorevole Palese.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito, nel preannunciare che nella seduta pomeridiana procederà alla relazione introduttiva sul provvedimento in oggetto rinvia, per la determinazione delle modalità di svolgimento dell'esame della Nota di aggiornamento del DEF 2016, all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocato all'inizio dell'odierna seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 9.55.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, rammenta che la Commissione bilancio ha già esaminato il testo iniziale del decreto-legge in oggetto, esprimendo parere favorevole con condizioni. Successivamente la Commissione di merito (II Giustizia) ha concluso l'esame del provvedimento, apportando modifiche ed integrazioni al testo

volte, tra l'altro, a recepire le predette condizioni.

Avverte quindi che, di seguito, esaminerà le sole modifiche approvate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

All'articolo 2, comma 3, in materia di tirocinio formativo di magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi, non ha osservazioni da formulare con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di merito che escludono dall'applicazione della disposizione (riduzione di sei mesi della durata del tirocinio formativo per magistrati neoassunti) i magistrati ordinari vincitori di uno specifico concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, tenuto conto che la quantificazione riportata nella relazione tecnica riferita al testo originario non sembra considerare tale platea. In proposito ritiene comunque utile una conferma.

Riguardo all'articolo 7, recante disposizioni sul processo amministrativo telematico, ai fini della verifica del vincolo di invarianza finanziaria introdotto al comma 8-*quinquies*, riferito al complesso delle norme del medesimo articolo, ritiene opportuno acquisire una valutazione in merito agli effetti finanziari delle seguenti disposizioni introdotte dalla Commissione di merito:

al comma 1, lettera *b*), numero 3, capoverso comma 2-*ter*, con specifico riguardo agli effetti connessi all'esonero dal versamento dei diritti di copia per quegli atti o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico di cui il difensore può attestare la conformità ai corrispondenti documenti formati su supporto analogico detenuti dallo stesso in originale o copia conforme;

al comma 7, ultimo periodo, che prevede l'integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, con il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e con il presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

Non ha osservazioni da formulare, infine, in merito:

all'anticipata conclusione della sperimentazione delle disposizioni in materia di processo amministrativo telematico (PAT), considerato che all'introduzione della relativa disciplina non erano stati ascritti effetti finanziari;

all'integrazione della disciplina relativa alle modalità di pagamento del contributo unificato, posto che la norma – nel demandare ad un decreto ministeriale l'individuazione della specifica modalità di pagamento per i ricorsi amministrativi – fa salva, nelle more dell'adozione del decreto, l'applicazione delle modalità già previste a legislazione vigente che continuano ad applicarsi, comunque, con riguardo a tutti gli altri ricorsi giurisdizionali. Per quanto attiene alla nuova disciplina da adottare con decreto ministeriale, non formula osservazioni nel presupposto che trovi effettiva applicazione la clausola di neutralità finanziaria (capoverso articolo 192) prevista dalla norma in esame (comma 8-ter).

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 3, che escludono dall'applicazione della predetta disposizione (riduzione di sei mesi della durata del tirocinio formativo per magistrati neoassunti) i magistrati ordinari vincitori di uno specifico concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica riferita al testo originario non considera la platea dei predetti magistrati ordinari vincitori dello specifico concorso.

Rileva inoltre che dall'esonero dal versamento dei diritti di copia per quegli atti o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico di cui il difensore può attestare la conformità ai corrispondenti documenti formati su supporto analogico detenuti dallo stesso in originale o copia conforme,

previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 2-ter, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di entrate di entità trascurabile per il Consiglio di Stato finalizzate a spese del bilancio autonomo del Consiglio stesso che dovranno essere corrispondentemente ridotte.

Fa presente che la disposizione introdotta all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, che prevede l'integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, con il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e con il presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, non determina alcuna spesa ulteriore di natura obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, posto che ai due nuovi membri di diritto inseriti nell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa compete l'indennità di funzione onnicomprensiva di cui all'articolo 42 del Regolamento del 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa. Al riguardo precisa che la predetta indennità grava sul capitolo 1297 del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e viene corrisposta solo nell'ambito e nei limiti dell'ordinaria disponibilità di risorse del bilancio della Giustizia amministrativa.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4025-A Governo, di conversione in legge del DL 168/2016 recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa e gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9 contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche introdotte dalla Commissione di merito all'articolo 2, comma 3,

che escludono dall'applicazione della predetta disposizione (riduzione di sei mesi della durata del tirocinio formativo per magistrati neoassunti) i magistrati ordinari vincitori di uno specifico concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica riferita al testo originario non considera la platea dei predetti magistrati ordinari vincitori dello specifico concorso;

dall'esonero dal versamento dei diritti di copia per quegli atti o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico di cui il difensore può attestare la conformità ai corrispondenti documenti formati su supporto analogico detenuti dallo stesso in originale o copia conforme, previsto all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), numero 3), capoverso comma *2-ter*, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che si tratta di entrate di entità trascurabile per il Consiglio di Stato finalizzate a spese del bilancio autonomo del Consiglio stesso che dovranno essere corrispondentemente ridotte;

la disposizione introdotta all'articolo 7, comma 7, ultimo periodo, che prevede l'integrazione della composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, con il presidente aggiunto del Consiglio di Stato e con il presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, non determina alcuna spesa ulteriore di natura obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, posto che ai due nuovi membri di diritto inseriti nell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa compete l'indennità di funzione onnicomprensiva di cui all'articolo 42 del Regolamento del 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

la predetta indennità grava sul capitolo 1297 del bilancio del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali e viene corrisposta solo nell'ambito e

nei limiti dell'ordinaria disponibilità di risorse del bilancio della Giustizia amministrativa,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'articolo aggiuntivo Sisto 10.010, che autorizza l'assunzione di 60 funzionari presso la Corte dei conti, in deroga ai limiti assunzionali, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante utilizzo dei risparmi conseguenti alle cessazioni del personale amministrativo nonché attraverso corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Bonafede 8.01, che prevede l'istituzione dell'Ufficio per il processo contabile, prevedendo che all'attuazione di tale disposizione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Ferraresi 10.02, che prevede, tra l'altro, che il personale del Ministero della giustizia – Dipartimento della organizzazione giudiziaria ed UNEP sia inquadrato nella posizione economico-giuridica immediatamente superiore, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 58 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri nonché alla idoneità della relativa copertura finanziaria;

Ferraresi 10.03, che incrementa di 1.000 unità il contingente massimo di personale amministrativo non dirigenziale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per il triennio 2016-2018, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità, provvedendo all'onere complessivo delle assunzioni potenzialmente effettuabili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 117 del 2016, come modificato dalla presente proposta emendativa, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2016 e a 67,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria individuata;

Colletti 10.04, che, al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere 500 magistrati ordinari nell'anno 2017 e provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017 e, in misura progressivamente crescente, a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità

della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria individuata.

Avverte infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Sisto 10.010, poiché presenta una quantificazione e una copertura carenti o inadeguate. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bonafede 8.01, in assenza di una relazione tecnica che ne attesti l'invarianza finanziaria, nonché sugli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03, Colletti 10.04, perché presentano una copertura inadeguata, poiché il Fondo per le esigenze indifferibili non presenta disponibilità sufficienti da destinare alle finalità previste dalle citate proposte emendative. Fa presente, inoltre, che il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 10.02 è motivato anche dal fatto che potrebbe in futuro dare adito a richieste emulative di altre categorie di personale.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) non condivide il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sugli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03, Colletti 10.04, poiché, a seguito di una verifica fatta al momento della presentazione delle proposte emendative, il Fondo utilizzato a copertura sembrava presentare le necessarie disponibilità. Inoltre, con riferimento all'articolo aggiuntivo Ferraresi 10.02, ritiene che le considerazioni del rappresentante del Governo sulla mera eventualità di future richieste emulative, poiché relative al merito della norma, non giustificano un parere contrario sul piano finanziario. Chiede quindi al Viceministro Zanetti un approfondimento di tali questioni, al fine di addivenire ad una modifica dei pareri espressi.

Il Viceministro Enrico ZANETTI fa presente nuovamente che il Fondo per le

esigenze indifferibili, utilizzato a copertura delle proposte emendative richiamate dal deputato Sorial, non presenta disponibilità sufficienti da destinare alle finalità previste dalle medesime proposte emendative, per cui non può che ribadire il parere contrario precedentemente espresso.

Antonio MISIANI (PD) invita il Governo ad un supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo Ferraresi 10.03, volto ad incrementare di 1.000 unità il contingente massimo di personale amministrativo non dirigenziale che il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in considerazione della grave carenza di personale di cancelleria presso gli uffici giudiziari che, come anche evidenziato dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, rischia di portare al collasso dei medesimi uffici. Auspica quindi che il Governo riesca ad individuare una copertura finanziaria idonea con riferimento alla proposta emendativa in oggetto.

Maino MARCHI (PD), nel condividere le considerazioni del collega Misiani, rammenta che in sede di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 è stata prevista l'assunzione di 1.000 cancellieri da parte del Ministero della giustizia al fine di fronteggiare la grave e cronica carenza di personale amministrativo presso gli uffici giudiziari. Poiché, come evidenziato da più parti, tale contingente di personale da assumere servirebbe a sopperire solo in parte alle carenze di organico del personale di cancelleria, ritiene che le finalità della proposta emendativa in oggetto siano meritevoli di considerazione. Invita quindi ad effettuare un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative relative all'articolo 10 e in particolare sulla predetta proposta emendativa per individuare una idonea copertura finanziaria, suggerendo che la Commissione si esprima adesso solamente sulle proposte emendative fino all'articolo 9, rinviando l'espressione del parere sulle restanti proposte emendative ad altra seduta della giornata odierna.

Il Viceministro Enrico ZANETTI fa presente la disponibilità del Governo ad un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative indicate all'articolo 10, pur ribadendo la criticità delle coperture finanziarie previste.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, in considerazione delle richieste di approfondimento su alcune proposte emendative all'articolo 10, ritiene, in assenza di obiezioni, di poter accedere alla richiesta di limitare il parere da esprimere nell'attuale seduta alle proposte emendative trasmesse relative agli articoli da 1 a 9.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, con riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 9 contenuti nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.01, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.

Nuovo testo unificato C. 72 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 20 settembre 2016 ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo

17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di quattordici giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

Il Viceministro Enrico ZANETTI fa presente che la relazione tecnica non è stata ancora predisposta, essendo necessari ulteriori approfondimenti istruttori.

Edoardo FANUCCI (PD), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, nel rilevare preliminarmente che, come evidenziato dalla Nota di aggiornamento del DEF 2016, il Governo ha operato fin dal suo insediamento per rilanciare la crescita e l'occupazione, fa presente quanto segue.

Il predetto obiettivo di una maggiore crescita ed occupazione viene perseguito attraverso un programma pluriennale di

riforme strutturali volte a migliorare la competitività del sistema produttivo, il sostegno degli investimenti privati e il rilancio di quelli pubblici, l'aumento del reddito disponibile delle famiglie e quindi dei consumi, la riduzione delle imposte a cominciare da quelle sul lavoro. Dopo una doppia, profonda recessione nel periodo 2009-2013, la crescita in Italia è tornata positiva. Tuttavia il recupero dei livelli di prodotto pre-crisi si sta rivelando più lento di quanto desiderabile. Il ritmo insoddisfacente della ripresa riflette da una parte i ritardi e l'insufficiente azione di riforma dell'economia italiana negli anni precedenti la crisi, che ha solo marginalmente aggredito gli impedimenti alla crescita e dall'altra il tempo necessario affinché le riforme strutturali dispieghino appieno il proprio effetto. Sulla velocità di ripresa pesa il peggioramento delle prospettive di crescita a livello internazionale, caratterizzate peraltro da significativi rischi al ribasso. Nonostante le politiche monetarie fortemente espansive, sulle previsioni di crescita gravano l'eccesso di risparmio e l'insufficiente propensione all'investimento, che si associano a tassi di interesse e d'inflazione su livelli storicamente assai contenuti e prossimi allo zero. Per sostenere l'economia globale è indispensabile, come ampiamente riconosciuto dalle istituzioni internazionali, che la politica monetaria, la politica di bilancio e le riforme strutturali intervengano contemporaneamente e in modo da sostenersi reciprocamente. La Nota fa presente inoltre che, alla luce di un contesto congiunturale più sfavorevole rispetto a quello prospettato ancora pochi mesi fa dalle organizzazioni internazionali, il Governo ha scelto di rimodulare la politica di bilancio in maniera favorevole alla crescita, scegliendo in particolare di intervenire sulle spese e le entrate dando priorità agli interventi che favoriscono investimenti e produttività, pur continuando nel processo di consolidamento dei conti pubblici.

Più nello specifico, l'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, come modificato dalla legge

n. 163 del 2016, prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga:

l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento;

l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;

le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR;

l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici;

l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

La Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2016-2019 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile. Con riferimento ai documenti all'esame, alla Nota di aggiornamento risultano allegati:

le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali (DOC. LVII, n. 4-bis - Allegato I) ai sensi dell'articolo 10-bis della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009;

il Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione

fiscale e contributiva, ai sensi dell'articolo 10-bis.1, comma 1, della legge n. 196 del 2009 (non ancora presentato);

la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (DOC. LVII, n. 4-bis - Annesso) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO), già autorizzato con la Relazione al Parlamento contenuta nel DEF 2016, presentata alle Camere il 9 aprile 2016 come annesso al documento medesimo.

In riferimento a tale Relazione va rammentato che, come anche riportato nelle premesse delle Raccomandazioni per l'Italia sul programma di stabilità 2016 approvate dal Consiglio UE lo scorso 12 luglio (2016/C 299/01) l'Italia è attualmente sottoposta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, ed è soggetta alla regola del debito a partire dal 2016 mentre nel periodo 2013-2015 era soggetta alla regola del debito transitoria.

Nella Relazione il Governo rileva come, rispetto al Piano di rientro previsto dal DEF 2016 nello scorso mese di aprile, il sostanziale peggioramento del ciclo economico (come espone la revisione dell'*output gap*, che passa al -1,7 per cento rispetto al -1,1 per cento stimato nel DEF 2016), nonché il ricorrere delle circostanze eccezionali costituite sia dal recente sisma del 24 agosto che dall'intensità del fenomeno migratorio, costituiscano i presupposti richiesti dall'articolo 6, comma 5, sopracitato, in base ai quali può richiedersi l'autorizzazione a modificare il piano di rientro in corso. In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica ha indicato per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di PIL, chiede di poter utilizzare ove necessario ulteriori margini di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di PIL. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF dello scorso aprile.

Per quanto concerne infine gli eventuali disegni di legge collegati, nella Nota si fa rinvio ai disegni di legge già indicati nei precedenti documenti programmatici. Al momento tali provvedimenti risultano individuabili nei seguenti:

A.S. 2284 « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

A.S. 2085 « Legge annuale per il mercato e la concorrenza »;

A.S. 2287 « Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali ».

La Nota non contiene invece il rapporto programmatico sulle spese fiscali (*tax expenditures*) previsto dal decreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015 emanato in attuazione della delega fiscale. Al riguardo il Governo ritiene che nel 2016, in sede di prima applicazione, non si possa procedere alla predisposizione del rapporto programmatico, non essendo disponibile il rapporto annuale sulle spese fiscali, che sarà allegato allo stato di previsione dell'entrata, nel disegno di legge di bilancio. Tale rapporto contiene le informazioni che il Governo può utilizzare per la predisposizione del rapporto programmatico, valutando i possibili interventi. Si segnala tuttavia che il Cronoprogramma per le riforme prevede che con il nuovo quadro regolatorio (decreto legislativo n. 160 del 2015), il Governo rivedrà annualmente le *tax expenditures* esistenti considerando il loro impatto economico e presenterà un rapporto al Parlamento insieme alla legge di bilancio.

La Nota evidenzia uno scenario macroeconomico internazionale che mostra, nel suo complesso, prospettive di crescita più modeste rispetto alle attese, nonostante l'attenuazione delle tensioni sui mercati finanziari e la riduzione della volatilità sui prezzi delle materie prime, diseguali e caratterizzate da significativi rischi al ribasso.

La bassa crescita registrata nella prima parte di quest'anno appare, in particolare, connessa con la stagnazione del commercio mondiale, penalizzato, in particolare, dal calo in entrambi i trimestri della domanda di importazioni da parte dei paesi emergenti, soprattutto asiatici.

Gli indicatori congiunturali non evidenziano al momento segnali di superamento della fase di decelerazione, indicando quindi nel complesso una crescita lenta e disomogenea dell'attività economica mondiale anche nella seconda metà dell'anno.

Per quanto riguarda la crescita economica mondiale, le ultime proiezioni del Fondo monetario internazionale (FMI), diffuse nel *World Economic Outlook Update* del 19 luglio 2016, ipotizzano una crescita del PIL mondiale al 3,1 per cento nel 2016 e al 3,4 per cento nel 2017, di 0,1 punti in meno per entrambi gli anni rispetto a quanto previsto in primavera.

Le più recenti previsioni dell'OCSE, diffuse nell'*Interim Economic Outlook* del 21 settembre, indicano un andamento ancora più debole della crescita globale, prevista rallentare al 2,9 per cento nel 2016, più debole rispetto al 2015, mentre per il 2017 la crescita dovrebbe migliorare solo lievemente al 3,2 per cento, rimanendo comunque ben al di sotto degli standard storici. Il quadro delle variabili esogene sottostanti la Nota di aggiornamento risulta dunque, nel complesso, meno favorevole rispetto a quanto ipotizzato in primavera.

Per ciò che concerne specificamente l'Area dell'Euro, la Nota riporta i più recenti dati congiunturali forniti da Eurostat, che registra una crescita del PIL dell'Area nel secondo trimestre dell'anno in corso dello 0,3 per cento – ad un ritmo più contenuto rispetto alla crescita dello 0,5 per cento del precedente trimestre – sostenuta dalle esportazioni nette e dal contributo ancora positivo della domanda interna, sebbene più modesto rispetto al trimestre precedente. La crescita del prodotto interno lordo si è normalizzata nel secondo trimestre, dopo il forte rialzo del periodo precedente, con andamenti tuttavia differenziati tra i vari Paesi dell'Area.

La crescita del PIL reale è aumentata sul trimestre precedente nei Paesi dell'Est e in Spagna (+0,8 per cento in entrambi i trimestri), mentre è rimasta invariata in Francia e in Italia e risulta in rallentamento in Germania (+0,4 per cento dopo il +0,7 per cento del primo trimestre). Nel complesso, la fase di rallentamento registrata nel secondo trimestre delinea, in prospettiva, una crescita più contenuta dell'area rispetto alle attese.

Con riferimento all'andamento dell'economia italiana, per quanto riguarda il quadro macroeconomico, la Nota di aggiornamento 2016 rivede il quadro macroeconomico tendenziale e programmatico, evidenziando un peggioramento delle prospettive di crescita dell'economia italiana, in considerazione del nuovo contesto internazionale meno favorevole, nonché, per quanto concerne il quadro programmatico, della politica economica e fiscale che il Governo intende impostare per i prossimi anni con la legge di bilancio per il 2017. In particolare, la Nota di aggiornamento presenta, in analogia con il DEF 2016, due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico, coerenti con lo scenario aggiornato riguardante le variabili esogene internazionali. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente che — precisa la Nota — include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette per il 2017 e 2018. Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017. Le due previsioni, che coincidono dunque per l'anno in corso, si differenziano gradualmente negli anni successivi, in relazione alle future misure di politica fiscale.

Come già sopra ricordato, la Nota di aggiornamento al DEF 2016 distingue, per le previsioni macroeconomiche, tra uno scenario tendenziale e uno programmatico che, fermo restando le assunzioni relative al quadro macroeconomico internazionale, differiscono per le assunzioni relative alle

misure economiche che il Governo intende assumere con la prossima manovra di finanza pubblica.

Con riferimento alle previsioni tendenziali, la Nota ridimensiona le stime della crescita del PIL per il 2016, che scende dall'1,2 per cento del DEF di aprile allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica. Nei primi due trimestri dell'anno, infatti, il PIL, dopo aver registrato un incremento dello 0,3 per cento, ha fermato la sua crescita registrando una variazione congiunturale nulla nel secondo trimestre. Il rallentamento è da porre in relazione ad un indebolimento della domanda interna, ad una minore dinamica sia dei consumi sia degli investimenti, nonostante il miglioramento della domanda estera netta. Segnali di indebolimento del ciclo economico emersi negli ultimi mesi, inducono la Nota a ritenere che anche nella seconda parte del 2016 la crescita sarà modesta, prospettandosi variazioni congiunturali oscillanti tra un decimo e due decimi di punto di PIL.

In considerazione del nuovo quadro internazionale e delle nuove informazioni sull'andamento dell'economia italiana in atto, la Nota rivede al ribasso la previsione di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, allo 0,6 per cento rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF di aprile. Per il 2018 e il 2019, invece, viene confermata la previsione di crescita del PIL, contenuta nello scenario tendenziale, rispettivamente all'1,2 e 1,3 per cento.

La Nota precisa che le previsioni aggiornate del quadro tendenziale sopra riportate, che incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente, tengono conto degli effetti sull'economia degli aumenti di imposte indirette (cosiddette «clausole di salvaguardia») per il 2017 e 2018. Nel quadro tendenziale sono presenti, tuttavia — precisa ancora la Nota — anche il taglio dell'imposizione fiscale sulle imprese di capitali, operativo da gennaio 2017, e altre misure di stimolo

alla crescita che sono state approvate con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) che la Nota afferma saranno confermate.

Rispetto alle nuove previsioni tendenziali, l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), nella lettera di validazione del quadro macroeconomico tendenziale, ha espresso alcune considerazioni sul quadro previsionale della Nota per gli anni successivi al 2017, vale a dire il 2018 ed il 2019, evidenziando la presenza di significativi fattori di rischio (in particolare la crescita reale del PIL si situa nel 2018 al di sopra del limite superiore del quadro previsivo UPB e, nel 2019, al di sopra del valore mediano previsivo).

Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi presentato nella Nota include, come già ricordato, l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017.

Il profilo della attuale manovra indicata nella Nota avrebbe un impatto positivo sulla crescita del 2017 di 0,4 punti percentuali rispetto alla previsione tendenziale.

Nel nuovo quadro programmatico si evidenzia, infatti, una crescita del PIL per il 2017 all'1,0 per cento, superiore all'andamento indicato nel quadro tendenziale della Nota (0,6 per cento).

Il nuovo obiettivo di PIL si pone comunque al di sotto del PIL programmatico previsto dal DEF di aprile, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento.

Il tasso di crescita previsto per i due anni successivi è di 1,3 per cento nel 2018 e 1,2 per cento nel 2019, in entrambi i casi 0,2 punti percentuali al di sotto della previsione programmatica del DEF, a causa di un abbassamento della crescita prevista dell'economia mondiale e del commercio internazionale.

La Nota sottolinea che la crescita programmatica dell'economia italiana nel 2017 e negli anni seguenti riportata nel documento ha carattere prudenziale, in quanto non considera la possibilità di

innalzare l'indebitamento netto per il 2017 fino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL.

Dal punto di vista macroeconomico, le misure di maggiore impatto della manovra programmata, sono indicate nella disattivazione delle clausole di salvaguardia previste dalla precedente legge di stabilità per il 2016 e dei relativi aumenti di imposte. Si tratta, in particolare, di una ipotesi di clausole di salvaguardia sulle aliquote IVA ed altre imposte indirette per un ammontare di circa 15,1 miliardi nel 2017, e poco meno di 19,6 miliardi negli anni successivi.

Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2017 e allo 0,1 per cento nel 2018 e 2019.

La Nota in esame presenta un aggiornamento del quadro di finanza pubblica incorporando, per l'esercizio 2015, i dati di preconsuntivo diffusi dall'Istat con il Comunicato del 23 settembre scorso. Tali dati confermano la stima del deficit al 2,6 per cento del PIL già indicata nel DEF (aprile 2016), in riduzione rispetto al saldo registrato per il 2014 (3,0 per cento). Contribuiscono al risultato del 2015 un avanzo primario pari all'1,5 per cento e una spesa per interessi pari al 4,2 per cento del PIL.

Soffermandosi quindi in primo luogo sul quadro tendenziale, si rileva preliminarmente che la Nota di aggiornamento presenta le previsioni aggiornate, basate sulla legislazione vigente, relative al periodo 2016-2019 riviste – rispetto a quelle del precedente Documento – sulla base della revisione del quadro macroeconomico, dei risultati dell'attività di monitoraggio della finanza pubblica e degli effetti dei provvedimenti successivi alla presentazione del DEF 2016.

La Nota precisa che complessivamente i provvedimenti adottati determinano effetti cumulati netti pressoché neutrali.

La revisione delle stime appare quindi essenzialmente riconducibile all'aggiorna-

mento del quadro macroeconomico, caratterizzato dal rallentamento delle prospettive di crescita di breve periodo rispetto al DEF di aprile, nonché ai risultati dell'attività di monitoraggio della finanza pubblica.

Le nuove previsioni di finanza pubblica a legislazione vigente confermano l'andamento complessivo di miglioramento del saldo di indebitamento netto, che passa dal 2,4 per cento del PIL nel 2016 all'1,6 per cento nel 2017 e allo 0,8 per cento nel 2018, per attestarsi sostanzialmente sul pareggio nel 2019.

Rispetto al precedente quadro previsionale, si evidenziano marginali variazioni per l'esercizio in corso (dal 2,3 al 2,4 per cento del PIL), mentre la revisione appare più consistente negli esercizi successivi con riduzioni del saldo di indebitamento – rispetto alle stime di aprile – di 0,2 punti percentuali nel 2017 e di 0,5 nel 2018. Per il 2019 la revisione determina l'annullamento dell'avanzo (0,4 per cento del PIL), già indicato nel DEF.

Tale andamento è determinato essenzialmente da corrispondenti revisioni al ribasso dei valori dell'avanzo primario in percentuale del PIL, previsti comunque in costante miglioramento, dall'1,5 nel 2016 al 3,4 per cento nell'ultimo esercizio di previsione.

Questo andamento del saldo primario contribuisce in modo prevalente al percorso di riduzione dell'indebitamento netto tendenziale, mentre la spesa per interessi evidenzia miglioramenti più contenuti, con un'incidenza sul PIL che passa dal 4 per cento del 2016 al 3,4 per cento nel 2019; le nuove stime confermano essenzialmente le previsioni del Documento di aprile, fatte salve differenze dell'ordine dello 0,1 per cento annuo nel periodo 2017-2019.

L'indebitamento netto strutturale (calcolato al netto delle misure *una tantum* e depurato della componente ciclica del saldo) – che risulta pari a 0,8 per cento in rapporto al PIL nei dati di preconsuntivo riferiti al 2015 – registra un peggioramento nella previsione per il 2016 (attendendosi all'1,4 per cento), per poi eviden-

ziare un graduale miglioramento negli esercizi successivi, raggiungendo valori prossimi al pareggio (-0,2) nell'ultimo anno di previsione, in coerenza con l'andamento previsto per il saldo nominale.

Con riferimento alla pressione fiscale, la Nota afferma che, nel 2015, la pressione fiscale si mantiene al livello del 2014 (43,4 per cento), mentre nel 2016 si riduce di 0,8 punti percentuali (42,6 per cento del PIL). La Nota precisa che il gettito tributario, nell'esercizio in corso, è atteso crescere ad un tasso inferiore a quello dell'economia. Pertanto, la pressione fiscale, stimata in aprile in 42,8 per cento del PIL, viene rideterminata nella predetta misura del 42,6 per cento del PIL.

Nel 2017 la pressione fiscale presenta un lieve rialzo (42,8 per cento) per poi stabilizzarsi intorno al valore del 42,7 per cento in rapporto al PIL nel 2018 e nel 2019.

La Nota evidenzia che, scontando da tale valore gli effetti del « bonus di 80 euro », oggetto di diversa classificazione contabile, l'indicatore scende al 42,1 per cento nel 2016 per attestarsi intorno al 42,2 per cento negli esercizi successivi.

Per quanto attiene all'andamento della spesa nell'arco temporale considerato dalla Nota di aggiornamento, i dati relativi all'incidenza rispetto al PIL delle voci del conto economico evidenziano un'incidenza complessiva della spesa che, al netto degli interessi, si riduce dal 46,2 per cento del PIL (dato di preconsuntivo 2015) al 43,5 per cento nel 2019. Contribuiscono a tale andamento le spese primarie correnti, la cui incidenza sul PIL si riduce progressivamente nel periodo di previsione, attestandosi nel 2019 al 40,3 per cento rispetto al valore di 42,1 per cento del 2015 (-1,8 per cento). Per le spese in conto capitale, la corrispondente riduzione risulta pari allo 0,9 per cento (da 4,1 a 3,2 punti percentuali).

Sulla base dell'articolo 10-bis della legge di contabilità, la Nota presenta poi, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche ed al nuovo quadro tendenziale di

finanza pubblica, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quinquennio 2015-2019 e, in particolare, il percorso di avvicinamento all'obiettivo medio periodo. Rammenta, in proposito, che, con le risoluzioni del 27 aprile 2016 approvate in occasione del DEF 2016, le Camere avevano autorizzato il Governo a rinviare l'obiettivo di pareggio strutturale al 2019.

Preliminarmente si evidenzia che, in relazione ai contenuti obbligatori (ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 196 del 2009), la Nota di Aggiornamento del DEF indica, in valore assoluto, gli obiettivi di saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato in termini di competenza e di saldo netto da finanziare in termini di cassa.

Il primo saldo è determinato nel limite massimo di -40,5 miliardi nel 2017 (indebitamento netto massimo del 2,4 per cento), -28,1 miliardi nel 2018 e -9,7 miliardi nel 2019.

Il corrispondente SNF in termini di cassa è determinato nel limite massimo di -103,9 miliardi nel 2017, -78,3 miliardi nel 2018 e -58,1 miliardi nel 2019.

Nel 2016, si evidenzia un saldo dell'indebitamento netto programmatico al -2,4 per cento (rispetto al -2,3 per cento del DEF), in miglioramento di 0,2 punti percentuali di PIL rispetto al -2,6 per cento del 2015, per poi evidenziarsi un ulteriore calo al -2,0 per cento (-1,8 per cento nel DEF) nel 2017 e al -1,2 per cento (-0,9 per cento nel DEF) nel 2018.

L'orizzonte 2016-2019 conferma il raggiungimento del sostanziale pareggio solo nel 2019, prevedendosi che l'indebitamento netto si attesterà in tale anno su di un valore solo lievemente di segno negativo (-0,2 per cento) rispetto alle previsioni del DEF che segnalavano addirittura un accreditamento (0,1 per cento).

Dal confronto tra l'indebitamento netto tendenziale e indebitamento netto programmatico si evidenzia come, nell'oriz-

zonte previsionale 2017-2019, i vincoli posti dai saldi tendenziali vengano leggermente allentati al fine di incrementare i saldi programmatici. Difatti l'indebitamento netto tendenziale è previsto al -2,4 per cento del PIL nel 2016, al -1,6 per cento nel 2017, al -0,8 per cento nel 2018 e allo 0,0 per cento nel 2019, mentre l'indebitamento netto programmatico è pari al -2,4 per cento del PIL nel 2016, al -2,0 per cento nel 2017, al -1,2 per cento nel 2018 e al -0,2 per cento nel 2019.

In termini assoluti, con riferimento al PIL nominale stimato per le annualità, tali variazioni percentuali si sostanziano in un maggior indebitamento netto per circa 6,8 miliardi di euro nel 2017, 7 miliardi di euro nel 2018 e 3,6 miliardi di euro nel 2019. Si consideri a riguardo che il peggioramento dei tendenziali nel triennio 2017-2019 rispetto ai dati del DEF di aprile amplifica la portata di tali variazioni.

L'*output gap*, che misura il differenziale tra PIL effettivo e potenziale, evidenzia un profilo evolutivo in miglioramento, evidenziando una costante riduzione, atteso che il dato previsionale passa dal -3,5 per cento del 2015, al -2,5 per cento del 2016, al -1,7 per cento del 2017 e al -0,7 per cento nel 2018, per poi annullarsi nel 2019 ultimo anno dell'orizzonte di previsione. Analoga dinamica è seguita dalla componente ciclica che passa dal -1,3 per cento del 2016, al -0,9 per cento nel 2017 e al -0,1 per cento del 2018, per poi annullarsi nel 2019.

Si ricorda che nel DEF dello scorso aprile viene formulata, per il 2016, una richiesta di flessibilità - per tener conto di significative riforme strutturali - nella misura di 0,1 punti percentuali, che va ad aggiungersi a quella per 0,4 punti, già formulata, in ragione della medesima clausola delle riforme strutturali, nel DEF 2015.

Inoltre, nel DEF è richiesta un'ulteriore deviazione pari a 0,3 punti percentuali di PIL, per tenere conto della spesa nazionale per gli investimenti in progetti cofinanziati dall'UE (clausola degli investimenti).

La richiesta complessiva ammonta quindi a 0,8 punti percentuali, rimodulata nella misura dello 0,75 per cento per tener conto dei limiti imposti dalle decisioni europee.

Il DEF 2016 ha inoltre evidenziato l'esigenza di qualificare sia l'inconsueto afflusso dei rifugiati sia la gravità della minaccia terroristica come eventi eccezionali, al di fuori del controllo del Governo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1466/97, tali da giustificare una deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, in base alla normativa europea richiamata. È stato quindi richiesto che l'aggiustamento verso l'obiettivo a medio termine non tenesse conto dei costi supplementari legati alle misure di sicurezza e all'emergenza migranti, computati, rispettivamente, nella misura dello 0,06 e dello 0,04 per cento del PIL nel 2016, per un totale di 0,1 punti percentuali di prodotto.

La Raccomandazione del Consiglio UE del 12 luglio 2016 indica l'esigenza di limitare la deviazione temporanea dall'aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine all'importo pari complessivamente allo 0,75 per cento del PIL, concesso per gli investimenti e l'attuazione delle riforme strutturali, subordinando tale deviazione ad una serie di condizioni, tra cui la necessità di riprendere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2017 e di conseguire un aggiustamento annuo di bilancio verso l'obiettivo di bilancio a medio termine pari allo 0,6 per cento del PIL o più nel 2017. Per quanto attiene alla qualificazione quali eventi eccezionali richiesta per le spese del 2016 connesse all'emergenza migranti e all'emergenza sicurezza, il Consiglio fa presente che la valutazione finale, anche per gli importi ammissibili, sarà effettuata nella primavera del 2017 sulla base dei rilevamenti di dati forniti dalle autorità italiane.

La Nota di aggiornamento in esame e l'annessa Relazione al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243

del 2012, non prefigurano una specifica ulteriore richiesta di flessibilità, pur facendo riferimento all'esigenza di usufruire di eventuali margini consentiti dalla normativa europea.

In particolare, infatti, secondo la Nota di aggiornamento, il Governo intende operare, ove necessario, ulteriori interventi per l'emergenza sisma, la messa in sicurezza del patrimonio abitativo e del territorio e la gestione del fenomeno migratorio. In considerazione delle pressanti necessità che il Paese deve fronteggiare, l'obiettivo di indebitamento potrebbe essere innalzato sino ad un massimo dello 0,4 per cento del PIL, secondo quanto indicato nella Relazione al Parlamento allegata. Tale Relazione inoltre precisa che, fatta salva la disciplina di bilancio il Governo, considerato il prolungamento della fase di debolezza dell'economia ed i segnali di ripresa ancora non pienamente consolidati, intende mettere in campo ulteriori misure di supporto al sistema economico, utilizzando pienamente i margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo.

Quindi, nel prefigurare i contenuti del disegno di legge di bilancio 2017, la predetta Relazione afferma che, per fronteggiare la necessità di sostenere interventi straordinari per le finalità già illustrate – considerate le rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese – il Governo richiede al Parlamento l'autorizzazione a utilizzare, ove necessario, ulteriori margini di bilancio sino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL per il prossimo anno. In tal caso, l'indebitamento netto potrà pertanto ulteriormente aumentare nel 2017 per un importo massimo di 7,7 miliardi di euro (che include gli effetti degli interventi correlati alla messa in sicurezza del territorio e a gestire il fenomeno migratorio). Conseguentemente il saldo netto da finanziare programmatico potrà collocarsi fino a 40,5 miliardi di euro nel 2017, in termini di competenza, e di 103,9 miliardi in termini di cassa.

La Relazione illustra il nuovo percorso di avvicinamento all'Obiettivo di Medio

Termine (OMT). A riguardo il Governo si impegna ad assicurare la ripresa del percorso di avvicinamento all'OMT dal 2018, prevedendo una riduzione del deficit strutturale di 0,5 punti percentuali di PIL. Si ricorda che la Nota 2016 aggiorna il percorso di avvicinamento all'OMT senza modificare l'obiettivo di sostanziale pareggio di bilancio in termini strutturali al 2019. Il disavanzo strutturale calcolato secondo la metodologia dell'Unione Europea scenderebbe dall'1,2 per cento del 2016 allo 0,7 per cento nel 2018 e quindi a 0,2 nel 2019.

Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto debito/PIL, è previsto che nel 2016 tale rapporto si attesti al 132,8 per cento (+0,4 per cento rispetto al DEF di aprile). Tale esito scaturisce da una più contenuta evoluzione del PIL nominale (+1,8 per cento anziché 2,2 per cento) e da una significativa contrazione delle entrate da privatizzazioni, solo parzialmente sterilizzate da numerosi collocamenti di titoli statali sopra la pari, in virtù dell'andamento decrescente dei tassi d'interesse. D'altronde, il fabbisogno del settore pubblico è stimato in linea rispetto al valore previsto ad aprile.

La Nota prosegue affermando che il rapporto debito/PIL inizia a ridursi dal 2017 (al 132,5 per cento, rispetto al 130,9 per cento previsto nel DEF di aprile), sulla base di stime più favorevoli del PIL nominale e del fabbisogno pubblico, rispetto alla situazione attuale e non già alle previsioni di primavera, per raggiungere nel 2019 il 126,6 per cento, attraverso un percorso di rientro progressivamente più accelerato, in virtù di un ritorno a livelli di crescita più vicini alla stima primaverile.

La Nota tratta anche l'applicazione della regola del debito prevista dalla *governance* economica europea. Si ricorda che la regola del debito è stata introdotta nell'ordinamento europeo dal c.d. *Six pack* ed è poi stata recepita dall'ordinamento nazionale con la legge di attuazione del principio del pareggio di bilancio (legge n. 243 del 2012).

Nel 2016, al termine di un periodo triennale di transizione (2013-2015) av-

viato con l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi avvenuta nel 2012, per l'Italia la regola del debito è entrata a regime. Il rispetto della regola è valutato, basandosi interamente su dati « storici » notificati dall'Istat, verificando il percorso di convergenza del rapporto « debito/PIL » verso il *benchmark* più favorevole che, nel caso del nostro paese, è quello *forward-looking*.

In concreto, affinché la regola sia rispettata, con riferimento all'anno 2016 la stima del livello dell'indicatore nell'anno t+2 (dunque 2018) deve essere pari o inferiore al *benchmark*, analogamente, in relazione al 2017, tale verifica viene condotta sul 2019.

Sia con riferimento al 2016 che al 2017 si osserva un gap nel raggiungimento del *benchmark forward-looking* per il rispetto della regola del debito che, dunque, risulta non rispettata.

Tuttavia il Governo ritiene che, anche in questa fase, continuino a persistere una serie di fattori rilevanti che giustificano la deviazione del rapporto debito/PIL rispetto alla dinamica prevista dalla regola. A supporto di tale valutazione, nella Nota vengono riportati due casi precedenti (2014 e 2015) di deviazioni eccessive rispetto al *benchmark* che, pur dando luogo all'elaborazione da parte della Commissione di un rapporto *ex* articolo 126, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono state valutate dalla Commissione, a seguito dell'analisi dei fattori rilevanti, come non significative e quindi non tali da determinare l'apertura di una procedura per deficit eccessivi.

In conclusione ricorda che, sulla base di quanto previsto dai regolamenti europei, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche presentate nella Nota sono sottoposte alla validazione dell'Ufficio parlamentare di bilancio, costituito nell'aprile 2014 secondo quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio del bilancio. Lo scenario macroeconomico tendenziale ha già ottenuto la validazione dell'UPB il 26 settembre 2016, mentre il

quadro programmatico non è stato validato positivamente poiché l'UPB ha riscontrato un eccessivo ottimismo delle previsioni ufficiali per il 2017. In particolare l'UPB ha trasmesso i suoi rilievi critici al MEF evidenziando che, in assenza di una revisione coerente con tali rilievi del quadro programmatico pubblicato nella Nota di aggiornamento, non è possibile per il medesimo UPB procedere a una validazione positiva. Nell'audizione del 4 ottobre 2016 presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato il Ministro dell'economia e delle finanze ha confermato il quadro programmatico per il 2017 che prevede una crescita reale del PIL all'1 per cento, sulla base della consapevolezza che questo è il risultato della valutazione degli impatti sul tasso di crescita delle misure che saranno comprese nella legge di bilancio 2017. Il Ministro ha quindi invitato a considerare che tutte queste informazioni non erano disponibili allorché l'UPB o altri previsori hanno effettuato le loro stime, confidando che alla luce di tali informazioni supplementari si possa colmare il *gap* previsionale. Auspica pertanto che questo risultato possa essere realizzato prima della conclusione dei lavori in Commissione.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 15.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che nella odierna seduta antimeridiana la Commissione bilancio ha espresso il parere sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 9 del provvedimento, essendosi il Governo riservato un supplemento di istruttoria sulle proposte emendative riferite ai rimanenti articoli, ed in particolare sugli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03 nonché Colletti 10.04, fermo restando il parere contrario già espresso dal Governo stesso sull'articolo aggiuntivo Sisto 10.010.

Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia preliminarmente come gli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03 e Colletti 10.04 non risultano assistiti da apposita relazione tecnica volta a suffragare la quantificazione degli oneri nei medesimi indicata. Tanto premesso, esprime su di essi parere contrario in considerazione del fatto che, oltre alla mancata verifica della corretta quantificazione degli oneri, essi individuano la copertura finanziaria degli oneri stessi a valere sulle risorse del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, fa presente che – per quanto il suddetto Fondo rechi risorse cospicue, in particolare alla luce del rifinanziamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2016, approvato definitivamente dal Senato nella mattina di oggi – tale Fondo è destinato a fronteggiare quelle

esigenze indifferibili che dovessero verificarsi nel quadro della legislazione vigente nel corrente esercizio finanziario e pertanto il suo impiego con finalità di copertura previsto dalle proposte emendative in commento appare tecnicamente non sostenibile, posto che le medesime recano interventi normativi di carattere innovativo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) lamenta l'incoerenza tra quanto testé precisato dal Viceministro Morando e le valutazioni espresse dal rappresentante del Governo sui medesimi articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03 nonché Colletti 10.04 nel corso della odierna seduta antimeridiana, laddove il Viceministro Zanetti aveva indicato quale motivazione della contrarietà di fondo sugli stessi la sostanziale incapienza del Fondo in questione. Ritiene, peraltro, che le nuove, diverse motivazioni adottate dal Viceministro Morando a sostegno del parere contrario sui predetti articoli aggiuntivi appaiono comunque pretestuose e basate esclusivamente su di una pretesa impraticabilità dal punto di vista tecnico, laddove a suo avviso dietro di esse si cela in realtà la volontà politica del Governo di non dare corso agli interventi contenuti nei citati articoli aggiuntivi, pur unanimemente ritenuti urgenti sul piano della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria. In tale contesto, considera ancor più indifferibile l'accoglimento della specifica richiesta già più volte formalmente avanzata in precedenti occasioni dal gruppo MoVimento 5 Stelle volta a consentire l'accesso diretto da parte dei singoli parlamentari alle banche dati concernenti le disponibilità dei fondi e degli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato, ciò tanto più in ragione dell'approssimarsi della nuova sessione di bilancio.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che, anche qualora la Commissione bilancio dovesse esprimere un parere contrario sugli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03, Colletti 10.04, tale deliberazione non avrebbe alcun effetto preclusivo ai fini del successivo esame degli stessi da parte

dell'Assemblea, non trattandosi nel caso presente di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che, in assenza di una specifica relazione tecnica, non risulta al momento possibile assentire la quantificazione degli oneri recati dai predetti articoli aggiuntivi, fermo peraltro rimanendo che il Fondo in parola risulta utilizzabile al solo fine di fronteggiare esigenze indifferibili che si manifestassero in corso della gestione nel quadro della legislazione vigente, diversamente configurandosi l'inidoneità della predetta modalità di copertura.

Maino MARCHI (PD), nel prendere atto delle considerazioni svolte dal Viceministro Morando in merito alla inidoneità della copertura finanziaria recata dagli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03 e Colletti 10.04, ribadisce tuttavia l'esigenza di affrontare quanto prima, ed eventualmente già nell'ambito della prossima legge di bilancio, il tema ineludibile delle carenze di organico del personale dell'amministrazione giudiziaria.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa presente che gli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03, Colletti 10.04 sono per l'appunto finalizzati alla risoluzione della delicata problematica da ultimo richiamata dal deputato Marchi, ribadendo come il parere contrario manifestato dal Governo sugli stessi, nonostante risultino corredati di una puntuale quantificazione degli oneri e della indicazione della relativa copertura finanziaria, rifletta la mancata volontà politica da parte del Governo medesimo di affrontare efficacemente tale tema. Preso atto delle considerazioni svolte dal Viceministro Morando in merito alla presunta inesattezza della quantificazione degli oneri, chiede pertanto al Governo di predisporre una relazione tecnica sui predetti articoli aggiuntivi.

Il Viceministro Enrico MORANDO manifesta la propria disponibilità a farsi carico di tale richiesta.

Rocco PALESE (Misto-CR) ricorda che gli articoli aggiuntivi Ferraresi 10.02 e 10.03 nonché Colletti 10.04 sono stati presentati presso la Commissione di merito sin dal 21 settembre scorso e che pertanto le necessarie verifiche dal punto di vista finanziario avrebbero potuto avere luogo nel cospicuo lasso di tempo da allora intervenuto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti al disegno di legge C. 4025-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2016 recante Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, riferiti agli articoli da 10 a 12 contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 10.02, 10.03, 10.04 e 10.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) preannunzia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Atto n. 322.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.

Atto n. 334.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il

rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Atto n. 336.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per

l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori.

Atto n. 335.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

Nuovo testo C. 3666 e abb.

Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici.

Testo unificato C. 106 e abb.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente della Banca popolare di Milano, Mario Anolli (*Svolgimento e conclusione*) 70

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 75

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 72

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 76

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM (2016) 461 final (*Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) 72

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente della Banca popolare di Milano, Mario Anolli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Mario ANOLLI, *Presidente della Banca popolare di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) e Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ai quali risponde Mario ANOLLI, *Presidente della Banca popolare di Milano*.

Svolgono ulteriori considerazioni e quesiti i deputati Gregorio GITTI (PD), Marco CAUSI (PD) e Domenico MENO-RELLO (SCpI), ai quali risponde Mario ANOLLI, *Presidente della Banca popolare di Milano*.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Fragomeli, nella precedente seduta di esame ha già illustrato il contenuto del provvedimento, ed

ha formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, diversamente da quanto inizialmente indicato, l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Bilancio, nella riunione odierna ha deciso di rinviare la conclusione dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, inizialmente prevista per domani, a martedì 11 ottobre prossimo.

Federico GINATO (PD), *relatore*, alla luce dell'andamento del dibattito in corso presso la Commissione Bilancio sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo. Si riserva quindi di formulare una proposta di parere, che sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione nella giornata di lunedì 10 ottobre prossimo, salve eventuali integrazioni che potranno essere apportate nella seduta di martedì.

Ferdinando ALBERTI (M5S) ritiene che, prima di concludere l'esame della Nota, sia necessario attendere le correzioni rese evidentemente necessarie dai rilievi espressi su di essa dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per martedì 11 ottobre.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito di quanto emerso in occasione della precedente seduta di esame, ha chiesto alla Banca d'Italia di esprimere le sue considerazioni sullo schema di decreto, attraverso un'apposita audizione ovvero in forma scritta. A seguito di tale richiesta la Banca d'Italia ha trasmesso alla Commissione un documento scritto contenente le sue valutazioni sullo schema di decreto, documento che è stato già inviato via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nella giornata di martedì.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, ricorda di aver già formulato, nel corso della precedente seduta di esame, una proposta di parere favorevole con un'os-

servazione (*vedi allegato 2*), che ritiene di ribadire.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 15.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 15.35.

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM (2016) 461 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n.345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il Regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016) 461 final), la quale è diretta a promuovere i Fondi europei per i *venture capital* (EUVECA) ed i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EU-SEF).

Ricorda in primo luogo come la proposta si inserisca nel più ampio contesto del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali, mirante a ridurre la frammentazione dei mercati e a incrementare l'offerta di capitali alle imprese attraverso alla creazione di un autentico mercato unico.

In particolare, vengono prospettate alcune modifiche alla disciplina vigente (rispettivamente, il regolamento (UE) n. 345/2013 per fondi EUVECA, e il regolamento 346/2013 per i fondi EUSEF) dirette a offrire agli operatori del settore nuove occasioni di investimento e alle imprese, specie se innovative o a carattere sociale, più ampie opportunità di avvalersi del supporto che può essere offerto dal *venture capital*.

Al riguardo rammenta come il *venture capital* abbia costituito uno dei fattori decisivi per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo statunitense e per promuovere iniziative contraddistinte da un forte carattere innovativo (in particolare, le *start up*) ovvero che si collocavano alla frontiera tecnologica.

Attraverso l'investimento nella forma del *venture capital* viene realizzata una partecipazione azionaria, generalmente temporanea, minoritaria e finalizzata, attraverso il contributo di *know how* non solo finanziario, allo sviluppo dell'impresa, all'aumento del suo valore ed alla possibilità di realizzazione di un elevato *capital gain*.

Ricorda che la denominazione « EUSEF » si riferisce, invece, ai fondi per l'imprenditoria sociale.

A tale proposito segnala come, in base alla vigente normativa europea, l'imprenditoria sociale persegue obiettivi sociali quale scopo societario piuttosto che mirare al massimo profitto. Si tratta di un settore in crescita, che incide già per il 10 per cento di tutte le imprese europee e offre 11 milioni di posti di lavoro retribuiti. Nonostante i frequenti contributi pubblici, gli investimenti privati provenienti dai fondi che investono in imprese sociali sono essenziali per il loro successo. Tali fondi, secondo la normativa attuale, devono destinare almeno il 70 per cento dei propri investimenti all'imprenditoria sociale.

Il settore del *venture capital* in Europa appare significativamente sottodimensionato: i fondi di *venture capital* europei rappresentano, infatti, soltanto lo 0,03 per cento del PIL dell'UE, mentre gli omologhi

statunitensi rappresentano lo 0,14 per cento del PIL USA. Anche sul piano della consistenza si registra uno scarto rilevante: la dimensione media dei fondi di *venture capital* europei è nel 2014 ammontava a 70 milioni di euro, inferiore del 30 per cento rispetto alla dimensione media di un fondo americano.

Tra i Paesi dell'UE, l'Italia, è al quarto ultimo posto (0,002 per cento del PIL) seguita da Bulgaria, Romania e Grecia.

Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dai competenti uffici della Camera, segnala inoltre che, nonostante i progressi maturati negli ultimi anni, la distanza del mercato del *venture capital* italiano rispetto alla media europea rimane significativa: il mercato italiano è il più piccolo (sia in termini di ammontare investito sia in termini di imprese finanziate) tra i principali mercati europei: tra il 2012 e il 2014, mentre la Francia ha riservato alle imprese innovative 1,7 miliardi di euro, il Regno Unito 1,8 miliardi, la Germania quasi 2 miliardi, l'Italia si è fermata a 259 milioni.

Proprio allo scopo di rimediare a tale grave ritardo, il Governo ha preannunciato l'inserimento nella prossima legge di stabilità di alcune misure riconducibili a un Piano nazionale « Industria 4.0 », dirette a sviluppare il settore del *venture capital*, tra le quali la detassazione dei *capital gain* su investimenti a medio/lungo termine e la nascita di fondi di *venture capital* dedicati a *start-up* 4.0 in collaborazione con la Cassa Depositi e Prestiti ed Invitalia.

Venendo più in dettaglio ai contenuti della proposta di regolamento, osserva come essi sembrano corrispondere agli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea.

In primo luogo infatti, si interviene ampliando l'ambito dei soggetti che possono svolgere le attività di *venture capital* a livello europeo. In base ai due regolamenti vigenti, solo i gestori al di sotto di una certa soglia (500 milioni di euro) possono fruire, a seguito di apposita registrazione presso lo Stato membro « home », del passaporto comunitario e della denominazione EUVECA ed EUSEF.

Per usufruire della denominazione EUVECA o EUSEF per la commercializzazione dei fondi gestiti, il gestore deve registrarsi presso l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine (in Italia, la Banca d'Italia, sentita la CONSOB), ai fini del rilascio del relativo « passaporto ».

In secondo luogo, la proposta intende allargare il novero dei potenziali beneficiari delle attività di *venture capital*, attualmente limitate alle imprese che possiedono contemporaneamente i seguenti tre requisiti: non essere negoziate in un mercato regolamentato; impiegare meno di 250 dipendenti; avere un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un bilancio annuale totale non superiore a 43 milioni di euro.

La proposta di regolamento in esame modifica il quadro normativo vigente mediante una legislazione armonizzata, per rimuovere, con riferimento ai profili che ne costituiscono l'oggetto, le difformità di regolazione tuttora esistenti tra i diversi Stati, difformità che ostacolano le potenzialità di un effettivo mercato interno, limitano la circolazione transfrontaliera dei prodotti, rendono disomogeneo il livello di protezione degli investitori nell'UE e comportano costi e adempimenti disomogenei a carico dei soggetti gestori dei fondi.

Tra le modifiche più significative recate dalla proposta di regolamento, segnala pertanto quanto segue:

la disposizione che consente anche ai grandi organismi di investimento collettivo (che la disciplina vigente esclude), il cui portafoglio supera i 500 milioni di euro, di utilizzare le denominazioni « EUVECA » e « EUSEF »;

vengono parzialmente semplificati le procedure e i requisiti per richiedere la registrazione dei fondi EUVECA ed EUSEF da parte dei suddetti gestori di organismi di investimento collettivo: la registrazione dei fondi per il *venture capital* qualificati sarà valida nell'intero territorio dell'Unione e consentirà di commercializzare tali fondi con le denominazioni « EUVECA » ed EUSEF » in tutta l'Unione; al riguardo segnala come la riduzione degli

oneri amministrativi possa costituire un elemento decisivo per promuovere lo sviluppo del settore, stante il fatto che le norme nazionali con le quali è stata data attuazione alla vigente disciplina europea prevedono una procedura piuttosto articolata, che chiama in causa le competenze di due autorità di controllo (Banca d'Italia e CONSOB) con conseguente moltiplicazione degli adempimenti e dei costi;

viene ampliato lo spettro delle attività ammissibili per gli EUVECA, includendovi anche le imprese non quotate in mercati regolamentati che impiegano fino a 499 addetti o le piccole e medie imprese quotate su un mercato di crescita (in Italia, l'apposito mercato AIM della Borsa italiana);

viene affidato all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) il compito di predisporre i progetti norme tecniche di regolamentazione per la determinazione dei fondi propri sufficienti (che attualmente, per fondi delle stesse dimensioni, possono oscillare, da uno Stato membro all'altro da 6.500 a 125.000 euro): i progetti di norme tecniche sarebbero poi adottati dalla Commissione tramite atti delegati;

le autorità competenti degli Stati membri ospitanti non potranno imporre commissioni né altri oneri per la commercializzazione transfrontaliera dei fondi EUVECA ed EUSEF, che attualmente, oscillano tra i 300 e i 3 mila euro, a seconda dei Paesi membri;

verrebbe costituita una banca dati, gestita dall'ESMA, che dovrebbe includere informazioni, accessibili a tutti, riguardanti tutti i gestori dei fondi EUVECA ed EUSEF, nonché i fondi che essi commercializzano: tale disposizione appare presumibilmente diretta a favorire la più ampia informazione agli operatori e ai soggetti potenzialmente interessati ad avvalersi di EUVECA o di EUSEF.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati. C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3945, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009 »;

considerata la rilevanza strategica dell'Accordo, il quale consentirà di raffor-

zare i rapporti economici tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi dell'Africa centrale, favorendo la crescita economica e sociale di questi ultimi;

sottolineato come lo sviluppo dei Paesi africani costituisca un elemento fondamentale per rispondere alle problematiche poste dai flussi migratori provenienti da tale area,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Atto n. 325);

segnalata la grande rilevanza del predetto regolamento (UE) n. 1024/2013 (cosiddetto regolamento SSM), il quale innova in modo molto significativo il riparto di competenze tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali sul settore bancario, attribuendo alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, inclusi i poteri in materia di: rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche; vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali; vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario; vigilanza su base consolidata o supplementare; risanamento e intervento precoce;

rilevato come, in linea generale, i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE nei confronti degli intermediari più rilevanti (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona) in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività

delle attività transfrontaliere, per i quali la vigilanza ordinaria è affidata a Gruppi di vigilanza congiunti (GVC), mentre nei confronti degli altri intermediari i poteri sono invece esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti, fermo restando inoltre che sono comunque sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate;

evidenziato come il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) costituisca il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti;

sottolineata, in tale contesto, la necessità di procedere in tempi rapidi anche all'istituzione e alla completa implementazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, oggetto della proposta di regolamento COM(2015)586 e della Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria » COM(2015)587, in quanto tale passaggio costituisce un elemento fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinare l'attivazione del predetto sistema all'introduzione di ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

condivisa la scelta del Governo, motivata da esigenze di chiarezza e di organicità, di adeguare alle previsioni del predetto regolamento SSM la disciplina nazionale relativa alle competenze della Banca d'Italia e alla ripartizione di poteri tra la Banca centrale europea e la stessa Banca d'Italia, nonché di eliminare le norme interne non più compatibili con la nuove disposizioni europee, sebbene il citato regolamento SSM risulterebbe direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri anche in assenza di un atto di recepimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale sostituisce il comma 8 dell'articolo 19 del Testo unico bancario (TUB), prevedendo che la Banca d'Italia debba dare notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in quanto Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), delle domande di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, valuti il Governo se tale previsione risulti compatibile con la normativa comunitaria in

materia, atteso che il nuovo assetto dei poteri di vigilanza introdotto dal regolamento SSM ha attribuito alla sola Banca centrale europea la competenza in via esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche europee (sia significative sia meno significative e indipendentemente dalla provenienza dei potenziali acquirenti) e impedisce agli Stati membri di attribuire competenze ad altre autorità nazionali (fermo restando che le autorità di vigilanza nazionali rimangono responsabili per la ricezione delle domande di autorizzazione, per la loro valutazione e per l'invio alla stessa BCE di una bozza di proposta di autorizzazione/diniego): pertanto la normativa europea non giustifica più la previsione di una comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze delle istanze ricevute dalla Banca d'Italia, non essendo più questa comunicazione funzionale all'esercizio di alcun potere, nonché in quanto la previsione di un obbligo di comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze così generalizzato travalicherebbe i compiti di supervisione del Ministro stesso (attraverso l'alta vigilanza del CICR) e non risulterebbe connesso a poteri regolamentari, apparendo quindi anche lesivo del segreto di ufficio come configurato dal diritto europeo.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, Allegato I e Annesso. Doc. LVII, n. 4-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
AVVERTENZA	82

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella seduta di ieri il collega D'Ottavio aveva svolto la sua relazione.

Gianna MALISANI (PD) sottolinea l'importanza degli atti di ratifica degli accordi internazionali, che non costituiscono mai occasioni di mera *routine*, specialmente in un momento come questo che pone davanti agli occhi di tutti l'entità del flusso migratorio. Ricorda quanto affermato proprio oggi dal presidente della Commissione europea, Juncker, circa la necessità di lanciare un'«offensiva di investimenti» per l'Africa per risolvere il problema dei profughi. L'accordo con la Turchia sta funzionando, ma occorre affrontare le cause delle migrazioni, migliorando le condizioni economiche del continente africano. Il Presidente Juncker ha valutato poco concreti i risultati del vertice di Bratislava e ha invitato gli stati europei a integrare lo stanziamento di 44 miliardi già disposto dall'Unione europea. Conclude ribadendo ai colleghi che non bisogna

trattare gli atti di ratifica come semplici atti dovuti.

Umberto D'OTTAVIO (PD), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, Allegato I e Annesso.

Doc. LVII, n. 4-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricordato che nella seduta di ieri la collega Malpezzi aveva svolto un'ampia relazione, comunica che, durante la seduta antimeridiana dell'Assemblea, il gruppo Sinistra Italiana-SEL ha chiesto che le Commissioni di merito, che stanno esaminando per la parte di competenza la Nota di aggiornamento al DEF, non concludano la loro discussione finché la Commissione Bilancio non avrà deciso come determinarsi a seguito dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio, che (come forse è noto ai colleghi) ha offerto talune valutazioni differenti rispetto a quelle contenute nella nota predetta. Deve però osservare che le decisioni della Conferenza dei Capigruppo, secondo le quali la Nota di aggiornamento al DEF sarà esaminata in Assemblea a partire da martedì 11 ottobre 2016, non sono state per ora modificate. Sicché, la Commissione Bilancio è impegnata – a quanto risulta in questo momento – a concludere il proprio compito referente entro domani. È per questi motivi che aveva ritenuto opportuno inserire all'ordine del giorno di ieri e di oggi la discussione sull'argomento. In mancanza di diverse indicazioni da parte degli organi della programmazione dei lavori dell'Assemblea, tale tempistica rimane ferma,

salve eventuali decisioni diverse della Commissione cultura circa gli aspetti di propria competenza.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) ribadisce quanto il suo gruppo ha chiesto stamane in Assemblea. Si rammaricherebbe molto se una legittima richiesta di un gruppo di opposizione non fosse accolta, tanto più che la Commissione bilancio non ha nemmeno incardinato la discussione sulla Nota di variazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive integralmente l'intervento della collega Pannarale.

Giuseppe CIVATI (Misto-AL-P) perderà la sfida della sintesi con il collega Palmieri: sicché, nell'aderire alla richiesta della collega Pannarale, puntualizza che non si tratta di un'istanza ostruzionistica, ma di una legittima richiesta di chiarimenti sul merito.

Gianluca VACCA (M5S) si associa, anche perché se la Commissione si esprimesse oggi mostrerebbe uno zelo eccessivo.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, richiamandosi ai contenuti esposti nella seduta di ieri, si domanda come possa influire sulla discussione la polemica che ha preso a pretesto le valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio che non hanno a che fare con le parti della Nota di variazione al DEF che competono alla Commissione cultura. In mancanza di circostanziate obiezioni sul merito delle sue considerazioni, non vede ostacoli alla conclusione dell'esame nella seduta di oggi.

Maria COSCIA (PD) non ritiene fondate le motivazioni addotte per la richiesta di rinvio. Vorrebbe sentire interventi sul merito, approfondire il quale sarebbe più proficuo. Si rimette quindi al prosieguo della discussione per tirare le conclusioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) crede che fosse proprio questo il senso dell'intervento della deputata Pannarale: aspettare ad esprimere un parere, ma intanto discutere nel merito. Peraltro, il fatto politico intervenuto è di significato difficilmente trascurabile e non può essere conculcato il diritto delle opposizioni di svolgere la propria funzione.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) sottoscrive, a sua volta, quanto detto dal deputato Palmieri.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) crede che una via mediana tra l'accogliere una richiesta di rinvio della discussione e il respingerla *tout court* possa essere quella di discutere compiutamente della Nota oggi e di rinviare il voto ad altra seduta, anche perché l'Ufficio parlamentare di bilancio non ha investito delle proprie difformi vedute profili di competenza della Commissione cultura. Del resto, si tratta di una situazione inedita, dovuta a procedure derivanti dall'applicazione di nuove regole.

Giuseppe CIVATI (Misto-AL-P) si rallegra di essere «superato a sinistra» dai colleghi Buttiglione e Palmieri.

Gianna MALISANI (PD) si associa ai rilievi della collega Malpezzi. Sottolinea che le questioni relative alle variazioni del PIL, in una misura più o meno contenuta di quanto affermato nella Nota, non riguardano la Commissione cultura. Ritiene che gli investimenti nel settore della cultura possano offrire uno stimolo importante alla crescita economica. A tale riguardo reputa che il Governo dovrebbe mettere in campo maggiori risorse per interventi decisi e mirati nell'ambito dei beni culturali e di recupero del territorio, piuttosto che per le cosiddette «grandi opere».

Gianluca VACCA (M5S) preferisce evitare di fare considerazioni sul quadro macroeconomico e sugli aggiustamenti che il Governo ha dovuto fare sui dati che aveva prospettato con il DEF che

evidenziano il fallimento delle politiche per la crescita annunciate e attuate finora. La Nota di aggiornamento del DEF somiglia più a un opuscolo pubblicitario che a un documento tecnico: contiene frasi propagandistiche e dati decisamente vaghi. Afferma di volersi soffermare su due aspetti specifici, il primo dei quali riguarda il ritardo nella pubblicazione del bando per il corso-concorso per dirigenti scolastici (cui ha fatto cenno anche la Ministra Giannini nel corso della recente audizione presso la Commissione). È difficile credere che il bando possa essere pubblicato, come promesso, entro la fine dell'anno tenuto conto che siamo già nel mese di ottobre. Il secondo punto che intende affrontare attiene alle deleghe. Anche per l'emanazione dei relativi decreti è stata prospettata la fine di quest'anno come termine ultimo, ma perché ciò possa avvenire, considerati i tempi tecnici per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari, dovrebbero essere messe tutte all'ordine del giorno del prossimo Consiglio dei Ministri. Nella Nota si continua a parlare di assunzioni e del passaggio di 60.000 cattedre dall'organico di fatto a quello di diritto. Se questo passaggio fosse stato attuato a tempo debito, non ci sarebbe stata la necessità di prevedere un organico per il potenziamento che si sta rivelando inutile per il regolare funzionamento degli istituti scolastici. Da ultimo, rileva che la Nota non contiene dati concreti su università ed enti di ricerca e ancora nulla sul fondo per il merito. Conclude affermando che il suo gruppo voterà per un parere negativo.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) evidenzia che costituisce motivo di soddisfazione ma, allo stesso tempo, anche di preoccupazione, vedere affidato lo sviluppo economico europeo e dell'Italia all'area Industria 4.0 come prioritaria per la ricerca applicata. Ritiene che questo non debba servire assegnare risorse all'industria, ma a rendere più efficiente il Paese. Invita a porre maggiore attenzione alle procedure e ai meccanismi di assegna-

zione di risorse europee, perché poterne fruire può avere un grande impatto sul sistema economico. Affronta quindi la questione dei dottorati, rilevando che piuttosto che attivare nuovi corsi di laurea, sarebbe preferibile, come già avviene in molti paesi europei, prevedere più *master* presso le aziende che sono sempre più allineate delle università ai grandi cambiamenti economici che si susseguono. Pone infine due questioni all'attenzione dei colleghi, la prima delle quali consiste in un invito al monitoraggio degli effetti delle misure che vengono adottate e la seconda, di natura contabile, riguarda gli investimenti in ricerca. A tale riguardo ritiene che la relativa spesa debba essere trattata diversamente da quella di natura corrente, ma considerata alla stregua di una spesa per investimenti. Consapevole della difficoltà di questo tema, ritiene utile interessarne il Governo.

Bruno MURGIA (Misto) formula alcune osservazioni in relazione alla prassi di consegnare al Parlamento e al Paese dati che poi vengono puntualmente smentiti in fasi successive. Rileva la scarsa crescita del PIL che riflette l'inutilità di alcune recenti misure del Governo quale quella del contributo di 80 euro per i redditi al di sotto di 24.000 euro nonché quella del *bonus* di 500 euro per i diciottenni.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, apprezza gli interventi che hanno reso la discussione appassionata, ma intende operare un «distinguo». Le sollecitazioni dei colleghi avrebbero una loro ragionevolezza se si stesero svolgendo l'esame del disegno di legge di bilancio. La Nota di aggiornamento, sulla quale la Commissione è chiamata ad esprimere un semplice parere, contiene dati specifici rispetto ai quali non si hanno margini di manovra. È d'accordo con i suggerimenti formulati dalla collega Malisani a proposito dei maggiori investimenti nel settore dei beni culturali e del turismo che potranno costituire un valido spunto in sede di esame della manovra finanziaria.

Ritiene che il lavoro della Commissione, nei tempi più recenti, si sia concentrato soprattutto sul settore della scuola, consentendo di arrivare all'emanazione di un provvedimento che si può criticare ma che ha anche prodotto ottimi risultati. Forse si sarebbe dovuta riservare la stessa attenzione anche all'Università e alla ricerca e, a questo proposito, reputa che le osservazioni del collega Buttiglione possano essere riprese nel corso dell'esame della legge di bilancio. Invita il collega Vacca ad approfondire quanto emerge dalla lettura della Nota di aggiornamento, dalla quale si evince il notevole lavoro svolto, soprattutto nel settore dell'istruzione, tanto che è stata ritirata una delle raccomandazioni dell'Unione europea concernenti proprio le misure da attuare per la riforma del settore scolastico.

Milena SANTERINI (DeS-CD) rileva che nella Nota di aggiornamento non c'è traccia delle misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica che hanno preso avvio proprio in attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 107 del 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ascoltato il dibattito sui profili, sia procedurali sia contenutistici, precisa che, se la Commissione bilancio non ha iniziato ancora l'esame della Nota di variazione, ciò è ben spiegabile con l'opportunità di attendere l'espressione dei pareri delle Commissioni consultive. Invita la relatrice a predisporre una proposta di parere, che crede ragionevole sottoporre alla valutazione e al voto dei colleghi nella seduta di domani, 6 ottobre 2016. In mancanza di obiezioni, rinvia il seguito dell'esame.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

C. 1230 Tentori, C. 1510 Costantino, C. 1944 Bruno Bossio, C. 2324 Roccella, C.

2585 Valeria Valente, C. 2667 Chimienti, C. 2783 Vezzali, C. 3022 Malisani, C. 3423 Castiello e C. 3975 Centemero.

COMITATO RISTRETTO

Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali.

C. 2950 Ascani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso, Vasco Errani. *(Svolgimento e conclusione)* 83

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 e allegati. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione)* 84

ALLEGATO 1 *(Proposta di parere)* 86

ALLEGATO 2 *(Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle)* ... 88

ALLEGATO 3 *(Parere approvato dalla Commissione)* 92

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici COM(2016) 482 final *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)* 84

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso, Vasco Errani.

(Svolgimento e conclusione).

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito).

Vasco ERRANI, *Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per porre quesiti o formulare osservazioni, il presidente Ermete REALACCI, Enrico BORGHI (PD), Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), Patrizia TERZONI (M5S), Angelo CERA (AP), Filiberto ZARATTI (SI-SEL), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Luciano AGOSTINI (PD), Tommaso GINOBLE (PD), Maurizio BARADELLO (DeS-CD) e Roberto MORASSUT (PD).

Vasco ERRANI, *Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso*, fornisce ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario Vasco Errani per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 e allegati.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni e con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Enrico BORGHI (PD) *relatore*, formula una proposta di parere con condizioni e con osservazione (*vedi allegato 1*).

Raffaella MARIANI (PD) invita il relatore a valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere un'indicazione circa la necessità che siano emanati al più presto i decreti attuativi del « collegato ambientale ».

Federica DAGA (M5S) avverte che il suo gruppo ha formulato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*).

Enrico BORGHI (PD) *relatore*, condividendo il rilievo formulato dall'onorevole Mariani, riformula la proposta di parere con condizioni e con osservazione già presentata (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni e con osservazione del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 ottobre 2016 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici COM(2016) 482 final.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 settembre 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi, in vista del prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo, ad indicare agli uffici l'elenco dei soggetti che si intenda audire, al fine di sottoporlo al vaglio dell'Ufficio di presidenza della Commissione.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, fa presente l'opportunità di procedere all'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico, nonché di rappresentanti del CIPE e di alcuni istituti di ricerca.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita a considerare che le audizioni e l'esame del documento in titolo dovranno comunque concludersi in tempo utile prima del prossimo vertice di Marrakech.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice*, reputa fondamentale l'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche al fine di verificare che la

proposta di regolamento sia conforme agli obiettivi assunti dal nostro Paese con l'Accordo sul clima di Parigi. Ritiene altresì necessario approfondire se e come l'Italia intenda rispettare l'obiettivo di limitare ad 1,5 gradi l'aumento della temperatura terrestre (obiettivo dal quale ci stiamo attualmente discostando), come sancito dal citato Accordo di Parigi, giudicando utile a tal riguardo acquisire la posizione di rappresentanti di ISPRA ed ENEA.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinviando all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la decisione in merito alle audizioni da svolgere, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 5 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 e allegati. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.**PROPOSTA DI PARERE**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso);

considerato che:

non è stata attuata la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) nei tempi previsti dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015 (nota come collegato ambientale), in quanto scaduti il 2 agosto 2016;

la Nota di aggiornamento prevede un rafforzamento generale degli incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, nell'ambito dei quali rientrano le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, che hanno consentito di attivare quote importanti di investimenti negli ultimi anni;

andrebbero rese stabili e strutturali le predette detrazioni, includendovi ed estendendo in maniera permanente anche il consolidamento statico ed antisismico degli edifici, anche alla luce di quanto accaduto a seguito dei recenti eventi sismici, dando così seguito ai diversi atti di indirizzo approvati dalla Commissione e alle indicazioni che la stessa Commissione ha dato in tal senso in occasione dell'esame di diversi provvedimenti;

per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente, la Nota di aggiornamento prevede, come già prospettato nel DEF 2016, che è in fase di definizione un provvedimento legislativo (c.d. *Green Act*),

contenente misure in materia di fiscalità ambientale, economia circolare, energie rinnovabili e mobilità, da adottare entro il 2017;

andrebbe pertanto attentamente valutata la necessità che le misure previste nel *Green Act* trovino più opportunamente collocazione nell'ambito della prossima legge di bilancio, al fine di garantirne un'attuazione già a partire dal prossimo anno, stante che l'adozione di un autonomo disegno di legge nel 2017 rischierebbe, dati i tempi tecnici di esame da parte delle due Camere, di non portare a una definitiva approvazione nella legislatura in corso;

il Parlamento europeo ha recentemente ratificato l'Accordo di Parigi sul clima raggiunto all'ONU nel dicembre 2015 e anche l'Italia si appresta a dare esecuzione a tale ratifica;

andrebbe attentamente valutata la necessità di prevedere azioni e misure volte a dare attuazione agli obiettivi fissati dal richiamato Accordo di Parigi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) siano rese stabili le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica (cd. *ecobonus*), includendo in maniera permanente in tali interventi anche il consolidamento antisismico degli edifici ed estendendole alle imprese;

2) si preveda l'inserimento in un apposito capitolo della prossima legge di

bilancio delle misure volte al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, che il Governo intende invece presentare con il cosiddetto *Green Act* da approvare entro il 2017;

3) si prevedano azioni volte ad attuare gli obiettivi fissati dall'Accordo collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

e con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di attuare la delega per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nei tempi previsti dal cronoprogramma delle riforme, contenuto nella Nota, ossia entro il 2017, o anticipando l'attuazione entro tempi plausibili.

ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 e allegati. (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso).**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La VIII Commissione,

esaminata per le parti di competenza la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis), premesso che:

la Nota di aggiornamento rimodula gli indici di finanza pubblica, a causa di un ritmo insoddisfacente della ripresa; secondo il Governo il rallentamento dell'economia è imputabile al peggioramento delle prospettive di crescita del prodotto a livello internazionale e alla modesta crescita del commercio mondiale, che a loro volta hanno determinato una alta propensione al risparmio ed una insufficiente propensione all'investimento;

il Governo sostiene di aver perseguito « il delicato equilibrio tra sostegno alla crescita e consolidamento delle finanze pubbliche, al fine di non scaricare sulle generazioni successive il peso del debito elevato accumulato negli anni passati », mentre in effetti il bonus fiscale è stato finanziato in buona parte con l'aumento del deficit, con conseguente innalzamento debito pubblico;

il deficit, previsto nella misura del 2,3 per cento nel DEF 2016, si attesta al 2,4 per cento, per scendere al 2 per cento nel 2017; giova sottolineare che il DEF 2016 aveva già corretto il deficit per il 2017 a -1,8 per cento rispetto a -0,8 per cento della Nota al DEF 2015; con la Nota in esame, in seguito alla mancata crescita del PIL nel 2016, nella misura prevista nel DEF 2016, si registra un ulteriore peggioramento pari allo 0,2 per cento per il prossimo anno;

secondo le previsioni della BCE dell'8 settembre scorso, il PIL dell'area euro crescerà dell'1,7 per cento per il 2016 e dell'1,6 nel 2017 e 2018;

secondo i rilievi della Banca d'Italia, la battuta di arresto della crescita in Italia nel secondo trimestre è collegata alla stagnazione della domanda interna;

alla luce del quadro sopra descritto, si ritiene che il Governo con la presente Nota adotti proiezioni troppo ottimistiche per la crescita del PIL nel 2017, valutata nell'1 per cento, rispetto all'1,4 previsto nel DEF 2016, nell'1,3 nel 2018 e nell'1,2 per cento nel 2019, ossia 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni del DEF 2016;

il tendenziale di crescita del PIL sarebbe di 0,6 punti percentuali, ma con le misure di sostegno in programma, il Governo è convinto di poter mantenere la crescita programmata sul valore dell'1 per cento;

l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha valutato il documento ed espresso un esito non positivo del processo di validazione del quadro programmatico 2017 e, in particolare, delle stime di crescita del PIL per il prossimo anno, sia in termini reali che nominali; secondo l'Ufficio, infatti, le stime appaiono contrassegnate da un eccesso di ottimismo; le valutazioni effettuate dal panel UPB portano ad ipotizzare rilevanti scostamenti in eccesso della crescita reale e nominale anche per il 2018;

si esprimono forti dubbi sulla possibilità che l'Unione europea accolga la richiesta del Governo di utilizzare ulteriori

marginii di flessibilità nell'ordine di uno 0,4 per cento del PIL per il prossimo anno, giustificato dalla lenta crescita a livello internazionale, dal problema dell'immigrazione di massa, dagli impegni finanziari connessi alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, nonché per la realizzazione del programma di messa in sicurezza degli edifici, progetto « Casa Italia », che avrebbe dovuto essere già attivato molti anni fa, quando negli ultimi anni gli stanziamenti e gli investimenti per ridurre i rischi idro-geologici hanno subito tagli e ridimensionamenti, nonostante l'esigenza di riduzione del rischio idrogeologico sia da tempo considerata una priorità;

il debito pubblico peggiora di 0,4 punti nel 2016 rispetto alle previsioni del DEF 2016, e si attesta al 126,6 per cento rispetto al 123,8 per cento secondo la previsione di aprile;

per quanto attiene alle competenze della Commissione VIII:

vanno stigmatizzate le ragioni evidenziate dall'Esecutivo in base alle quali si è proceduto alla soppressione e alla riorganizzazione del Corpo forestale e l'assorbimento di esso nell'Arma dei carabinieri; infatti tale accorpamento, diversamente da quanto sostenuto dall'Esecutivo, è destinato a ridurre l'efficienza e la presenza sul territorio di forze di polizia ambientale altamente specializzate; il rischio concreto è che venga compromessa l'azione di presidio del territorio svolto dal CFS, nonché le efficaci attività di polizia giudiziaria da esso svolte a partire dalla « terra dei fuochi » a fronte di risparmi di spesa non sufficientemente chiari;

in ordine alla semplificazione della SCIA, il Governo sostiene che il decreto legislativo di prossima emanazione sia strumento idoneo per superare le criticità emerse dalla concreta applicazione dell'istituto; a dire il vero, preoccupano diverse previsioni contenute nello schema di decreto legislativo in corso di approvazione, laddove si consente ad un soggetto pro-

prietario o che abbia altrimenti in disponibilità un sito, di esonerarsi unilateralmente, seppur a determinate condizioni, dal ruolo di responsabile della contaminazione, e dunque dagli obblighi di bonifica e ripristino ambientale di un sito contaminato;

il Governo ha, inoltre, evidenziato i propri interventi per rimuovere gli ostacoli alla concorrenza ad oggi contenuti nel disegno di legge annuale sulla concorrenza; va preliminarmente segnalata la lentezza con cui l'Esecutivo sta portando avanti questo provvedimento — che è attualmente in seconda lettura presso il Senato e sarà necessaria almeno una terza lettura — dopo oltre un anno dalla sua presentazione; l'approvazione di tale provvedimento appare infatti auspicabile almeno nella parte in cui si operano delle novelle alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 tese a garantire una maggiore concorrenza nella gestione degli imballaggi, escludendo il monopolio di fatto del CONAI; come noto, dopo aver estromesso un primo pacchetto di norme per garantire la concorrenza nel mercato degli imballaggi, ad oggi, nonostante le ripetute sollecitazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato permangono situazioni caratterizzate da conflitto di interesse e mancanza di concorrenza, con notevole disagio per i comuni in relazione ai maggiori oneri da essi sopportati per la raccolta differenziata dei rifiuti;

nel documento in esame è altresì annunciata la prossima pubblicazione del DPCM che individua la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio e degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani da realizzare per coprire il fabbisogno residuo; si tratta, ad avviso degli scriventi, dell'ennesima pubblicità ad interventi non solo emergenziali e lesivi dei principi comunitari in tema di rifiuti a partire dall'osservanza della gerarchia nel trattamento dei rifiuti, al principio di prossimità e autosufficienza; come

noto, il provvedimento in oggetto lungi dal rappresentare una mera ricognizione, ha immediatamente dato per acquisita la necessità di ulteriore impiantistica senza considerare gli obiettivi di riciclo effettivo di materia;

in tema di *green economy* il documento rinnova la volontà da parte dell'Esecutivo di procedere sulla via dell'economia circolare a partire dalla predisposizione e dell'aggiornamento entro il 2016 della strategia nazionale di sviluppo sostenibile; a tale riguardo appare censurabile che il Governo, nell'ambito di una propria programmazione, non si sia dotato di una autonoma strategia per la bioeconomia dopo che la Commissione europea, nel 2012, attraverso una propria strategia per indirizzare l'economia europea verso un più ampio e sostenibile uso delle risorse rinnovabili, ha stabilito un piano d'azione per realizzare un'economia post-petrolio, fondata sull'utilizzo di fonti rinnovabili ed in grado di generare nuovi posti di lavoro altamente qualificati;

nel documento, inoltre, si fa riferimento al Piano Nazionale della Cronicità che disciplina le modalità di assistenza e tutela dei pazienti affetti da malattie croniche, al fine di favorire il buon funzionamento delle reti assistenziali e la continuità assistenziale, grazie a una forte integrazione tra l'assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale e le cure specialistiche; a tale proposito andrebbe valutata l'opportunità di creare appositi sezioni del piano dedicate alle patologie connesse all'inquinamento delle matrici naturali a seguito di attività antropica, come tristemente evidenziato dai dati sanitari recentemente diffusi in merito alla situazione epidemiologica nelle aree in prossimità dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto;

nella parte conclusiva della Nota di aggiornamento si fa riferimento ai dati relativi allo *stock* di decreti attuativi ereditati dal 2014, ora in riduzione, nonché al trend positivo in tema di auto-applicatività dei provvedimenti di legge; a tale riguardo,

non può essere trascurata la circostanza che appare ancora alto il tasso dei decreti attuativi non emanati a partire dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come in relazione al nuovo decreto sugli appalti; il numero di tali decreti non ancora emanati resta a avviso degli scriventi eccessivamente penalizzante per l'efficacia dei provvedimenti, restando preclusa la possibilità di valutarne l'effettiva adeguatezza;

la nota riafferma, apprezzabilmente, il superamento del piano infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo e il contestuale riferimento al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e individua risorse importanti – 12,6 miliardi di euro approvati con delibera CIPE – per interventi finalizzati prevalentemente alla cosiddetta «cura del ferro», attraverso finanziamento del Contratto di Programma RFI, interventi su ferrovie regionali, messa in sicurezza delle ferrovie concesse, sistema di reti metropolitane, ma appare discrasica rispetto alle recenti affermazioni del Presidente del Consiglio sulla realizzabilità del Ponte sullo Stretto di Messina, il cui impegno finanziario assorbirebbe da un terzo alla metà delle risorse individuate con la delibera CIPE;

la nota si limita a citare il terribile evento sismico che ha colpito il centro Italia la notte del 24 agosto come fattore determinante la variazione in negativo del quadro macroeconomico, ma non indica gli strumenti e le risorse con i quali il Governo intende affrontare sia l'emergenza, sia l'opera di prevenzione e messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio, troppo spesso annunciata, ma la cui effettiva realizzazione appare ancora molto lontana;

il cronoprogramma indica in stato di avanzamento la proposta di legge sulla riforma della *governance* dei Parchi, la cui approvazione nella stesura attuale comporterebbe un pericoloso arretramento del sistema di tutele delle aree protette;

si ribadisce, coerentemente con quanto affermato in occasione dell'esame della

nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015, che, ad oggi, mancano, iniziative legislative adeguate in settori importanti quali: il dissesto idrogeologico, l'abusivismo edilizio, che affliggono il territorio a cui, non vi è ancora una valida risposta del legislatore; l'avvio di una politica di internalizzazione dei costi ambientali e tassazione dei beni e delle attività inquinanti tale da scoraggiarne in via preventiva l'utilizzo a vantaggio di tecniche gestionali meno impattanti;

nonostante alcuni timidi passi in avanti sull'argomento, il fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane (legge n. 296 del 2006 articolo 1, comma 1121) necessario al finanziamento di accordi di programma per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale appare, ad oggi, ancora insufficiente;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 e allegati. (Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso);

considerato che:

non è stata attuata la delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) nei tempi previsti dall'articolo 70 della legge n. 221 del 2015 (nota come collegato ambientale), in quanto scaduti il 2 agosto 2016;

la Nota di aggiornamento prevede un rafforzamento generale degli incentivi fiscali per il settore privato già previsti da precedenti disposizioni normative, nell'ambito dei quali rientrano le detrazioni fiscali per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica, che hanno consentito di attivare quote importanti di investimenti negli ultimi anni;

andrebbero rese stabili e strutturali le predette detrazioni, includendovi ed estendendo in maniera permanente anche il consolidamento statico ed antisismico degli edifici, anche alla luce di quanto accaduto a seguito dei recenti eventi sismici, dando così seguito ai diversi atti di indirizzo approvati dalla Commissione e alle indicazioni che la stessa Commissione ha dato in tal senso in occasione dell'esame di diversi provvedimenti;

per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente, la Nota di aggiornamento prevede, come già prospettato nel DEF 2016, che è in fase di definizione un

provvedimento legislativo (c.d. *Green Act*), contenente misure in materia di fiscalità ambientale, economia circolare, energie rinnovabili e mobilità, da adottare entro il 2017;

andrebbe pertanto attentamente valutata la necessità che le misure previste nel *Green Act* trovino più opportunamente collocazione nell'ambito della prossima legge di bilancio, al fine di garantirne un'attuazione già a partire dal prossimo anno, stante che l'adozione di un autonomo disegno di legge nel 2017 rischierebbe, dati i tempi tecnici di esame da parte delle due Camere, di non portare a una definitiva approvazione nella legislatura in corso;

il Parlamento europeo ha recentemente ratificato l'Accordo di Parigi sul clima raggiunto all'ONU nel dicembre 2015 e anche l'Italia si appresta a dare esecuzione a tale ratifica;

andrebbe attentamente valutata la necessità di prevedere azioni e misure volte a dare attuazione agli obiettivi fissati dal richiamato Accordo di Parigi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

4) siano rese stabili le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione ed efficienza energetica (cd. *ecobonus*), includendo in maniera permanente in tali interventi anche il consolidamento antisismico degli edifici ed estendendole alle imprese;

5) si preveda l'inserimento in un apposito capitolo della prossima legge di bilancio delle misure volte al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, che il Governo intende invece presentare con il cosiddetto *Green Act* da approvare entro il 2017;

6) si prevedano azioni volte ad attuare gli obiettivi fissati dall'Accordo collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

e con la seguente osservazione:

b) valuti il Governo l'opportunità di attuare la delega per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali nei tempi previsti dal cronoprogramma delle riforme, contenuto nella Nota, ossia entro il 2017, o anticipando l'attuazione entro tempi plausibili, nonché di adottare in tempi rapidi i provvedimenti in attuazione della legge n. 221 del 2015.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 75 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole*) 94

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) 95

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis. (Parere alla V Commissione) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 96

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri 96

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

Nomina n. 75.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in esame, rinviato nella seduta del 28 settembre.

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	28
Votanti	28
Maggioranza	15
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	7

(La Commissione approva).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Anzaldi, Bianchi Nicola, Bordo Franco, Brandolin, Bruno Franco, Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Coppola, Crivellari, Dell'Orco, Di Stefano, Fauttilli, Ferro, Gandolfi, Garofalo, Liuzzi, Mauri, Meta, Minnucci, Mognato, Mura, Pagani, Romano Paolo Nicolò, Spessotto, Tullo.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 settembre.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, propone alla Commissione di rinviare l'esame del provvedimento alla prossima settimana, alla luce della necessità di svolgere approfondimenti istruttori e di proseguire il confronto con le altre forze politiche sulle proposte emendative relative agli articoli 3 e 4, riguardanti le iniziative di informazione e di promozione dell'accesso al servizio di *car pooling* e relative fonti di finanziamento. Ciò al fine di pervenire a un testo massimamente condiviso.

Michele Pompeo META, *presidente*, prende atto della richiesta testé formulata dal relatore, che condivide in quanto orientata a favorire accordi anche con i firmatari della proposta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima settimana.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 15.25.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri.

Michele Pompeo META, *presidente*, apprezzate le circostanze, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico.

C. 1178 Iacono ed altri.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 97

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 100

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 109

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 27 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 settembre il relatore Montroni ha illustrato i contenuti del provvedimento e che è stato chiesto l'intervento di rappresentanti del Ministero dell'interno e del Ministero dello sviluppo economico per rispondere ad alcuni quesiti posti nel corso del dibattito. Comunica altresì che è pervenuta oggi una nota di approfondimento di ANIE — che è in distribuzione — che è stata condivisa con ANCAM e ANICA.

Davide CRIPPA (M5S), ringraziando il Governo per la presenza, intende porre tre questioni specifiche. Richiamato il parere del Consiglio di Stato in merito al ripristino delle commissioni prefettizie con

norma di rango secondario, paventa possibili contenziosi amministrativi a seguito delle modifiche dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame. Per quanto riguarda gli oneri finanziari derivanti dal ripristino delle commissioni prefettizie, ritiene che la mancata corresponsione di qualunque tipo di compenso ai componenti non comporti necessariamente l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato a meno che di tali commissioni facciano parte esclusivamente dipendenti dello Stato, ovvero non si immagini di porre eventuali oneri a carico dei soggetti richiedenti l'abilitazione. Su tale questione specifica ricorda alla Commissione e al Governo come la soppressione delle commissioni prefettizie sia stata disposta dal decreto-legge n. 95 del 2012 sulla cosiddetta *spending review*. Chiede infine al Governo quali misure intenda adottare per garantire un livello di sicurezza adeguato anche per gli ascensori installati prima del 1999.

Il sottosegretario Antonio GENTILE osserva che nel settore della manutenzione degli ascensori in servizio il vigente regolamento n. 162 del 1999 stabilisce che la manutenzione sia affidata a persona munita di certificato di abilitazione rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da sostenersi dinanzi ad apposite commissioni esaminatrici, che però sono state già da alcuni anni soppresse. Venendo meno tali commissioni molte prefetture, in deficit di risorse, hanno sospeso il rilascio di tali abilitazioni. Ciò ha ripercussioni fortemente negative sull'attività di manutenzione degli ascensori, rendendo di fatto impossibile il *turnover* del personale e l'inserimento di nuovi addetti alla manutenzione degli ascensori in servizio. Ritiene che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica risolva questa esigenza reintroducendo la possibilità di costituire le commissioni d'esame in questione, con riproduzione ed aggiornamento in delle disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento (articolo 2, comma 1, lettera *i*). Sottolinea

che il parere del Consiglio di Stato rileva tuttavia su tale punto che «la norma è chiaramente priva di base legale, poiché non rientra né nel contenuto obbligatorio della direttiva, né in quello facoltativo. L'assenza di una base legale non può essere sanata da considerazioni di carattere sistematico, atteso che la disposizione, oltre a disporre l'abrogazione di alcune norme regolamentari, istituisce un nuovo organismo collegiale, non previsto da fonti primarie, in conflitto con la legislazione vigente in materia». Osserva che la previsione rientra in senso lato nel contenuto obbligatorio della direttiva, che rimette ai singoli Stati l'adozione delle disposizioni necessarie per garantire la sicurezza degli ascensori in servizio e, quindi, anche quelle inerenti la loro manutenzione. Sembrerebbe pertanto possibile mantenere nel testo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), che interviene sull'articolo 15 del regolamento con la previsione della reistituzione della commissione di ausilio al prefetto per il rilascio del certificato di abilitazione. Ciò in quanto il regolamento oggi vigente in materia (decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1999) è stato emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400/88 sulla base della specifica previsione contenuta nella legge comunitaria 1995-1997 (legge n. 128/1998) (e poggia quindi sulla base legale costituita dall'articolo 35, comma 2, secondo periodo della legge n. 234/2012, come infatti riconosce il Consiglio di Stato), ed è contemporaneamente un regolamento di semplificazione ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 59/97 (prima legge di semplificazione) con la conseguenza che il potere amministrativo conferito dal legislatore delegante del 1998 è tuttora esercitabile dal Governo a livello regolamentare in via autonoma e potrebbe quindi coprire il vuoto dell'abrogazione della Commissione con un intervento esplicito in proposito.

Rileva che un'ulteriore esigenza che ha accompagnato la predisposizione dell'intervento normativo di recepimento è collegata alla occorrenza di avviare una valutazione della necessità, dei tempi e dei

modi di attuazione della Raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE europea, relativa alla sicurezza degli ascensori in servizio installati anteriormente al 1999, la quale, pur se in termini non vincolanti da punto di vista dell'ordinamento comunitario, intende garantire tendenzialmente il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti di ascensori, sia vecchi che nuovi. Tuttavia, considerato che la proporzionalità e la necessità di un disposizione esplicita in tal senso devono essere necessariamente comparate con gli oneri degli interventi occorrenti a seguito della sua introduzione e che questi sono quantificabili in modo preciso e definitivo soltanto a seguito dei necessari approfondimenti derivanti dagli elementi informativi acquisibili nel corso delle verifiche periodiche degli impianti oggi in funzione, (di circa 700.000 ascensori installati prima del 1999, è stato stimato che circa un terzo presenta problematiche di varia natura) la formalizzazione di un tale intervento di adeguamento agli obiettivi della Raccomandazione 95/216/CE è stata rinviata ad una apposito ed autonomo intervento normativo, che è realizzabile, sempre della veste di regolamento, in conseguenza dei sopra citati approfondimenti tenendo anche conto di quanto segnalato dal Consiglio di Stato circa la necessità e l'urgenza di un tale provvedimento per il diretto collegamento con la « materia attinente all'incolumità pubblica ». Sottolinea infine che su entrambe le questioni è interesse del Governo acquisire le valutazioni delle competenti Commissioni parlamentari.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE sottolinea che la questione di prioritario interesse del Ministero dell'interno riguarda la commissione di ausilio al prefetto nel rilascio dell'autorizzazione alla gestione e controllo nella sicurezza degli ascensori. Rileva che la soppressione di questo organismo è connessa alla *spending review* e non al fatto che fosse considerato un ente inutile. Ciò non ha assolutamente modificato le attribuzioni della prefettura in merito al rilascio di un'abilitazione

molto delicata perché volta ad assicurare l'incolumità delle persone. Osserva che soppressione può essere interpretata almeno sotto un duplice profilo. Fermo restando che è indispensabile un parere di carattere tecnico che non compete alla sfera di attribuzioni tipiche del prefetto, il quale necessita pertanto di un organo ausiliario, la soppressione dell'organo ausiliario per esigenze di risparmio pubblico non fa venire meno l'obbligo di un organo ausiliario tecnico che supporti il prefetto nel rilascio del patentino per lo svolgimento dell'attività di installazione e manutenzione degli ascensori. Aggiunge che il comma 1-bis introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in esame all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 disciplina chiaramente le figure che faranno parte della commissione prefettizia, in coerenza con le esigenze di risparmio di denaro pubblico (si tratta infatti di funzionari dello Stato), non lasciando il prefetto sfornito dell'ausilio tecnico necessario in fase endoprocedimentale per poter giungere a una decisione che consenta il rilascio dei certificati abilitativi. Osservato infine che sarebbe stato meglio che un regolamento attingesse la sua matrice in una norma di fonte primaria, ritiene tuttavia che si possa collocare all'interno della fase endoprocedimentale questa modifica normativa che assicura al prefetto il necessario supporto tecnico rispetto a una competenza rimasta invariata anche dopo l'approvazione dei provvedimenti di *spending review*.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ringrazia i sottosegretari per i loro contributi che hanno chiarito le questioni evidenziate e fornito un prezioso contributo in merito ad alcuni rilevanti aspetti dello schema di decreto in esame.

Davide CRIPPA (M5S) esprime perplessità sui chiarimenti forniti dal sottosegretario Manzione non comprendendo come si possa affermare che nonostante le commissioni prefettizie siano state sopresse le attribuzioni in materia di

rilascio del certificato di abilitazione siano rimaste in capo ai prefetti di fatto privati dell'organismo ausiliario competente.

Il sottosegretario Domenico MANZIONE, nel comprendere le obiezioni del deputato Crippa, osserva che nel quadro generale non è venuta meno la funzione del prefetto nel rilascio dei titoli abilitativi, ma il supporto tecnico per questa attività. Ribadisce che il comma 1-*bis* aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica in esame all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 162 del 1999, dota nuovamente il prefetto di una necessaria struttura di supporto tecnico per il rilascio dei titoli abilitativi.

Girolamo PISANO (M5S), evidenziata la contrastante valutazione del Governo e Consiglio di Stato in merito all'articolo 2, comma 1, lett. *i*) del decreto del Presidente della Repubblica in esame, sottolinea come fra gli operatori del settore vi sia grande attesa per una soluzione che contempi il ripristino delle commissioni prefettizie risolvendo finalmente le gravi problematiche relative al rilascio dei certificati di abilitazione. Esprime infine perplessità sulla scelta di operare tale intervento nell'atto del Governo in esame al di fuori dell'attuazione dei principi di delega piuttosto che prevederlo in un diverso provvedimento quale ad esempio la nuova legge di bilancio.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea come siano senz'altro rilevanti i profili sollevati dai colleghi intervenuti e che è altrettanto evidente la volontà del Governo di individuare la soluzione più adeguata.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, sottolinea positivamente l'attenzione manifestata dai rappresentanti del Governo e il contributo offerto alla Commissione, di cui terrà conto nella proposta di parere, e ribadisce l'urgenza di individuare una soluzione adeguate soprattutto in relazione al rispetto delle norme di sicurezza per gli ascensori installati prima del 1999.

Girolamo PISANO (M5S) chiede al relatore e alla presidenza se sia possibile disporre con un adeguato anticipo della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Atto n. 327.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che lo scorso lunedì 3 ottobre si è concluso il ciclo di audizioni previste e che la Commissione è in attesa della trasmissione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.10.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-*bis*, Allegato I e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) chiede di rinviare l'esame della Nota di aggiornamento dal momento ieri diciassette membri della Commissione Bilancio hanno chiesto che l'esame non sia concluso in Commissione fino a quando il Governo non abbia reso note, sia alla Commissione che all'Ufficio parlamentare di bilancio, le misure dettagliate che saranno previste nel disegno di legge di bilancio e l'impatto che tali misure potranno avere sul tasso di crescita.

Davide CRIPPA (M5S) si associa alla richiesta della collega Ricciatti ritenendo non opportuno iniziare l'esame di un documento che potrà essere modificato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che si può senz'altro procedere alla relazione sul documento assegnato. Assicura che il parere della X Commissione sarà espresso solo dopo che la Commissione Bilancio avrà stabilito il programma dei propri lavori sul documento in esame.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, illustra sinteticamente i contenuti della *Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2016*, presentata dal Governo alle Camere, che rappresenta il documento per la programmazione finanziaria e di bilancio, cui l'articolo 7 della legge n. 196 del 2009, che ha riformato il sistema di contabilità pubblica, ha affidato il compito di aggiornare le previsioni economiche in relazione alle informazioni riviste sull'andamento macroeconomico e di finanza pubblica rispetto a quelle utilizzate per il DEF e di rimettere a punto gli obiettivi programmatici (per tenere conto delle eventuali raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea sull'aggiornamento del Programma di Stabilità) o la loro articolazione.

Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno (ora 27 settembre in base alla

riforma della legge di stabilità), di una *Nota di aggiornamento* del DEF.

L'articolo 10-*bis* della legge di contabilità prevede che la *Nota di aggiornamento* del DEF contenga:

l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo sul Programma di stabilità e al PNR;

l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea;

l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale;

il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale;

l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Allegato I) e la relazione redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 24 dicembre, n. 242 (Annesso).

Nella presente relazione si darà conto sinteticamente degli andamenti tendenziali

macroeconomici, del quadro programmatico e del percorso programmatico di finanza pubblica con particolare attenzione alle materie di competenza della Commissione Attività produttive. Per approfondimenti sulle specifiche tematiche si rinvia al dossier unitario predisposto dal Servizio Studi del Senato, della Camera dei deputati e dal Servizio Bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda il quadro macroeconomico la *Nota* 2016 presenta una revisione al ribasso delle stime sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile, in considerazione dei segnali di indebolimento della congiuntura europea ed internazionale emersi a partire dal secondo trimestre. In relazione alle incertezze che caratterizzano lo scenario internazionale, anche le previsioni di crescita per il 2017 sono ridimensionate. Nel complesso, la *Nota* sottolinea che nello scenario internazionale la ripresa economica fragile, i bassi tassi di inflazione nei Paesi industrializzati e l'incerta dinamica dei mercati emergenti, nonostante una certa stabilizzazione della crescita cinese, continuano a rappresentare fattori di rischio. Pesano inoltre sulle aspettative anche l'incertezza dei risultati delle elezioni negli Stati Uniti e gli effetti di medio termine di difficile quantificazione della *Brexit*. Un'analisi degli effetti dell'uscita del Regno Unito dall'UE sono illustrati nell'apposito *focus* riportato nel Capitolo II.1 della *Nota*, relativo allo scenario macroeconomico internazionale.

La *Nota di aggiornamento* presenta due scenari di previsioni macroeconomiche, uno tendenziale e l'altro programmatico. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia del quadro normativo vigente che – precisa la *Nota* – include gli effetti sull'economia delle clausole di salvaguardia che prevedono aumenti di imposte indirette per il 2017 e 2018.

Lo scenario programmatico incorpora l'impatto sull'economia delle nuove misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017, tra cui la disattivazione delle clausole di salvaguardia e dei

relativi aumenti di imposte. Le due previsioni, che coincidono dunque per l'anno in corso, si differenziano gradualmente negli anni successivi, in relazione alle future misure di politica fiscale.

Relativamente all'anno in corso, la *Nota* ridimensiona le stime della crescita del PIL per il 2016, che scende dall'1,2 per cento del DEF di aprile allo 0,8 per cento, in relazione agli andamenti congiunturali della prima parte dell'anno, che denotano una fase di rallentamento della ripresa economica. L'andamento del PIL continuerà ad essere sostenuto dal contributo positivo della domanda interna, seppure con apporti più modesti rispetto alle aspettative, mentre le esportazioni nette peseranno negativamente sulla crescita del PIL del 2016, per il rallentamento della domanda mondiale. Le indagini congiunturali disponibili mostrano un calo degli indicatori di fiducia delle famiglie rispetto ai valori molto alti di inizio anno, e un calo delle attese sulla produzione e sugli ordinativi.

La *Nota* sottolinea come le condizioni del mercato del credito in Italia stiano migliorando. In particolare, l'offerta di credito al settore privato è gradualmente aumentata nel corso del 2016.

I dati più recenti di fonte Banca d'Italia indicano che la crescita del credito bancario è tornata in terreno positivo dopo quattro anni di contrazione. Trattasi tuttavia di lieve crescita, più evidente per i crediti alle famiglie che alle imprese. Le indagini sia presso le banche, sia presso le piccole e medie imprese (PMI) non finanziarie, indicano che nel periodo 2014-2016 la disponibilità di credito anche per le aziende italiane è gradualmente migliorata.

In considerazione del nuovo quadro internazionale e delle nuove informazioni sull'andamento dell'economia italiana in atto, la *Nota* rivede al ribasso la previsione tendenziale di crescita del PIL per il 2017, contenuta nello scenario tendenziale, allo 0,6 per cento rispetto all'1,3 per cento previsto nel DEF di aprile 2016.

La revisione è legata, come detto, ad un minor trascinarsi positivo dal 2016 e

ad un profilo delle variabili esogene leggermente peggiore per il 2017. Restano immutate le prospettive di crescita per il biennio successivo, per le quali assume meno rilevanza la variazione del quadro internazionale. Il Governo osserva come, nonostante la crescita in Italia sia tornata in terreno positivo dal 2014, il recupero dei livelli di prodotto pre-crisi si sta rivelando più lento di quanto auspicabile. Sulla velocità della ripresa pesa, in larga parte, il peggioramento delle prospettive a livello internazionale, ivi inclusi i possibili effetti della *Brexit*, con riguardo in particolare al tasso di cambio della sterlina. Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2017 e successivi presentato nella *Nota* include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio per il 2017. Nel nuovo quadro programmatico si evidenzia, infatti, una crescita del PIL per il 2017 all'1,0 per cento, superiore di 0,4 punti rispetto all'andamento indicato nel quadro tendenziale della *Nota* (0,6 per cento), ma comunque al di sotto del PIL programmatico previsto dal DEF di aprile, dove l'obiettivo di crescita era fissato per il 2017 all'1,5 per cento. L'impatto dei fattori internazionali sarebbe – chiarisce la *Nota* – solo in parte compensato dall'aspettativa e dall'auspicio che le politiche monetarie e fiscali dell'Area dell'euro rispondano al mutato quadro internazionale tramite un'intonazione più espansiva.

La *Nota* sottolinea che la crescita programmatica dell'economia italiana nel 2017 e negli anni seguenti riportata nel documento ha carattere prudenziale, in quanto non considera la possibilità di innalzare l'indebitamento netto per il 2017 fino a un massimo dello 0,4 per cento del PIL (laddove, in sede europea, vengano accettati ulteriori margini di bilancio). Dal punto di vista macroeconomico, le misure di maggiore impatto della manovra programmatica, sono indicate nella disattivazione delle clausole di salvaguardia previste dalla precedente legge di stabilità per il 2016 e dei relativi aumenti di imposte. Rispetto allo scenario tendenziale, gli effetti delle misure adottate dal Governo per

il rilancio dell'economia, volte ad accrescere la competitività e a sostenere la domanda interna, si tradurrebbero in un aumento del prodotto interno lordo pari allo 0,2 per cento nel 2017 e allo 0,1 per cento nel 2018 e 2019.

Con riferimento all'andamento dei saldi di finanza pubblica la *Nota di aggiornamento* del Documento di economia e finanza 2016 aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quinquennio 2015-2019 e, in particolare, il percorso di avvicinamento all'obiettivo medio periodo. Viene pertanto presentata, allegata alla *Nota*, la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243/2012, (Doc. LVII, n. 4-bis – Annesso) che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo programmatico strutturale (MTO). In particolare il Governo, che nel quadro programmatico di finanza pubblica delineato nella *Nota* indica per il 2017 un obiettivo di indebitamento del 2 per cento di PIL, chiede, con la Relazione al Parlamento, anche di poter utilizzare – in ragione della necessità di sostenere interventi straordinari per gli eventi ivi descritti – un ulteriore margine di bilancio sino ad un massimo di 0,4 punti di PIL, che al momento non è scontato nei saldi. La ripresa del percorso previsto dall'attuale piano di rientro verrà assicurata dal 2018, al fine del raggiungimento del sostanziale pareggio strutturale di bilancio nel 2019, come già previsto nel DEF dello scorso aprile.

Si ricorda che la *Nota* evidenzia nell'anno in corso un saldo dell'indebitamento netto (programmatico e tendenziale) al -2,4 per cento (mentre nel DEF era -2,3 per cento) in miglioramento di 0,2 punti di PIL rispetto al -2,6 per cento conseguito nel 2015, per poi indicare un ulteriore calo dell'indebitamento netto programmatico al -2,0 per cento nel 2017 (-1,8 per cento nel DEF) di 0,4 punti superiore al tendenziale, e infine arrivare al -1,2 per cento (-0,9 per cento nel DEF) nel 2018.

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle riforme, il Governo consi-

dera cruciale per la ripresa della produttività e della competitività il ruolo degli investimenti privati ed in questi termini vengono richiamati alcuni provvedimenti attuativi delle direttrici di *policy* maturate nell'ambito del pacchetto di misure « Finanza per la crescita ».

Il Piano finanza per la crescita trova comunque una sua implementazione nella *Nota di aggiornamento* al DEF, anche attraverso l'inserimento nel cronoprogramma delle riforme, dell'adozione di azioni per il rilancio degli investimenti, con sgravi fiscali per gli investimenti nel capitale delle PMI inserite nel quadro del Piano Industria 4.0.

La Nota di aggiornamento al DEF 2016 – in linea con i rilievi formulati dalle istituzioni europee (cfr. *Country Report* 2016 di marzo scorso) secondo cui la crescita della produttività dipende anche dalla capacità d'innovazione e dal fatto che gli investimenti non siano ancora ripartiti dopo il netto calo registrato durante la crisi con conseguente difficoltà per il recupero della competitività del Paese – annuncia che taluni interventi di Finanza per la Crescita di prossima definizione nel disegno di Legge di Bilancio 2017-2019 si integrano nel Piano « Industria 4.0 » e sono finalizzati a far affluire capitali verso il sistema produttivo, in particolare verso le PMI.

Il Piano Nazionale Industria 4.0 descritto nella *Nota* sviluppa dunque le conclusioni dell'indagine conoscitiva parlamentare su « *Industria 4.0* », condotta dalla Commissione Attività produttive della Camera, con l'obiettivo di concorrere con proposte operative di indirizzo ad una strategia italiana di Industria 4.0 anche attraverso una migliore definizione del quadro normativo necessario a promuoverne la realizzazione. Sulle proposte elaborate contenute nel documento conclusivo, approvato all'unanimità il 30 giugno 2016, si era peraltro già registrata la sostanziale condivisione da parte del Governo.

Le misure oggetto di valutazione sono:

i) il rifinanziamento del « Superammortamento » (introdotto con la legge di

Stabilità 2016) e la sua declinazione in base al tipo di investimento effettuato dalle imprese;

ii) la proroga e il potenziamento del credito d'imposta per la ricerca e sviluppo (decreto-legge n. 145/2013 e Legge di stabilità 2015);

iii) la modifica della detassazione dei premi di produttività;

iv) il rifinanziamento del Fondo di Garanzia per le PMI, con l'avvio di una sua riforma, come peraltro già preannunciato ad aprile scorso nel DEF, in considerazione del ruolo rilevante di tale strumento – riconosciuto anche dalle Istituzioni europee – di facilitazione all'accesso al credito alle PMI (cfr. *Country Report* 2016);

v) alcune misure a favore delle start-up, quali i Piani individuali di risparmio (PIR), ovvero un piano d'incentivo fiscale. Si intende dunque implementare le misure adottate nel 2016, con il D.M. del 25 febbraio che ha esteso al 2016 gli incentivi fiscali per chi investe nelle *start up* innovative.

Solo alcune delle misure predette misure compaiono nella Tabella del cronoprogramma delle riforme, che prevede entro il 2016:

il provvedimento di rilancio degli investimenti con sgravi fiscali per investimenti nel capitale delle PMI (Piano Industria 4.0);

il rifinanziamento del Fondo di Garanzia PMI, con l'avvio di una sua riforma. Il Fondo è stato modificato dalla legge di stabilità 2016 che ha disposto una riserva di almeno il 20 per cento delle risorse disponibili del Fondo alle imprese e agli investimenti localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si ricorda, inoltre, che le *start up* innovative godono già di una procedura semplificata di accesso al Fondo. Il Governo, nella *Nota di aggiornamento*, preannuncia una complessiva riforma delle modalità operative

del Fondo in questione, in base alle quali, seguendo un modello di *rating*, le imprese verranno divise in 5 classi di merito, graduando le coperture in funzione della probabilità di inadempimento. Inoltre, le garanzie verranno focalizzate principalmente sui finanziamenti connessi a investimenti. Sarà dunque abbandonato – come peraltro già preannunciato a giugno scorso dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2015 – il pregresso modello di *credit scoring*;

il rafforzamento delle misure agevolative per *start-up* e PMI innovative.

Il Governo sottolinea inoltre che sono allo studio interventi specifici di finanziamento tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il cui nuovo *Piano industriale 2016-2020* mobilità di risorse (117 miliardi nel periodo) da destinare alle imprese (*venture capital*, innovazione, sviluppo e internazionalizzazione). Cassa depositi, che ha la qualifica, ai sensi della legge di stabilità 2016, di Istituto Nazionale di Promozione nell'ambito dei progetti per il *Piano Juncker*, sarà – secondo quanto stima la *Nota* – in grado di attrarre oltre 100 miliardi di ulteriori fondi, nazionali ed esteri, pubblici e privati. La dotazione sarà principalmente generata da tre fonti: l'accesso alle risorse messe a disposizione da UE e BEI, anche nel quadro del Piano *Juncker* (CDP, dunque, come regia delle iniziative nazionali del Piano *Juncker*); i co-finanziamenti con altri intermediari finanziari, incluse le altre *National Promotional Institution*; l'attrazione di capitali di investitori istituzionali internazionali e italiani sotto forma di interventi stabili.

Tra gli strumenti agevolativi per gli investimenti in beni strumentali (oltre al citato « super ammortamento ») richiamati nella *Nota di aggiornamento*, la c.d. « Nuova Sabatini. Come dimostrano i relativi dati attuativi (100 per cento dei contributi statali prenotati), lo strumento in questione si è dimostrato un efficace sostegno ai nuovi investimenti della micro piccola e media impresa. Il cronoprogramma contenuto nella *Nota di aggiorn-*

amento al DEF, conferma quanto già preannunciato dal Governo nel DEF di aprile, in merito all'adozione delle seguenti misure entro il 2016:

l'estensione delle agevolazioni per le imprese in contratti di rete, e incentivi per specifiche tipologie di rete, quali le reti *green* e internazionali; il supporto ai soggetti catalizzatori e semplificazione normativa;

il Piano Manifattura Italia. Si tratta – affermava il DEF di aprile – di un pacchetto di provvedimenti per favorire la digitalizzazione delle imprese italiane, che include il rafforzamento del quadro normativo dedicato alla R&S, il sostegno all'integrazione e al consolidamento delle filiere industriali italiane, strumenti fiscali che favoriscono le fusioni e incorporazioni tra imprese e l'alta formazione;

l'adozione di un Piano Nazionale anticontraffazione, a tutela delle imprese che proteggono con marchi, brevetti e disegni i propri *asset* intangibili. Tale Piano, negli intendimenti del Governo già esplicitati nel DEF, dovrebbero affiancare strumenti già attivati, quali il Piano Straordinario per il *made in italy* di sostegno all'export e all'attrazione degli investimenti esteri, operativo per il periodo 2015-2017, implementato con ulteriori risorse nella legge di stabilità 2016.

Tra le azioni compiute nella seconda metà dell'anno in corso, la *Nota di aggiornamento* richiama:

il rifinanziamento con delibera CIPE del 1° maggio 2016 e l'assegnazione di 40 milioni alla misura, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, dello strumento agevolativo del cosiddetto « Autoimpiego » destinato per l'80 per cento alle regioni del Sud, che prevede contributi a favore di piccole iniziative imprenditoriali. Il soggetto gestore della misura è la società Invitalia;

la legge delega per la riforma dei Confidi (legge n. 150 del 2016), quale strumento prioritario per sostenere le mi-

cro e piccole nell'accesso al credito. La delega va esercitata entro il 20 febbraio 2017;

la destinazione di una quota del Fondo per la crescita sostenibile – non assistita da garanzie che, a partire dal mese di maggio 2016, può contribuire ai finanziamenti dei programmi di inserimento sui mercati extra UE e alla patrimonializzazione delle PMI esportatrici.

Il Governo riferisce che al 30 giugno 2016, i risultati semestrali di SACE (Gruppo CDP) evidenziano il rafforzamento del ruolo a sostegno della competitività del *Made in Italy* con un significativo incremento delle operazioni concluse nella prima metà dell'anno. Nel secondo quadrimestre del 2016, il programma Italia *Startup Visa*, volto alla semplificazione della procedura di erogazione di visti in favore di imprenditori innovativi non comunitari che intendono aprire una *startup* innovativa in Italia, ha fatto poi registrare un aumento delle candidature del 12,1 per cento rispetto al precedente quadrimestre (settembre-dicembre 2015). Rimane centrale, nella strategia del Governo dichiarata nella *Nota*, il sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese.

Per quanto riguarda la ricerca, la *Nota di aggiornamento* al DEF ricorda che a luglio 2016 il MISE ha dettato le condizioni operative per l'accesso alle agevolazioni per Agenda Digitale e Industria Sostenibile. È inoltre divenuto operativo – con la pubblicazione dei decreti MISE del 1 giugno 2016 per l'erogazione dei 380 milioni di Fondi FESR previsti – l'incentivo per la ricerca e l'innovazione per le PMI meridionali e i professionisti, previsto nel PON imprese e competitività 2014-2020 e diretto a ridurre il divario tra Nord e Sud. Tra le azioni rese operative nella seconda metà del 2016, si ricorda inoltre il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno (legge di stabilità 2016, articolo 1, commi 98-106). Lo strumento è operativo dal 30 giugno 2016 (cd. *Masterplan* per il Mezzogiorno).

La *Nota di aggiornamento* tiene conto delle Raccomandazioni del Consiglio del

12 luglio 2016 sul programma nazionale di riforma 2016 dell'Italia e sul programma di stabilità 2016 dell'Italia. Si tratta di cinque raccomandazioni riguardanti:

1) gli aggiustamenti di bilancio e la fiscalità;

2) la pubblica amministrazione, il contrasto alla corruzione e la giustizia civile;

3) i crediti deteriorati e il settore bancario;

4) il mercato del lavoro e la spesa sociale;

5) la concorrenza. Per ciascuna raccomandazione la *Nota* presenta una sintesi delle azioni di risposta del Governo.

Per quanto riguarda il tema della concorrenza, la *Nota di aggiornamento* al DEF ricorda che il disegno di legge annuale per la concorrenza 2015 risulta attualmente all'esame del Parlamento. Nel documento si indica, come termine temporale per l'approvazione del disegno di legge, la fine dell'anno. Come indicato nella *Nota*, la seconda legge annuale sulla concorrenza dovrebbe essere varata nel 2017, sulla base della segnalazione che dovrà essere inviata da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si ricorda che nel DEF 2016 (Sezione III – Programma Nazionale Riforma) l'approvazione definitiva della prima legge annuale sulla concorrenza era prevista entro giugno 2016. Quanto alla seconda legge annuale, se ne prevedeva il varo nel 2016 con interventi riguardanti vari settori: comunicazioni, sanità, trasporti e servizi pubblici locali, in raccordo con la riforma della Pubblica Amministrazione. Attualmente, il provvedimento deve essere ancora esaminato dall'Assemblea del Senato in seconda lettura. Si ricorda, inoltre, che il disegno di legge annuale per la concorrenza rientra in un pacchetto di riforme che sono state oggetto di raccomandazioni anche nel recente documento adottato dal Consiglio europeo nei confronti dell'Italia, il 12 luglio 2016.

In merito alle raccomandazioni, si ricorda che, per quanto concerne le professioni regolamentate, il disegno di legge concorrenza, nel testo attualmente all'esame del Senato, prevede una serie di misure per favorire la concorrenza nella professione forense e in quella notarile. Il provvedimento interviene, inoltre, con una serie di norme sull'esercizio di attività professionali forensi in forma associata. Altre disposizioni sono contenute con riguardo all'esercizio dell'attività odontoiatrica. In materia sanitaria, il disegno di legge contiene alcune misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione farmaceutica e agli orari e ai turni delle farmacie convenzionate con il servizio sanitario nazionale. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale non di linea, vi è una specifica delega a favore del Governo per una revisione organica del settore. Diverse altre norme riguardano, inoltre, il mercato dell'energia elettrica, dei carburanti, quello delle telecomunicazioni, il settore postale e quello dei servizi bancari. Numerose disposizioni, infine, disciplinano il settore assicurativo e hanno l'obiettivo di una progressiva riduzione dei premi della RC auto. Il disegno di legge interviene, complessivamente, in quasi tutti i settori individuati dalle raccomandazioni ad eccezione del comparto portuale ed aeroportuale e delle concessioni demaniali. Oltre che gli ostacoli alla concorrenza di cui risentono soprattutto alcuni settori, un altro fattore di ostacolo alla crescita, segnalato dalle Istituzioni europee, è l'onere amministrativo elevato e la lentezza del sistema giudiziario.

La *Nota di aggiornamento* sottolinea che i provvedimenti in corso d'esame parlamentare quali: i decreti delegati di attuazione della legge 7 agosto 2015, n.124, cosiddetta legge Madia per la riforma della Pubblica amministrazione volti alla « codificazione *soft* » e semplificazione delle procedure amministrative (SCIA1 e SCIA2); lo schema di decreto legislativo per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio; il provvedimento approvato in via definitiva, in materia di semplificazione e accelera-

zione dei procedimenti amministrativi (Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016): si tratta del regolamento che disciplina la riduzione dei termini e l'esercizio di poteri sostitutivi di intervento del Presidente del Consiglio per la realizzazione di rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali suscettibili di avere effetti positivi sull'economia o sull'occupazione.

La *Nota* sottolinea infine come il settore della giustizia sia complessivamente interessato da un ampio processo di riforma che abbraccia diversi ambiti, dal processo civile a quello penale. Il Consiglio europeo, infatti, raccomanda all'Italia di « ridurre la durata dei procedimenti civili dando attuazione alle riforme e assicurando una gestione efficiente delle cause ».

La *Nota di aggiornamento* al DEF descrive le riforme poste in essere dal Governo in quest'ultimo periodo e prevede l'approvazione:

entro marzo 2017 della riforma del processo civile (S. 2284);

entro giugno 2017 della riforma delle procedure di insolvenza (C. 3671-*bis* e C. 3671-*ter*)

Per quanto concerne il tema dei Tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione alle imprese (*Raccomandazione 2*), la *Nota* evidenzia che in base al *Rapporto sull'implementazione della Direttiva Servizi*, pubblicato dalla Commissione Europea nello scorso agosto, in Europa i tempi medi di pagamento della pubblica amministrazione alle imprese sono diminuiti di oltre 10 giorni da quando è entrata in vigore la direttiva e l'Italia ha registrato i risultati migliori tra i 28 Paesi, con una riduzione di 15 giorni nel periodo 2011-2014. I dati rilevati mediante l'utilizzo della piattaforma elettronica per il monitoraggio dei debiti commerciali confermano che, per le fatture elettroniche emesse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016, i tempi medi di pagamento hanno segnato una riduzione tra il 20 per cento ed il 30 per cento rispetto a quelli

registrati nei 12 mesi precedenti (il dato si riferisce a pagamenti corrispondenti al 60 per cento dell'importo fatturato).

Si ricorda che l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con il decreto legislativo n. 192 del 2012.

Infine, sulla questione dei crediti deteriorati e riforma del sistema bancario (*Raccomandazione 3*), la Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio scorso segnala per l'Italia la necessità di adozione di misure volte alla soluzione del problema dei crediti deteriorati e la riforma del sistema bancario. La Nota rileva come l'elevata incidenza delle sofferenze sui prestiti all'economia delle banche italiane rappresenti ancora un forte freno all'attività di erogazione di nuovo credito, in particolare per le banche di minori dimensioni, che negli anni della crisi hanno erogato credito principalmente alle piccole e medie imprese. Viene ricordato, in proposito, che nel 2015 e nel 2016 si sono introdotte importanti riforme nel settore bancario, come quella delle banche popolari, delle fondazioni bancarie e delle banche di credito cooperativo (BCC). Al fine di consentire l'effettuazione di operazioni di cartolarizzazione dei crediti in sofferenza è stato introdotto il meccanismo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (GACS), specificamente in favore degli operatori bancari. La Nota rileva poi che, a fronte del dato riportato PNR di aprile 2016 sul tempo di recupero dei crediti – che rimane più alto rispetto ad altri Paesi –, il differenziale con le migliori pratiche si va riducendo, anche grazie al processo telematico, che ha consentito di ridurre a 367 giorni il tempo medio per la conclusione del primo grado nelle cause civili, e al tribunale delle imprese, che copre l'80 per cento del contenzioso annuale.

Nei due anni passati, dette innovazioni sono state rafforzate da ulteriori misure, a partire da quelle volte alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure per il recupero dei crediti grazie all'uso delle

tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché degli istituti del pegno non possessorio e del patto marciano per l'assegnazione stragiudiziale degli immobili posti a garanzia di un finanziamento erogato ad un imprenditore. È stato infine istituito il fondo di investimento alternativo (FIA) denominato Fondo Atlante, sdoppiato in Atlante 1 e 2.

Segnala inoltre le osservazioni formulate da Banca d'Italia, in sede di audizione innanzi alla Commissione Bilancio, circa la necessità di assicurare, ai fini di una rapida ripresa degli investimenti pubblici, « non solo lo stanziamento di risorse, ma anche presidi per un efficiente e tempestivo loro utilizzo », nonché le considerazioni sviluppate dalla Corte dei conti, specificate sempre in sede di audizione, circa « l'urgenza di rimuovere gli ostacoli che rallentano la realizzazione di una politica di ammodernamento delle infrastrutture con un coerente quadro di responsabilità organizzative, decisionali e finanziarie che riducano le incertezze che oggi condizionano anche l'operatore pubblico ». Evidenzia, altresì, che l'Ufficio parlamentare di bilancio ha proceduto, con nota del 29 settembre 2016, alla validazione delle previsioni tendenziali del MEF per gli anni 2016 e 2017, sottolineando però « la presenza di fattori di rischio negativo » relativamente alle previsioni tendenziali per gli anni successivi al primo biennio di previsione, e che sempre l'UPB, con nota del 3 ottobre 2016, ha trasmesso al MEF i propri rilievi critici sul quadro programmatico 2017 della Nota di aggiornamento al DEF – tra cui, in particolare, la segnalazione della divergenza della dinamica della domanda interna (un punto percentuale in più per gli investimenti e consumi delle famiglie in prossimità del livello più elevato) rispetto alle stime del *panel* dell'Ufficio parlamentare di bilancio – osservando che, in assenza di una coerente revisione di detto quadro, l'Ufficio non potrebbe procedere ad una sua positiva validazione.

Si riserva quindi si presentare una proposta di parere sul documento in esame.

Andrea VALLASCAS (M5S) manifesta una ferma contrarietà all'esame del provvedimento in titolo sottolineando come sia tutt'ora in corso l'Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio che dovrebbe assumere decisioni in merito ad una nuova audizione del ministro Padoan sulla Nota in esame che, a seguito delle audizioni svolte ieri, potrebbe essere modificata e integrata. In ogni caso, evidenzia come il Governo preveda la disattivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia senza indicare adeguate forme di copertura finanziaria.

Luigi TARANTO (PD) sottolinea che il ministro Padoan ha chiarito che sono confermate le previsioni macro recate dalla Nota di aggiornamento. Aggiunge che è stata sollevata in Commissione Bilancio l'esigenza di un approfondimento del quadro informativo relativo alla composizione della Nota. Tuttavia, come dichiarato ieri dal Ministro Padoan in sede di audizione di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, le dimensioni sono

confermate nelle loro grandezze complessive. Ricorda infine che lo stesso presidente Boccia ha ricordato in apertura dei lavori il nuovo dettato della legge di bilancio la quale prevede che prevede che la Nota sia accompagnata da una descrizione sintetica della composizione della manovra e dei principali effetti finanziari in termini di entrate e di spese.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà fissata in seguito alle decisioni che saranno assunte dalla Commissione Bilancio in merito al seguito dell'esame della Nota di aggiornamento.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, sull'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio*) 110

SEDE REFERENTE:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (*Seguito dell'esame e rinvio*) 111

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 111

AUDIZIONI

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la ministra della salute, Beatrice Lorenzin.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, sull'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce, quindi, l'audizione.

La ministra Beatrice LORENZIN svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e svolgere alcune considerazioni, Mario MARAZZITI, *presidente*, e le deputate Donata LENZI (PD), Elena CARNEVALI (PD) e Vittoria D'INCECCO (PD).

Mario MARAZZITI, *presidente*, ringraziando la Ministra per l'esauriente relazione svolta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta, in considerazione delle numerose richieste di intervento avanzate da parte dei deputati presenti all'audizione odierna.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.45.

Istituzione della «Giornata della lotta contro la povertà».

Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che alla seduta odierna non potrà essere presente il relatore sul provvedimento in titolo, deputato Pisicchio; ne, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016 — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata avanzata, da parte del gruppo SI-SEL, la richiesta di differire l'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo. Poiché tale richiesta sarà valutata nella riunione dell'ufficio di presidenza della V Commissione (Bilancio), reputa opportuno differire la deliberazione del parere su tale atto da parte della Commissione Affari sociali. Precisa tuttavia che, ove ci fosse consenso da parte dei gruppi, nella seduta odierna potrebbe avere luogo la discussione, rinviando comunque l'espressione del parere ad altra seduta.

Marisa NICCHI (SI-SEL) ritiene che sarebbe poco corretto procedere allo svolgimento del dibattito su un documento che potrebbe subire modifiche rispetto al contenuto attuale.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, fa presente che, a suo avviso, non ci sono ragioni ostative al fatto che i deputati che intendano intervenire formulino i propri rilievi oggi stesso, in modo da poterne tenere conto nella proposta di parere, che sarebbe presentata comunque in una seduta successiva.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ritiene che, non essendoci un orientamento unanime sul punto, sia preferibile rinviare sia il dibattito che la formulazione della proposta di parere da parte del relatore, in attesa che siano ridefiniti i tempi di esame in Assemblea della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4-bis Governo, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Conclusioni del Consiglio dell'UE sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia del 20/7/2015 (2015-2019). 10897/2015 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016.

Doc. LVII n. 4-bis Governo, Allegato I e Annesso. (Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che, sulla base di quanto previsto dai regolamenti europei, le previsioni macroeconomiche tendenziali e programmatiche presentate nella Nota sono sottoposte alla validazione dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, costituito nell'aprile 2014 secondo quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio. Lo scenario macroeconomico tendenziale ha già ottenuto la validazione dell'UPB il 26 settembre 2016, mentre il quadro programmatico non è stato validato positivamente poiché l'UPB ha riscontrato un eccessivo ottimi-

simo delle previsioni ufficiali per il 2017, trasmettendo i suoi rilievi critici al MEF. Nell'audizione di ieri, 4 ottobre 2016, presso le Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato, il Ministro dell'economia e delle finanze ha confermato il quadro programmatico per il 2017 che prevede una crescita reale del PIL all'1 per cento, sulla base della consapevolezza che questo è il risultato della valutazione degli impatti sul tasso di crescita delle misure che saranno comprese nella legge di bilancio 2017. Il Ministro ha quindi inviato a considerare che tutte queste informazioni non erano disponibili allorché l'UPB o altri previsori hanno effettuato le loro stime.

Anche sulla base di tali considerazioni formula, per quanto di competenza della XIV Commissione, una proposta di parere favorevole.

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.

C. 3945 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, considerata la natura del provvedimento, che reca la ratifica di un Accordo, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.

Atto n. 334.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 ottobre 2016.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, alla luce dei contenuti del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.20.

Conclusioni del Consiglio dell'UE sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia del 20/7/2015 (2015-2019).

10897/2015.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Luisa BOSSA (PD), *relatrice*, evidenzia come la XIV Commissione sia chiamata ad esprimere il parere su un atto assegnato in sede primaria alla III Commissione Affari esteri. La nostra competenza è, però, pregnante dal momento che si tratta dell'atto conclusivo con cui il Consiglio dell'Unione europea ha approvato e adottato il Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia, con riferimento al periodo 2015-2019.

Prima di esaminare le Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, può essere utile soffermarsi sul Piano stesso, in modo da avere cognizione delle sue caratteristiche, della sua origine, dei suoi obiettivi.

Il Piano d'azione per i diritti umani e la democrazia è stato adottato sulla base di un lavoro congiunto compiuto dall'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica della sicurezza e la Commissione europea; tale lavoro è culminato nell'adozione di una Comunicazione, in data, 28 aprile 2015, intitolata: « Mantenerne i diritti umani al centro dell'azione dell'UE ».

L'obiettivo del Piano d'azione è proseguire nel solco dell'impegno strategico dell'Unione sul tema dei diritti umani e della democrazia, con uno sguardo di modernità anche alle nuove sfide, all'insorgere di nuove questioni. Ecco perché il Piano parte dall'impianto esistente della politica Ue sui diritti e sulla democrazia utilizzando orientamenti, strumenti e altri mezzi già fissati dall'Unione e finanziati.

La responsabilità di eseguire il Piano è affidata all'alto rappresentante/vicepresidente, assistito dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nonché alla Commissione, al Consiglio e agli Stati membri.

Un ruolo importante è affidato anche al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, che contribuisce all'attuazione del Piano d'azione, conformemente al suo mandato.

Il piano d'azione, risalente al 2015, copre il periodo che va tale anno fino al 31 dicembre 2019. È previsto uno step di verifica sulla sua attuazione nel 2017.

Naturalmente il nuovo Piano d'azione fa riferimento, raccoglie e continua l'attività svolta nel precedente piano, quello per il periodo 2012/2014. Vengono, in questo senso, elaborati nuovi strumenti su questioni chiave, con l'adozione più stringente di lavori bilaterale e multilaterale.

Nel nuovo Piano trova spazio il riferimento alla « complessità delle crisi attuali » e alle violazioni e agli abusi generalizzati dei diritti umani e delle libertà fondamentali a cui si assiste e per quali l'Ue appare consapevole di dover impiegare sforzi sempre più significativi.

L'auspicio del nuovo Piano d'azione è proprio quello di rendersi capace di far fronte alle nuove necessità, tra cui vale la pena di citare la non discriminazione, la parità di genere, l'emancipazione femminile, la prevenzione e risoluzione dei conflitti e delle crisi, i settori della migrazione, degli scambi e degli investimenti, della cooperazione allo sviluppo e della lotta al terrorismo.

L'Unione europea, con questo nuovo Piano, si impegna promuovere e difendere l'universalità e l'indivisibilità di tutti i diritti umani, intensificherà gli sforzi per promuovere un ambiente sicuro e favorevole in cui la società civile e i media indipendenti possano crescere e agire liberamente. Pace, sicurezza, stabilità e prosperità sono gli obiettivi fondamentali.

Nel dettaglio, il Piano, così come emerge dagli atti testuali, fissa i seguenti obiettivi operativi:

la tutela dei diritti umani in tutte le politiche dell'UE;

la promozione dell'universalità dei diritti umani;

il perseguimento di obiettivi coerenti;

porre i diritti umani al centro di tutte le politiche esterne dell'UE;

attuare le priorità dell'UE in materia di diritti umani;

lavorare con partner bilaterali;

lavorare tramite le istituzioni multilaterali;

rafforzare la cooperazione in seno all'UE.

Andando ancora di più nello specifico, il Piano d'azione individua le seguenti priorità strategiche:

conferire potere di azione agli attori (organizzazioni governative, parlamentari e regionali) dei paesi terzi, rafforzare il ruolo del sistema giudiziario e sostenere la società civile, incluse le parti sociali;

contrastare la discriminazione e promuovere il rispetto della libertà di espressione, la parità tra uomini e donne e l'emancipazione femminile;

garantire una maggiore visibilità all'azione dell'UE nel campo dei diritti umani.

Il percorso seguito dal Piano d'azione è quello di indicare 34 obiettivi in 5 aree strategiche.

Le cinque aree strategiche sono:

1) aumentare il coinvolgimento degli attori locali con misure tese a interagire con gli attori esterni governativi e non governativi;

2) affrontare i principali problemi in materia di diritti umani mantenendo il necessario equilibrio tra i diritti civili e politici, da un lato, e quelli economici, sociali e culturali, dall'altro;

3) adottare un approccio globale sui diritti umani in situazioni di conflitto e di crisi supportando lo sviluppo di strumenti nazionali, regionali e internazionali volti a prevenire, affrontare e contrastare le violazioni dei diritti umani;

4) favorire la coerenza tenendo maggiormente conto dei diritti umani nelle

politiche dell'UE, come ad esempio quelle legate a commercio e investimenti, migrazione e asilo, sviluppo e lotta al terrorismo;

5) accrescere l'efficacia e la cultura dei risultati nei diritti umani e nella democrazia sviluppando approcci più strategici e orientati ai risultati.

Il Piano d'azione si basa, ovviamente, su fondamenti giuridici individuabili nel Trattato stesso sull'Unione europea. In particolare vanno ricordati gli articoli 2 e 3 del TUE, con cui si dichiara che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

L'articolo 21 del TUE, inoltre, sancisce che l'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui seguenti principi: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

Anche dalla Carta dei diritti fondamentali, proclamata nel 2000 in occasione della Conferenza intergovernativa di Nizza e alla quale il TUE attribuisce lo stesso valore giuridico dei Trattati, è una fonte giuridica importante da cui discende il Piano d'azione e per la quale la tutela dei diritti umani costituisce un obbligo dell'UE sul piano interno e un obiettivo prioritario nelle relazioni esterne.

Tali obblighi vengono perseguiti dall'Unione con diversi strumenti, che attengono sia alla politica estera e di sicurezza sia alle decisioni del Consiglio. Esistono, poi, rimostranze diplomatiche, posizioni ufficiali sui diritti umani, conclusioni del Consiglio: strumenti che vengono utilizzati per raggiungere obiettivi programmati.

Nel corso del tempo l'UE ha adottato anche linee guida specifiche sulla promozione dei diritti umani nei paesi terzi e per consentire, se necessario, di assumere azioni comuni e di condurre interventi rapidi e coerenti in caso di violazioni.

Sono 11 le linee guida adottate, su:

pena di morte (1998, aggiornate nel 2013);

dialoghi in materia di diritti umani con i paesi terzi (2001, aggiornate nel 2009);

tortura e altre pene o trattamenti crudeli disumani o degradanti (2001; aggiornate del 2012);

bambini e conflitti armati (2003, aggiornate nel 2008);

difensori dei diritti umani (2004, aggiornate nel 2008);

promozione del diritto umanitario internazionale (2005, aggiornate nel 2009);

promozione e tutela dei diritti del bambino (2007);

violenze contro le donne e lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti (2008);

promozione e protezione della libertà di religione o credo (2013);

promozione e protezione dei diritti di lesbiche, gay, bisessuali e transessuali (2013);

libertà di espressione *off-line* e *on-line* (2014).

Nel 2015 l'UE, inoltre, ha intrattenuto dialoghi e consultazioni formali sui diritti umani con 34 paesi partner e gruppi regionali.

Il sostegno alla attività dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti umani nei paesi terzi è affidata allo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (Regolamento (CE) n. 1889/2006, del 20 dicembre 2006).

Nell'ambito dell'attuale periodo di programmazione finanziaria dell'UE 2014-2020 lo strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo dispone di un bilancio di 1,2 miliardi di euro.

Altre risorse per la tutela e la promozione dei diritti umani nel mondo sono disponibili attraverso lo strumento per contribuire alla stabilità ed alla pace, (Regolamento (UE) n. 230/2014, dell'11 marzo 2014) che fornisce sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e nel far fronte a minacce globali e transregionali.

Lo strumento per contribuire alla stabilità ed alla pace dispone per il periodo 2014-2020 di un bilancio di 2,4 miliardi di euro.

Nelle conclusioni sul Piano, il Consiglio dell'Unione Europea, nell'invitare « tutti i partner a contribuire al successo di questo Piano d'azione e a promuovere i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo », sottolinea in particolare alcuni aspetti:

la complessità delle crisi attuali con violazioni e abusi generalizzati dei diritti umani e delle libertà fondamentali, per le quali i soggetti comunitari sono chiamati ad un supplemento di sforzi congiunti;

la titolarità delle istituzioni e dei meccanismi locali, che vanno sempre più responsabilizzati;

l'importanza dell'universalità e dell'indivisibilità di tutti i diritti umani;

l'importanza, come detto, dei valori di sicurezza, libertà civile, prosperità.

Su tutto questo l'Unione europea assume un impegno che non è solo programmatico ma identitario, parte fondante dell'idea stessa di Europa.

Per questo, e tutte le ragioni sopra esposte, formula una proposta di parere favorevole sull'atto in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni <i>standard</i> dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (atto n. 341) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	117
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni *standard* dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (atto n. 341).

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Luigi MARATTIN, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, le senatrici Magda Angela ZANONI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD) e il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Luigi MARATTIN, *presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il presidente Marattin per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	118
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio) (<i>Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 »</i>)	118
Comunicazioni del presidente	120
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 490/2392 al n. 493/2399</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

Mercoledì 5 ottobre 2016. – Presidenza
del presidente Roberto FICO.

La seduta inizia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio).

(*Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 »*).

Roberto FICO, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 29 settembre i colleghi Verducci e Crosio hanno illustrato lo schema di delibera in esame.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) informa la Commissione di aver presentato oggi, insieme con i colleghi Brunetta, Crosio e D'Ambrosio Lettieri, una proposta di risoluzione volta ad impegnare, in relazione alla prossima con-

sultazione referendaria del 4 dicembre, il sistema informativo della Rai al rispetto, nelle more dell'approvazione della delibera in esame, del principio di equilibrio paritario tra l'informazione a sostegno del sì e quella a sostegno del no, riservando gli spazi del Governo all'attività dell'esecutivo e non alla propaganda per la consultazione referendaria.

Il deputato Renato BRUNETTA (FI-PdL) sottolinea che la necessità di un esame tempestivo della proposta di risoluzione è avvalorata anche dal fatto che il Presidente del Consiglio ha invitato tutti gli altri componenti del Governo a partecipare attivamente alla campagna referendaria. Auspica quindi che gli interventi dei ministri non siano ascritti al Governo ma alla posizione favorevole al sì quando trattano le tematiche referendarie.

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR), in riferimento allo schema di delibera presentato dai relatori, ritiene che la sua finalità preminente sia l'attuazione dei principi fissati dalla legge n. 28 del 2000 che si condensano nella parità di accesso ai mezzi di informazione da parte dei diversi soggetti politici.

Esprime poi rilievi sulla formulazione di alcuni articoli. In particolare, chiede che all'articolo 8, comma 3, sia stabilita una previsione più dettagliata circa la diffusione all'estero dei programmi informativi concernenti il referendum costituzionale e che tra i requisiti indicati per l'ammissione delle richieste di partecipazione ai programmi di comunicazione politica avanzate dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sia meglio precisato il criterio della rilevanza nazionale di tali organismi. Segnala altresì che la formulazione dell'articolo 11, comma 2, che conterrebbe le modalità cui la Commissione deve conformarsi per esprimere le proprie valutazioni, risulta di difficile comprensione non definendo alcuna procedura. Rileva, inoltre, come i riferimenti ai « trenta giorni precedenti la consultazione referendaria » contenuti negli articoli 8 e 10 si pongano in contraddizione

con la previsione dell'entrata in vigore della delibera all'indomani della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Auspica infine che la Commissione possa redigere un unico schema di provvedimento in materia di comunicazione politica, valido per tutte le consultazioni, integrandolo con gli adeguamenti che si ritenessero volta a volta strettamente necessari.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), pur non trovandosi d'accordo con la proposta di risoluzione avanzata dal senatore Gasparri, propone che la relativa discussione sia affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta odierna.

In riferimento a dichiarazioni espresse in agenzie di stampa dal presidente e dall'onorevole Brunetta circa presunte inadempienze dell'Agcom in ordine ai dati del monitoraggio dei tempi di parola e di notizia in materia di referendum costituzionale, sottolinea che il tema è stato già trattato dalla Commissione e che un'eventuale riapertura del dibattito avrebbe un carattere strumentale.

Circa lo schema di delibera, nel ringraziare i relatori per il lavoro svolto congiuntamente, rileva come la durata di 30 minuti prevista per i confronti all'articolo 6, possa essere controproducente in termini di ascolti. Suggestisce altresì che la Rai possa, nell'osservanza dei principi e delle dettagliate prescrizioni contenute nell'articolo 8 in tema di informazione, individuare, oltre alle trasmissioni di comunicazione politica, ulteriori forme di approfondimento informativo, più appetibili per il pubblico, anche attraverso l'utilizzo di nuovi *format* e modalità di conduzione, come dimostrano i risultati ottenuti da altre emittenti.

Il senatore Alberto AIROLA (M5S), in relazione alla proposta del senatore Gasparri, dichiara che il proprio Gruppo appoggerà qualunque iniziativa che vada in direzione della tutela del pluralismo nell'informazione.

Stigmatizza il comportamento del presidente dell'Agcom nella precedente audizione in Commissione perché poco rispettoso delle prerogative di un organo parlamentare. Sostiene che l'Autorità debba svolgere il proprio ruolo e monitorare costantemente le violazioni alla *par condicio*, non soltanto relativamente al rispetto dei tempi, ma anche al montaggio dei servizi.

Quanto allo schema di delibera, si chiede se non sia meglio ridurre a sette giorni il termine previsto all'articolo 11, comma 3, e, qualora i programmi di comunicazione politica dovessero essere tutti trasmessi con la lingua dei segni, occorrerebbe valutarne gli effetti ai fini dell'efficacia della comunicazione.

Il deputato Maurizio LUPI (AP), nell'esprimere apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dai relatori, ricorda che si è già in regime di *par condicio* dalla data di indizione del referendum. Quanto alla delibera in esame, è dell'avviso che sia necessario rafforzare la disposizione di cui all'articolo 8, prevedendo che il servizio pubblico fornisca la massima informazione possibile e che questa raggiunga il maggior numero di ascoltatori, vista la bassa percentuale di cittadini che dimostrano di avere una adeguata conoscenza dei temi oggetto del *referendum*.

Si dichiara contrario a relegare l'informazione referendaria in trasmissioni che hanno uno *share* molto basso.

Inoltre, poiché è evidente che gli schieramenti a sostegno del sì e del no sono trasversali, auspica che nei programmi informativi sia rappresentato il pluralismo delle diverse posizioni. In tal senso, si dovrebbero utilizzare *format* che prevedano la partecipazione di pochi soggetti che possano rappresentare compiutamente il proprio punto di vista sui temi oggetto del referendum.

Il deputato Nicola FRATOIANNI (SISSEL) fa presente che il proprio Gruppo sosterrà qualsiasi iniziativa volta ad impegnare la Rai al rispetto della *par con-*

dicio, peraltro già entrata in vigore con l'indizione del referendum. È quindi del parere che nell'Ufficio di presidenza si potrà agevolmente adottare un provvedimento in tal senso.

Quanto alla richiesta all'Agcom dei dati sugli spazi riservati alla posizione del sì e alla posizione del no sui canali della Rai, conferma l'esistenza di un intento strumentale che è quello di far conoscere agli italiani come si sono ripartiti i tempi di parola, notizia e antenna tra i sì e i no nell'informazione Rai. Considera discutibile che questi dati non siano trasmessi con fluidità alla Commissione.

Circa la delibera in esame dichiara di non avere particolari osservazioni sul testo predisposto dai relatori.

Roberto FICO, *presidente*, precisa che a suo giudizio si potrà riaprire in qualsiasi momento il dibattito sui dati dell'Agcom, sempreché quest'ultima li trasmetta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazioni del presidente.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 490/2392 al n. 493/2399, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 5 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.

ALLEGATO

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 490/2392 al n. 493/2399).

POLIDORI e BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

a partire dal 27 ottobre prossimo, su Raitre, andrà in onda la trasmissione condotta da Fabio Fazio « Rischiattutto »;

il programma riprende in toto lo storico quiz degli anni '70 condotto da Mike Bongiorno e prevede la partecipazione di numerosi concorrenti;

i sottoscritti interroganti hanno raccolto le segnalazioni giunte da numerosi cittadini che hanno avvistato, nel corso dell'intera stagione estiva, aerei trainanti i caratteristici striscioni pubblicitari, dedicati proprio alla citata trasmissione;

sugli striscioni aerei, comparsi sui cieli di tutte le principali località balneari italiane, appariva la scritta « Rischiattutto, Ottobre, Rai3 »;

le foto degli striscioni pubblicitari sono altresì pubblicate e tutt'ora visibili sulla pagina Facebook ufficiale del programma « Rischiattutto »;

è evidente che una campagna pubblicitaria di tal genere risulta molto dispendiosa: si tratterebbe quindi di un vero e proprio spreco di risorse pubbliche da parte della RAI, completamente immotivato, anche alla luce della possibilità per la tv pubblica di realizzare una tradizionale campagna televisiva;

si chiede di sapere:

quali siano state le valutazioni alla base della scelta della Rai di intraprendere una onerosa campagna pubblicitaria di questo tipo, invece di affidarsi ad una più consueta e appropriata campagna televisiva;

a quanto ammonti il costo della campagna pubblicitaria di « Rischiattutto » sostenuta dalla Rai e realizzata in tutta Italia attraverso aerei con striscioni pubblicitari. (490/2392)

RISPOSTA. – *In merito alla interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai effettui la promozione dei propri programmi in vari modi:

autopromozione sui propri mezzi di comunicazione attraverso « gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi ed ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati » (in linea con quanto previsto all'articolo 38, comma 6 del D. Lgs. 177/2005 « Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici », nonché agli artt. 1, lett. f) e articolo 5 della delibera AGCOM 538/01/CSP « Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e teleshopping » e all'articolo 1 della delibera AGCOM 211/08/CSP « Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva »);

campagne pubblicitarie, a titolo oneroso, pianificate sugli altri mezzi di comunicazione (outdoor mediante affissione di cartellonistica stradale, sui mezzi pubblici e in luoghi pubblici, inserzioni sulla carta stampata, campagne cinema e web, ecc.).

A tali due forme la Rai ha fatto ricorso per lo sviluppo della campagna relativa a Rischiattutto secondo le modalità di seguito puntualizzate.

Per quanto concerne l'ambito dell'auto-promozione, è stata definita una campagna articolata in due fasi:

1. la prima, dedicata alla ricerca concorrenti, è già stata on air dal 15 giugno al 14 agosto, con 155 passaggi che hanno prodotto 95,6 milioni di contatti lordi, pari a 1,6 GRP;

2. la seconda, dedicata al lancio del programma, sarà on air dal 6 al 27 ottobre, con 350 passaggi ed una stima di oltre 147 milioni di contatti lordi, pari a 2,5 GRP.

Ad integrazione di tale campagna si è ritenuto di affiancare anche una campagna promozionale aerea, con il duplice obiettivo di:

intercettare un target di pubblico affine a quello potenzialmente interessato al programma, considerato per di più che le modalità di comunicazione promozionale in outdoor risultano essere strategiche soprattutto nel periodo estivo;

proporre una formula in linea con lo stile vintage del programma.

Sotto il profilo economico, il costo della campagna aerea incide nella misura di poco più del 10 per cento del valore complessivo della campagna promozionale del programma.

FICO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

il sistema radiotelevisivo è informato ai principi costituzionali della libertà di espressione e di opinione ed è chiamato a garantire ai cittadini un'informazione completa ed obiettiva, così da porli in condizione di maturare ed esprimere la propria volontà «avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali differenti», come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993;

l'obiettività, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, fra gli altri, costituiscono principi generali del sistema radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi;

ai sensi dell'articolo 7 del Testo unico, l'attività di informazione radiotelevisiva deve garantire «l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge»;

tali principi sono stati declinati anche nel contratto di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa per il triennio 2013-2015, il cui articolo 5 afferma che il servizio pubblico «assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali», nel rispetto dei «principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione», affinché si favorisca «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati»;

nei mesi scorsi le emittenti radiotelevisive nazionali si sono trovate di fronte all'avvio «di fatto» della campagna per il referendum costituzionale previsto entro la fine dell'anno, un'anticipazione che avrebbe richiesto fin dal primo momento, in particolare da parte del servizio pubblico radiotelevisivo, una rappresentazione rigidamente equa e imparziale delle posizioni in campo, nonostante l'avvio della campagna referendaria disciplinata dalla legge n. 28 del 2000 coincida con il decreto di indizione dei comizi;

fin dal primo momento nell'informazione sul referendum costituzionale si sono registrati gravi squilibri, soprattutto sul piano della mediazione giornalistica, come attestano i dati del tempo di notizia nei principali tg Rai rilevati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e trasmessi, in seguito ad apposita richiesta, alla Commissione parlamentare di vigilanza in data 22 giugno 2016;

dai dati dell'Autorità risulta che nel periodo 20 aprile – 6 giugno, i sostenitori

del Sì hanno fruito del 78 per cento del tempo di notizia complessivamente dedicato al tema del referendum, mentre i sostenitori del No hanno fruito del restante 22 per cento;

anche alla luce di tali abnormi squilibri, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ben due occasioni (25 maggio e 7 luglio), ha rivolto alla Rai l'invito ad assicurare un'informazione corretta, completa e imparziale sul tema referendario;

non sembra che gli inviti rivolti dall'Autorità abbiano sortito gli effetti sperati, dal momento che, al di là del tempo fruito dai sostenitori del Sì e del No, gli scriventi hanno continuato a segnalare alla concessionaria una gravissima mancanza di imparzialità e correttezza in particolare nell'informazione del Tg1, in palese violazione dei principi normativi e della parità di trattamento richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche sul tema referendario, considerata la sua centralità nell'agenda politica;

si tratta di squilibri che in molti casi non hanno neppure natura quantitativa, riguardando ad esempio la rappresentazione di una determinata posizione all'interno di un servizio specificamente dedicato al tema del referendum ovvero, più debolmente, in un servizio eterogeneo, nonché il modo in cui la notizia sul referendum viene contestualizzata, oppure ancora la notizia di testimonial «eccellenti» a favore di una determinata tesi, tutti fattori che, a prescindere dalla parità cronometrica, sono suscettibili di rafforzare sensibilmente una delle posizioni in campo, nel caso di specie sempre la posizione del Sì;

nel Tg1 serale del 14 settembre il secondo e il terzo servizio sono dedicati al tema del referendum costituzionale. Nel primo, dopo l'intervento in voce di un partigiano a favore della riforma costituzionale, è illustrata esclusivamente la posizione del premier, sia in voce sia attraverso la mediazione giornalistica. Nel servizio successivo, la posizione del Sì è

nuovamente rappresentata attraverso sia l'*endorsement* del portavoce del cancelliere Angela Merkel sia l'intervento in voce del vicesegretario del Partito democratico Guerini. Segue l'illustrazione della posizione della minoranza del Partito democratico, disponibile a votare Sì al referendum a patto che sia modificata la legge elettorale, e quella di Sinistra Italiana, per bocca del deputato Scotti, intervistato dal giornalista sull'*Italicum*, ma che nella risposta afferma in una battuta la posizione del proprio gruppo sul referendum;

nel Tg1 serale del 15 settembre, nell'ambito del servizio concernente la fissazione della data sul referendum, viene riportato, ancora una volta, un ampio frammento di un intervento in voce di Matteo Renzi sulle ragioni del Sì, ragioni che vengono, subito dopo, ulteriormente riassunte dal giornalista e riaffermate – in un altro servizio – in voce dall'esponente del Nuovo Centrodestra Valentina Castaldini. Sul finale, una dichiarazione di Fratoianni (Sinistra italiana) sulla legge elettorale e sul referendum senza riportare le ragioni del no e una generica battuta di Brunetta (Forza Italia) sempre sul referendum;

quanto appena esposto evidenzia una inspiegabile, schiacciante preponderanza delle voci a sostegno del Sì al referendum, sia dal punto di vista quantitativo sia dal punto di vista qualitativo, in aperta violazione dei più basilari principi dell'informazione radiotelevisiva, sopra ricordati, nonché dei recenti richiami e inviti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni volti ad assicurare la massima imparzialità e completezza nell'informazione radiotelevisiva sul tema cruciale dell'agenda politica;

si chiede di sapere:

se non ritengano che, per quanto riguarda i servizi del 14 e del 15 settembre, ci troviamo di fronte, ancora una volta, a violazioni gravi dei più basilari principi del pluralismo politico nell'informazione radiotelevisiva, aggravate dal fatto che gli squilibri rilevati riguardano

un tema di straordinaria rilevanza democratica, il referendum costituzionale, proprio per questo oggetto di specifiche raccomandazioni da parte dell'Agcom;

quali misure incisive e immediate, pur nel rispetto dell'autonomia che contraddistingue l'attività giornalistica, intendano adottare affinché la testata in oggetto ponga fine agli squilibri da tempo rilevati nell'informazione sul referendum costituzionale, squilibri proseguiti fino ad oggi senza soluzione di continuità, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo, come attestano i fatti citati in premessa.

(493/2399)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come le modalità di esercizio dell'attività giornalistica (in ordine

alla completezza, alla lealtà, all'obiettività e in generale alla qualità dell'informazione garantita dalle testate del servizio pubblico) non possano che riflettere l'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca, liberamente apprezzata dai direttori e dai giornalisti delle diverse redazioni, secondo la propria sensibilità editoriale, in forza della libertà di espressione, del pensiero e della cronaca/critica garantiti dall'articolo 21 della Costituzione.

Nel quadro sopra sintetizzato, con riferimento specifico ai due casi citati nell'interrogazione di cui sopra (in sintesi, il comizio di Renzi con il partigiano e la notizia della fissazione della data del referendum) sono stati giudicati rilevanti ai sensi dell'agenda politica proposta dall'attualità e dalla cronaca; a tal proposito può essere opportuno mettere in evidenza come tali avvenimenti abbiano trovato amplissimo risalto nei quotidiani del giorno successivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza
della Presidente Rosy BINDI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.10 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione del presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Cristofanelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Comunicazioni del Presidente	126
Audizione del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mariano Grillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 8.40.

Audizione del presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Cristofanelli.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Cristofanelli.

Sergio CRISTOFANELLI, *presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), il

deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Sergio CRISTOFANELLI, *presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.20.

Comunicazioni del Presidente.

Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che nella riunione testé svolta dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che una delegazione della Commissione effettui una missione nella provincia di Roma l'11 ottobre 2016.

Audizione del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mariano Grillo.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mariano Grillo, che ringrazia della presenza.

Mariano GRILLO, *direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), Paola NUGNES (M5S), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Mariano GRILLO, *direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	128
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di eBay Inc. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.

Audizione di rappresentanti di eBay Inc.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Andrea ROTA, *Senior Director Global Brand Protection di eBay Inc.* e Stefan KRAWCZYK, *Associate General Counsel and Head Government relations International di eBay Inc.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione conse-

gnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Mario CATANIA, *presidente*, e i deputati Davide BARUFFI (PD) e Filippo GALLINELLA (M5S), le deputate Susanna CENNI (PD) e Colomba MONGIELLO (PD) e il deputato Paolo RUSSO (FI-PdL).

Andrea ROTA, *Senior Director Global Brand Protection di eBay Inc.* e Stefan KRAWCZYK, *Associate General Counsel and Head Government relations International di eBay Inc.*, rispondono ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Rota e il dottor Krawczyk, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	129
Audizione di Antonio Federico Cornacchia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 5 ottobre 2016. – Presidenza
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14 alle 14.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 ottobre 2016.

La seduta comincia alle 14.10.

Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il dottor D'Ovidio e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali dall'ex deputato Falco Accame in relazione ai traffici d'armi tra Italia e Medio Oriente;

incaricare Il dottor Siddi, il dottor Salvini, il dottor Donadio, con il commissario Sensi e il maresciallo Mezzetti, di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

trasmettere alla Procura generale presso la Corte di Appello di Roma e alla Procura presso il Tribunale di Roma documentazione acquisita o prodotta dalla Commissione in relazione ad alcuni filoni di inchiesta.

Comunica inoltre che il 5 ottobre 2016, l'onorevole Bolognesi ha trasmesso una raccolta, riservata, di documentazione di interesse reperita negli atti dei processi per la strage di Bologna e per la strage di Brescia.

Audizione di Antonio Federico Cornacchia.

(Svolgimento e rinvio).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce brevemente quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone una serie di

quesiti, ai quali Antonio Federico CORNACCHIA risponde.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Formulano quindi, osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, e il senatore Federico FORNARO (PD), ai quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Dopo ulteriori osservazioni e quesiti di Giuseppe FIORONI, *presidente*, del sena-

tore Federico FORNARO (PD) e del deputato Gero GRASSI (PD), ai quali risponde Antonio Federico CORNACCHIA, Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Pongono ulteriori osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, il senatore Federico FORNARO (PD), i deputati Fabio LAVAGNO (PD) e Gero GRASSI (PD) e il senatore Pietro LIUZZI (CoR), ai quali replica Antonio Federico CORNACCHIA.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Antonio Federico Cornacchia e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	131
Esame della relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri « hotspot » (<i>Esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 5 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri « hotspot ».
(*Esame e rinvio*).

Federico GELLI, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 29 settembre, ha stabilito di dedicare all'esame della relazione la seduta odierna, con eventuale prosecuzione nella seduta già prevista per domani, giovedì 6 ottobre 2016. In quella sede, si era altresì fissato alle ore 17 di martedì 11 ottobre il

termine per presentare eventuali modifiche o integrazioni al documento, che è stato trasmesso a tutti i commissari.

Paolo BENI (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri « hotspot » (*vedi allegato*).

Intervengono Elena CARNEVALI (PD) e Erasmo PALAZZOTTO (SI-SEL), esprimendo valutazioni di carattere generale sulla proposta di relazione.

Federico GELLI, *presidente*, tenuto conto degli interventi già svolti, avverte che la seduta già convocata per la giornata di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 9.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 9.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO

Bozza di relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri « Hotspot ».

PROPOSTA DI RELAZIONE

IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE

LA DIMENSIONE EUROPEA

**REGOLAMENTO
EURODAC
REGOLAMENTO
DUBLINO III**

La delibera istitutiva della Commissione di inchiesta indica – tra gli oggetti dell'attività di inchiesta - l'indagine sul sistema italiano di identificazione dei migranti. Si è trattato in effetti di uno dei principali filoni su cui si è concentrata l'attività della Commissione parlamentare.

L'inquadramento della problematica relativa all'identificazione non può prescindere dal contesto normativo europeo, che si fonda principalmente sul regolamento (UE) n. 603 del 2013 (c.d. Regolamento Eurodac) e sul regolamento (UE) n. 604 del 2013 (c.d. Regolamento Dublino III).

L'incidenza della normativa europea sul sistema di accoglienza in Italia si coglie – principalmente – ma non esclusivamente – nell'applicazione della regola per cui un solo Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo. E, segnatamente, se il richiedente asilo ha varcato illegalmente le frontiere di uno Stato membro, quest'ultimo è in linea di principio competente per l'esame della sua domanda di asilo, salvo quanto diversamente previsto, secondo la gerarchia dei criteri per la determinazione dello Stato competente.

Il regolamento (UE) n. 604 del 2013 («Dublino III») implementa un principio introdotto già con il regolamento 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che sostituì la Convenzione di Dublino del 1990. Esso stabilisce, all'articolo 13 che *«quando è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera».*

Funzionale alla individuazione dello Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale è il fotosegnalamento del richiedente asilo.

**L'OBBLIGO DI
IDENTIFICAZIONE**

È indubbio che, nell'ordinamento comunitario, così come d'altronde nell'ordinamento interno, il fotosegnalamento dello straniero clandestino o irregolare sia oggetto di specifico obbligo.

Nell'ordinamento comunitario, tale obbligo per gli Stati membri era stato

introdotto già dagli artt. 4 e 8 del Regolamento CE dell'11 dicembre 2000, n. 2725, istitutivo di EURODAC.

Gli artt. 9 e 14 del nuovo Regolamento EURODAC (26 giugno 2013, n. 603), ricalcando sostanzialmente le disposizioni precedenti, prevedono che ciascuno Stato membro proceda tempestivamente al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio degli Stati membri e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento, con susseguente obbligo di trasmettere i rilievi unitamente ad altri dati identificativi al Sistema Centrale quanto prima e in ogni caso entro 72 ore. È previsto, peraltro, che, il decorso del termine sia sospeso nell'ipotesi di prioritarie esigenze di cura e soccorso del cittadino straniero, che l'inosservanza di tale termine non dispensi lo Stato membro, comunque, dall'ottemperare all'obbligo, che nell'ipotesi di rilievo tecnicamente non valido, il fotosegnalamento debba essere ripetuto quanto prima e che, nell'ipotesi di difficoltà tecniche, il termine di 72 ore possa essere prorogato di ulteriori 48 ore.

Il puntuale adempimento dell'obbligo del fotosegnalamento e della trasmissione dei dati al Sistema Centrale EURODAC è fondamentale per consentire il controllo incrociato delle impronte digitali e stabilire così quale sia lo Stato membro di primo ingresso del richiedente asilo competente, in base al criterio generale stabilito dal Regolamento "Dublino III", ad esaminare la domanda di protezione e a prendere in carico il cittadino straniero, prevenendo così la tendenza dei richiedenti asilo ad abusare del sistema con la presentazione di domande di asilo in più paesi e a sottrarsi alla rigida applicazione delle regole in materia di competenza per poter raggiungere il paese di elezione all'interno dell'Unione.

Nell'ordinamento interno, già l'art. 4 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) prevedeva la facoltà per l'autorità di pubblica sicurezza di ordinare che "*coloro che non siano in grado o si rifiutano di provare la loro identità*" siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Successivamente, l'art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, commi 2 *bis* e 4 *bis*, ha espressamente previsto l'obbligo di sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici dello straniero che richieda il permesso di soggiorno o il relativo rinnovo.

Il successivo art. 6, comma 4, prevede, altresì, che "*qualora vi sia motivo di dubitare dell'identità personale dello straniero, questi è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici*". A fugare ogni dubbio circa la natura

obbligatoria e non di mera facoltà dei rilievi, è intervenuto l'art. 5, comma 1, lettera e), della legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha sostituito le originarie parole “*può essere sottoposto..*” con le attuali “*è sottoposto...*”.

Come emerso nel corso delle attività di indagine svolte nel corso della seconda metà del 2015, una porzione di migranti – principalmente siriani ed eritrei – per proseguire il percorso migratorio e raggiungere il paese europeo dove si immagina di potersi stabilire, presumibilmente in ragione di rapporti parentali o dei contatti con la propria comunità etnica, tende a sottrarsi all’obbligo di identificazione.

A tale riguardo, il Capo della Polizia Alessandro Pansa, nell’audizione svolta il 20 gennaio 2016, ha precisato che il positivo dato di fotosegnalamenti raggiunto a quella data di una media annua dell’ 83,9 è legato anche alla diminuzione delle poche migliaia di soggetti che non volevano chiedere asilo in Italia – essenzialmente siriani ed eritrei – e si opponevano, quindi, al fotosegnalamento.

L'AGENDA
EUROPEA SULLA
MIGRAZIONE:
HOTSPOT
RELOCATION

Il combinato disposto delle regole europee volte alla responsabilizzazione dei Paesi di frontiera – tra cui principalmente l'Italia, la Grecia e l'Ungheria – ha reso la pratica dell'identificazione dei migranti un tema caldo e perfino di scontro tra le Autorità nazionali e le Istituzioni europee, di cui è opportuno richiamare sinteticamente i passaggi avvenuti nel periodo di riferimento della presente relazione (marzo 2015 / settembre 2016).

L'Agenda europea sulla migrazione, presentata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, che sancisce un approccio globale per migliorare la gestione della migrazione in tutti i suoi aspetti, prefigura, in primo luogo, l'istituzione di un nuovo metodo basato sui punti di crisi (*hotspot*).

Tale metodo prevede che l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex) e l'Ufficio di Polizia europeo (Europol) lavorino sul campo, in prima linea con gli Stati membri, per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo.

In secondo luogo – come strategia di medio e lungo periodo – nell'Agenda si prevede di attuare un sistema europeo comune di asilo, promuovendo fra l'altro su base sistematica l'identificazione e il rilevamento delle impronte digitali, contrastando le domande di asilo radicalmente infondate, ed infine valutando ed eventualmente riesaminando il Regolamento Dublino III nel 2016.

Nel medesimo documento si prevede altresì l'attuazione di un innovativo programma di riallocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo, che costituisce uno dei fondamentali tasselli di cui si compone il mosaico delle misure europee sul tema delle migrazioni.

Solo pochi giorni dopo aver presentato la citata Agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea, il 27 maggio 2015, ha indicato un

primo pacchetto di misure attuative, in cui figura il meccanismo di ricollocazione e di reinsediamento dei richiedenti asilo, poi implementato il 9 settembre 2015 con un secondo pacchetto di misure attuative, anche in questo caso comprendenti un ulteriore piano di ricollocazione di richiedenti asilo da Grecia, Italia e Ungheria.

A sancire il complesso e tortuoso *iter* deliberativo sono quindi intervenute le decisioni del Consiglio europeo 14 settembre 2015, n. 1523 , e 22 settembre 2015, n. 1601.

Il combinato disposto delle citate decisioni consente la ricollocazione negli altri Stati membri prima di 40.000 migranti (di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia) e, successivamente, di ulteriori 120.000 persone (di cui 15.600 dall'Italia e 50.400 dalla Grecia), mentre per le restanti 54.000 persone, essendo stata esclusa dal novero degli Stati membri beneficiari della ricollocazione l'Ungheria in quanto contraria al meccanismo, è previsto che esse siano soggette al ricollocamento, in un momento successivo (il comunicato ufficiale del Consiglio fissa la decorrenza di un anno), dall'Italia e dalla Grecia oppure da altri Stati membri che si trovino ad affrontare situazioni di crisi per i propri sistemi di asilo e di accoglienza.

La chiave di distribuzione adoperata per entrambe le decisioni si fonda su criteri obiettivi: la popolazione complessiva (40%), il PIL (40%), la media delle domande di asilo presentate spontaneamente e il numero di rifugiati reinsediati per milione di abitanti (10%) e, infine, il tasso di disoccupazione (10%).

In circostanze eccezionali, uno Stato membro può notificare al Consiglio e alla Commissione la propria incapacità temporanea a partecipare al processo di ricollocazione fino al 30% dei richiedenti a esso assegnati.

Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE (articolo 5 della decisione del Consiglio n. 1601 del 22 settembre 2015).

L'applicazione della misura riguarda i richiedenti asilo in evidente necessità di protezione internazionale, appartenenti a quelle nazionalità che hanno ottenuto un tasso di riconoscimento di protezione internazionale pari o superiore al 75% (dati EUROSTAT), includendo solo i cittadini siriani, eritrei e della Repubblica del Sudafrica (in precedenza vi erano compresi anche i cittadini iracheni), così come riferito dal Capo dell'Unità Dublino presso la Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'immigrazione e l'asilo del Ministero dell'Interno, Vice Pref. Simona Spinelli, nel corso della recente audizione del 5 luglio 2016.

I richiedenti asilo politico possono essere proposti per la ricollocazione solo previo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al

sistema centrale di Eurodac, in applicazione degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013.

È inoltre previsto che, nell'attuare la decisione, gli Stati membri considerino in primo luogo l'interesse superiore del minore, se la richiesta lo coinvolge. Inoltre gli Stati membri devono provvedere affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della Decisione in questione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

Nel quadro del meccanismo di ricollocazione, l'Italia e la Grecia ricevono finanziamenti tramite i programmi nazionali del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) a sostegno dei loro sforzi in materia (un importo forfettario supplementare di 500 euro per ciascuna persona ricollocata). L'assistenza finanziaria è fornita anche agli Stati membri di ricollocazione, che riceveranno un importo forfettario di 6.000 euro per persona ricollocata. In totale, per la ricollocazione di 160.000 persone sono stati stanziati 1.040 milioni di euro.

Vale la pena di evidenziare fin d'ora che la connessione tra le procedure di ricollocamento e di identificazione dei migranti è formalizzata negli atti giuridici delle Istituzioni europee: si vedano ad esempio le conclusioni della Presidenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni (GAI) dell'Unione europea del 14 settembre 2015 in cui, parallelamente all'entrata in vigore della decisione sulla prima ricollocazione di 40 mila persone, si precisa che il Consiglio considera cruciale che in Italia e in Grecia, entro il 16 settembre, diventino immediatamente operativi efficaci meccanismi per garantire l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali dei migranti, per identificare le persone bisognose di protezione internazionale e sostenerne la ricollocazione, per identificare i migranti irregolari che devono essere rimpatriati e per prevenire che i soggetti interessati si muovano verso altri Stati membri.

LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE

L'IDENTITÀ ANAGRAFICA

La Commissione ha approfondito le procedure di identificazione adottate dalle Autorità italiane.

Prima di analizzare le prassi operative che caratterizzano le operazioni di fotosegnalamento e d'identificazione degli stranieri che entrano irregolarmente nel nostro Paese, appare doverosa una precisazione concettuale.

L'acquisizione degli elementi descrittivi, fotografici, antropometrici e delle impronte digitali di un soggetto («fotosegnalamento») comporta l'attribuzione di un'identità dattiloscopica, che può non coincidere con quella anagrafica.

Per giungere a quest'ultimo tipo di identità bisogna necessariamente svolgere una ulteriore e più dispendiosa attività che impone – anche sulla base di accordi bilaterali – la collaborazione delle autorità consolari del Paese

di origine dello straniero.

Al riguardo, come evidenziato dal prefetto Pinto, direttore della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, nel corso della sua audizione del 29 ottobre 2015, l'aumento tra gli sbarcati di nuove etnie – ivoiriani, senegalesi e gambiani – ha imposto la necessità di implementare le politiche degli accordi bilaterali finalizzati sia alla identificazione che ai rimpatri.

Per giungere all'identificazione degli stranieri, che hanno subito un periodo di detenzione, ulteriori procedure sono state messe a punto attraverso accordi con l'Amministrazione penitenziaria, che prevedono, ad esempio l'analisi della corrispondenza, dei colloqui, ecc., nonché la verifica di eventuali impronte nel Sistema Informativo Visti.

L'INTERVISTA

L'iter identificativo parte dall'acquisizione delle generalità dello straniero nel corso di una breve intervista individuale, con l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale.

Tale fase, come stabilito nella Circolare n. 30918 del 17 settembre 2015 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, viene definita di pre-identificazione e consiste nella compilazione del foglio notizie nel quale, con l'ausilio di mediatori culturali, vengono annotate le generalità, la nazionalità e il motivo di ingresso in Italia del migrante e nello scatto di una foto istantanea.

Sulla base degli esiti delle menzionate attività/interviste di pre-identificazione, le persone potrebbero essere ulteriormente intervistate da funzionari di polizia investigativa con il supporto di funzionari Frontex ed Europol al fine di acquisire informazioni utili per scopi investigativi e/o di *intelligence* (peraltro siffatte interviste, in quanto suscettibili di fornire preziose informazioni, possono aver luogo anche prima dell'arrivo nelle aree *hotspot*, ad es. quando i migranti si trovano ancora sui mezzi di salvataggio oppure non appena arrivano nel porto di sbarco).

Questa fase costituisce anche un importante momento per rappresentare condizioni personali di vulnerabilità, anche laddove non immediatamente evidenti (gravidanza, minore età, patologie particolari, eccetera) o l'eventuale bisogno di protezione.

Nel citato testo governativo si precisa anche che «il mediatore linguistico – culturale avrà il compito di far comprendere appieno al cittadino straniero le gravi conseguenze che possono derivare da dichiarazioni false o mendaci o dall'eventuale rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento. In ogni caso, le generalità dichiarate devono essere sempre confermate durante il fotosegnalamento».

L'IDENTITÀ
DATILOSCOPICA

Il fotosegnalamento, quindi, costituisce un mero segmento della più ampia procedura di identificazione (anagrafica), in quanto mira principalmente all'attribuzione di un'identità dattiloscopica.

Tale identità, tenuto conto del quadro normativo europeo, rappresenta il

caposaldo del sistema di controllo dei flussi migratori.

Secondo quanto riferito dal rappresentante di Frontex, Miguel Ângelo Nunes Nicolau, nel corso dell'audizione del 13 gennaio 2016, la quasi totalità dei migranti che arrivano non è in possesso di documenti di identificazione sì che, a fronte di dichiarazioni dei soggetti non verificabili e delle notorie carenze dei sistemi anagrafici di molti Paesi di origine degli stranieri, le impronte digitali costituiscono l'unico dato univoco ed individualizzante, che una volta inserito nella banca dati nazionale (Casellario centrale di identità) e in quella europea (Eurodac) consente di cristallizzare il dato storico del passaggio di quel soggetto in un determinato luogo.

In altri termini, come chiarito dal dottor Luigi Carnevale, subentrato nel 2016 alla dottoressa Stradiotto alla direzione della Polizia scientifica e audito dalla Commissione il 15 settembre 2016, l'identificazione non consente di attribuire le esatte generalità dell'individuo che è sbarcato, ma lo rende riconoscibile da quel momento in poi.

In primo luogo, i rilievi dattiloscopici alimentano la banca dati nazionale (Casellario centrale di identità), che attraverso il motore di ricerca AFIS (*Automated Fingerprint Identification System*, in italiano Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte) consente automaticamente di verificare se quel soggetto è stato mai censito in Italia e con quali generalità.

Quindi, i medesimi dati dattiloscopici vengono inseriti in Eurodac. In particolare il Regolamento Eurodac distingue i migranti presenti sul territorio europeo in tre categorie: richiedenti asilo (categoria 1), persone fermate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna dell'Unione (categoria 2) e persone fermate perché illegalmente soggiornanti sul territorio di un paese dell'UE (categoria 3).

Secondo quanto riportato nella *roadmap*, presentata dal Governo italiano il 28 settembre 2015, nell'ambito delle procedure che si svolgono all'interno degli *hotspot*, subito dopo la pre-identificazione, l'inserimento nella banca dati avviene secondo le seguenti linee operative:

1) i migranti che manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale sono registrati come CAT 1;

2) coloro che non manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale ovvero che, pur manifestando tale volontà, non rientrano nelle categorie di «ricollocabili», sono fotosegnalati anche come CAT 2 (ingresso irregolare) e registrati in conformità con la legislazione nazionale ed europea.

Allo stato, accade, pertanto, che coloro che chiedono il riconoscimento dello *status*, dopo essere stati inquadrati nel profilo degli ingressi illegali, devono essere sottoposti nuovamente a rilievi segnaletici al fine di alimentare il relativo contenitore. Nel documento governativo citato si riferisce altresì che «È in corso di valutazione tecnico-giuridica da parte dei funzionari italiani di polizia scientifica la possibilità di trasformare tecnicamente il

cartellino dattiloscopico CAT 2 in cartellino CAT 1 (opzione che non riguarderà le persone suscettibili di essere ricollocate), evitando quindi la duplicazione dell'operazione con risparmio di tempo e risorse umane».

È emerso che la prassi italiana – almeno fino alla prima metà del 2015 – è stata nel senso di inserire in Eurodac – per coloro che manifestavano immediatamente la volontà di richiedere protezione internazionale – il fotosegnalamento solo per asilo politico (CAT 1).

Tale prassi è stata contestata al Governo italiano, sul presupposto che la banca dati relativa agli ingressi illegali (CAT 2) presentasse dati esigui, senza però comprendere – come è stato invece esplicitato in una nota formale del Capo della Polizia – che il dato sugli ingressi illegali doveva essere integrato con quello di coloro che erano sì entrati illegalmente in Italia, ma immediatamente fotosegnalati come richiedenti asilo, numero invero cospicuo nel 2015.

Il nostro Paese è stato, comunque, oggetto il 7 settembre 2015 di una contestazione formale da parte dell'EASO – l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – che aveva sollecitato chiarimenti sui motivi che avevano portato all'identificazione «di appena 30.000 stranieri, rispetto ai 90.000 che risultano presenti nei centri di accoglienza».

Il 10 dicembre 2015, inoltre, la Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora (procedura n. 2015/2203) – primo passo della procedura di infrazione – come esortazione a Grecia, Croazia e Italia ad attuare correttamente il regolamento Eurodac (regolamento (UE) n. 603/2013) che dispone l'effettivo rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti asilo e la trasmissione dei dati al sistema centrale Eurodac entro 72 ore.

Vale la pena osservare che, a fronte delle doglianze di alcuni Stati Membri e Istituzioni europee – che hanno lamentato una scarsa efficienza dell'Italia sul fronte del fotosegnalamento – la direttrice del Servizio Polizia Scientifica della Polizia di Stato, Daniela Stradiotto, nella sua audizione del 10 settembre 2015, ha precisato che il nostro Paese, dopo la Germania, è il Paese che più alimenta ed interroga la banca dati Eurodac.

I SITI DI IDENTIFICAZIONE: GLI HOTSPOT

**L'ATTUAZIONE
DELLA ROADMAP**

Sotto il profilo squisitamente operativo, le attuali tecnologie consentono di procedere al fotosegnalamento oltre che presso le postazioni fisse all'interno degli uffici di polizia, anche attraverso postazioni mobili allestite *ad hoc* sulle navi, sulle banchine dei porti o all'interno dei centri di accoglienza.

Nel corso dell'ultimo anno, per effetto dell'attuazione dell'approccio *hotspot*, si è potuto registrare un notevole mutamento del quadro di riferimento e delle prassi operative adottate dalle autorità preposte.

Nel corso del 2015, come dichiarato dai rappresentanti del Dipartimento di Pubblica Sicurezza auditi, era piuttosto frequente che, nell'intento di

privilegiare nei momenti immediatamente successivi allo sbarco l'assistenza sanitaria ed il rapido smistamento nei centri di accoglienza, si rinviasse il fotosegnalamento al momento dell'arrivo del migrante presso la località di accoglienza.

Tale *modus operandi* si conformava ad una caratterizzazione del fenomeno migratorio illegale, basato principalmente sul sistema dei soccorsi in mare attraverso l'impiego di unità navali militari. In presenza di sbarchi massicci era apparso, infatti, poco funzionale il trattenimento dei migranti nella località di approdo per tutto il periodo necessario a completare le operazioni di fotosegnalamento (al riguardo si richiama l'audizione Capo della Polizia Alessandro Pansa del 20 gennaio 2016).

Le precedenti prassi operative sono state progressivamente adattate in applicazione degli accordi europei, che richiedono l'attivazione degli *hotspot* quali siti specificatamente destinati al fotosegnalamento.

Nella *Roadmap* italiana presentata il 28 settembre 2015, in attuazione dell'articolo 8.1 della Proposta della Commissione europea che istituisce misure provvisorie in materia di protezione internazionale a beneficio di Italia e Grecia, il Governo italiano si è impegnato a mettere in atto il nuovo approccio «*hotspot*».

Esso è sostanzialmente volto a canalizzare gli arrivi in una serie di porti di sbarco selezionati dove vengono effettuate tutte le procedure previste come lo screening sanitario, la pre-identificazione, la registrazione, il fotosegnalamento e i rilievi dattiloscopici degli stranieri.

I porti individuati sono sei, di cui cinque in Sicilia:

1. Lampedusa (AG);
2. Pozzallo (RG);
3. Porto Empedocle (AG);
4. Trapani;
5. Augusta (SR);
6. Taranto.

Nelle prime quattro aree erano già presenti centri di prima accoglienza con una capacità complessiva di circa 1.500 posti, mentre per Augusta e Taranto si prevedevano interventi strutturali che, nel documento governativo, sono indicati in funzione dell'obiettivo di raggiungere una capacità complessiva di oltre 2500 posti.

Secondo la citata *roadmap*, nelle suddette strutture dovranno essere svolte, in primo luogo, le attività di *screening* medico e, successivamente, le interviste funzionali alla compilazione del foglio-notizie (generalità, foto, informazioni personali, eventuale manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale) ed alle attività investigative.

Successivamente, «*sulla base dei relativi esiti, le persone che richiedono la protezione internazionale saranno trasferite nei vari regional hubs presenti sul territorio nazionale; le persone che rientrano nella procedura di*

ricollocazione saranno trasferite nei regional hubs dedicati; le persone in posizione irregolare e che non richiedono protezione internazionale saranno trasferite nei Centri di Identificazione ed Espulsione».

Con circolare (n. 14106 del 6 ottobre 2015) del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone, si è precisato che *«il meccanismo prevede – a regime – che tutti i migranti sbarchino in uno dei siti hotspot individuati, affinché possano essere garantite nell'arco di 24/48 ore le operazioni di screening sanitario, pre-identificazione (con accertamento di eventuali vulnerabilità), registrazione e fotosegnalamento per ingresso illegale (categoria Eurodac 2)».*

L'ATTIVAZIONE
DEI PRIMI
HOTSPOT.

Dei previsti sei *hotspot*, l'impegno del Governo italiano era nel senso di attivarne prima quattro e successivamente gli ulteriori due (Augusta e Taranto).

Alla data della presente relazione, così come riferito dal pref. Morcone in occasione dell'audizione del 18 marzo 2016 e ancora nell'audizione del 19 luglio 2016 avanti alla Commissione, gli *hotspot* attivati sono quattro: Lampedusa (dal 1 ottobre 2015), Trapani (22 dicembre 2015), Pozzallo (19 gennaio 2016) e Taranto (dal 29 febbraio 2016).

Per quanto riguarda il sito di Augusta, permangono gravi contrasti tra l'Autorità portuale e il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e il Pref. Morcone ha riferito: *“Quello di Augusta è uno dei porti naturalmente destinati a questo scopo e lo è per una sua condizione fisica, perché ha fondali alti ed è molto riparato dai venti e dal mare forte, per cui l'intento del Dipartimento è quello di fare un hotspot ad Augusta, dove tutti i comandanti di nave vogliono andare e dove tutte le richieste vengono indirizzate. Naturalmente noi cerchiamo di suddividere equamente sui vari porti gli sbarchi, ma molto spesso siamo anche costretti ad accettare le richieste che ci vengono fatte. Ad Augusta, come sapete meglio di me, ci abbiamo provato, ma evidentemente vicende, che hanno avuto risvolti diversi, ci hanno impedito di realizzare un hotspot, per cui, di fatto, rimane una sorta di struttura di accoglienza, anche – se posso dirlo – precaria, che non possiamo eliminare perché i comandanti di navi, soprattutto della Marina militare, e non solo, comunque pretendono di andarci e il Codice della navigazione dà loro ragione.”.*

Il Pref. Morcone ha aggiunto che, nell'ottica di aumentare il numero degli *hotspot*, posto che quelli attualmente funzionanti sono assolutamente insufficienti, si sono valutati come siti possibili Palermo e Catania trovando, tuttavia, decisa ostilità delle autorità locali per motivi legati sia allo sviluppo commerciale che turistico delle due città e, quindi, *“gli hotspot sia a Palermo che a Catania sono un problema assolutamente rilevante perché rischiamo di creare difficoltà con l'Autorità portuale e di sacrificare aspetti di sviluppo economico”.* Anche a Cagliari sono in corso trattative con le autorità locali

per trovare un'intesa per la creazione di un *hotspot*, ma si sono già incontrate difficoltà. Un'intesa, invece, sempre secondo quanto riferito dal Pref. Morcone, sembra essersi trovata a Reggio Calabria: “*Con il sindaco di Reggio Calabria e con il prefetto, abbiamo già convenuto sul fatto che una struttura confiscata alla criminalità organizzata nelle immediate vicinanze del porto sarà utilizzata come hotspot, quindi, una volta che ci verrà data dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’attrezzeremo a questo fine.*”.

Lo stesso prefetto ha confermato, inoltre, quanto dalla Commissione già appreso in occasione della missione effettuata a Mineo in data 7-8 luglio 2016, in ordine alla possibile destinazione di una sezione separata del Cara di Mineo nella quale sono attualmente in corso lavori di manutenzione e rifacimento della recinzione, ad *hotspot*. Sul punto si tornerà nell’ultimo paragrafo della presente relazione.

Da ultimo, in data 17 maggio 2016, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha pubblicato le Procedure Operative Standard – S.O.P. applicabili negli *hotspots* italiani che forniscono indicazioni esemplificative relative alle attività da organizzare ed alla loro sequenza. Nel documento, si precisa, altresì, che tali linee operative sono di portata potenzialmente generale e, pertanto, applicabili anche in situazioni diverse da quelle degli *hotspots* formalmente identificati, come, ad esempio, i luoghi di sbarco diversi dagli *hotspots* attivi e, comunque, quale modello per la gestione di qualsiasi flusso misto di ingresso di migranti.

La Commissione ha dedicato numerose e specifiche audizioni sul tema delle effettive ricadute di questi punti *hotspot* sul sistema di accoglienza, tra cui quelle del prefetto Alessandro Pansa, Capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, di Miguel Ângelo Nunes Nicolau, *Coordinating Officer* di Frontex, nonché delle autorità di pubblica sicurezza (prefetto e questore) delle tre province siciliane già interessate all’attivazione di *hotspot* sul proprio territorio e, da ultimo, quella testé citata del Pref. Morcone.

Nel periodo maggio/luglio 2016, la Commissione, inoltre, ha svolto delle ispezioni presso i quattro *hotspot* ad oggi funzionanti - di cui si dirà diffusamente di seguito in specifico paragrafo – e, precisamente, in data 12-13 maggio a Taranto, in data 18-19 maggio a Trapani, in data 23-24 giugno a Pozzallo ed in data 21 luglio 2016 a Lampedusa.

LE INNOVAZIONI PROCEDURALI

Per quanto concerne le innovazioni procedurali connesse all’istituzione degli *hotspot*, il prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, audito nella seduta del 26 gennaio 2016, ha chiarito che per i profili dei servizi di assistenza generica alla persona e dei servizi di carattere sanitario, nel passaggio da centro di primo soccorso e accoglienza (CSPA) a *hotspot*, per il centro di

Contrada Imbriacola a Lampedusa non ci sono stati significativi cambiamenti. Ciò, all'esito delle relative visite ispettive, è emerso sostanzialmente anche per gli *hotspot* di Trapani e Pozzallo istituiti presso precedenti centri.

Novità si registrano, invece, in relazione alle procedure di pre-identificazione, identificazione, fotosegnalamento, raccolta delle impronte digitali che si svolgono all'interno delle strutture destinate ad *hotspot*.

In sostanza, contestualmente alle attività di primo soccorso ed accoglienza, vengono svolte anche le operazioni di fotosegnalamento con maggior rigore rispetto al passato nel senso che non si procede al successivo trasferimento del migrante nel centro di accoglienza di destinazione se prima questi non è stato fotosegnalato. Ciò, tuttavia, comporta che, nell'ipotesi invero assai frequente di impossibilità di completamento della procedura di fotosegnalazione nel termine di 48/72 ore indicato nella *Roadmap*, i migranti sono stati trattenuti presso gli *hotspot* (in tal senso vedansi dichiarazioni del questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, audito nella seduta del 26 gennaio 2016).

Quanto affermato dal questore Finocchiaro trova indiretto ma inequivocabile riscontro nella missiva – acquisita agli atti della Commissione – inviata dal Sindaco di Lampedusa Giuseppina Nicolini del 7 gennaio 2016, indirizzata, tra gli altri, al Ministro dell'Interno e al competente Commissario dell'Unione europea, in cui si denuncia l'impossibilità di «*garantire condizioni dignitose di accoglienza a persone che vengono trattenute da oltre 30 giorni e che potrebbero essere trattenute addirittura a tempo indeterminato*».

Una seconda importante innovazione consiste nell'immediata selezione tra richiedenti asilo e non con ulteriori sottodistinzioni. Anche su tale punto ha riferito il questore di Agrigento, Mario Finocchiaro: «*... l'innovazione è che nell'hotspot di Lampedusa viene effettuata una distinzione dei migranti che vengono portati su quell'isola in due categorie, all'interno di ciascuna delle quali vi sono due sottocategorie. Coloro che manifestano la volontà di chiedere asilo politico e protezione internazionale vengono distinti tra quelli che appartengono alle nazionalità per le quali, come diceva il signor prefetto, in base agli accordi europei, è possibile attivare la procedura di relocation e i semplici manifestanti la volontà di chiedere la protezione internazionale non rientranti in quelle nazionalità. Per quanto riguarda i migranti non richiedenti protezione internazionale si è proceduto con i respingimenti, provvedimenti del questore che intima l'uscita dal territorio nazionale nelle due forme: una parte viene trattenuta al CIE laddove ci siano dei posti disponibili, mentre alla maggioranza viene intimato di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni. Fatta questa distinzione, i richiedenti asilo appartenenti alle nazionalità per le quali è possibile la relocation vengono presi in carico o comunque particolarmente attenzionati*

da un gruppo di lavoro, di cui una parte importante è rappresentata da funzionari dell'EASO. Sono funzionari europei misti, che sono dedicati a informare i migranti aventi una nazionalità soggetta a relocation della possibilità di aderire a questa procedura e, quindi, di avviarla».

Vale la pena osservare al proposito che l'intero meccanismo è ancora *in fieri* ed è sicuramente condizionato dall'acclarato fallimento della procedura di *relocation*, che – rispetto al monte dei potenziali riallocandi – ha sortito un esito positivo, all'11 luglio 2016, per 843 stranieri.

Un terzo aspetto, strettamente connesso ai primi due, su cui l'attivazione degli *hotspot* sembra aver effettivamente inciso, è quello dei rimpatri, quanto meno in relazione all'adozione dei provvedimenti amministrativi di allontanamento dal territorio nazionale.

Sempre il questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, ha evidenziato che il momento dei respingimenti è stato anticipato alla fase immediatamente successiva allo sbarco. Prima si procedeva sostanzialmente in maniera indifferenziata ai trasferimenti nei centri di destinazione di tutti i migranti, anche di coloro che nel foglio-notizie non avevano manifestato la volontà di richiedere asilo ed addirittura di coloro che non erano stati fotosegnalati, di fatto rimandando a un momento successivo nelle sedi di destinazione il fotosegnalamento e l'ulteriore perfezionamento di un'eventuale manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale. Ora, anche sulla base di indicazioni dipartimentali, si procede immediatamente all'emissione dei provvedimenti di respingimento.

Come è noto, per legge il provvedimento di respingimento emesso dal Questore può essere eseguito con accompagnamento alla frontiera o, nei casi di impossibilità di esecuzione immediata, previo trattenimento dello straniero in un CIE. Nella prassi, tuttavia, stante la carenza di posti nei CIE e l'oggettiva impossibilità di procedere al rimpatrio effettivo nei confronti di migranti provenienti da paesi con i quali non sono stati sottoscritti accordi di riammissione, è invalso l'uso di adottare nella maggior parte dei casi provvedimenti di respingimento con intimazione a lasciare il territorio nazionale.

Di tale prassi si trova conferma nei dati forniti in merito. Secondo i numeri forniti dalla Questura di Agrigento, dal 28 settembre (data di apertura dell'*hotspot*) al 29 gennaio i provvedimenti di respingimento adottati sono stati 1426, di cui solo 311 con conseguente trattenimento presso il CIE e ben 1115 con invito a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Uno degli effetti evidenti di tale *modus operandi* è quello di determinare una enorme mole di soggetti che, pur rivestendo una condizione di irregolarità, non vuole e/o non può lasciare autonomamente il nostro Paese, rischiando di essere risucchiata da circuiti criminali.

È appena il caso di rilevare che per i soggetti colpiti da provvedimento di respingimento con intimazione a lasciare il territorio nel termine di sette

giorni non è prevista alcuna forma di assistenza materiale ed essi vengono semplicemente accompagnati presso stazioni ferroviarie per agevolare la loro ripartenza e l'ottemperanza del provvedimento (si veda sul punto sempre l'audizione del questore di Agrigento, Mario Finocchiaro).

È di tutta evidenza che siffatta procedura di respingimento sconta un tasso molto elevato di inottemperanza, senza peraltro che vi siano allo stato strumenti procedurali e normativi per evitare che i luoghi vicini agli *hotspot* diventino siti estemporanei di soggiorno dei cittadini irregolari (si veda al riguardo l'audizione del questore di Ragusa, Giuseppe Gammino del 26 gennaio 2016).

I SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE

HOTSPOT DI TARANTO

La missione a Taranto - *hotspot* attivo dal 29 febbraio 2016 - si è svolta nelle giornate del 12 e 13 maggio 2016.

Le attività di accoglienza riguardano sia coloro che arrivano da altri siti di sbarco, sia coloro che invece approdano direttamente al porto di Taranto.

Le prime verifiche sanitarie sono effettuate finanche a bordo delle navi, grazie all'intervento di operatori dell'USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera). Successivamente, al molo la ASL effettua un primo *screening* e rilascia una certificazione medica di tipo collettivo che consente l'ingresso del gruppo di migranti al centro. In quella fase sono individuate esigenze sanitarie individuali e coloro che ne hanno necessità sono trasferiti nei presidi ospedalieri. Non sono previste certificazioni individuali che accompagnino il migrante durante il suo percorso nel territorio italiano.

La gestione del centro è interamente svolta dal Comune, in virtù di una convenzione, stipulata tra l'Ente locale e la Prefettura di Taranto il 26 febbraio 2016, della durata di sei mesi e comunque sino alla definizione della procedura di gara ad evidenza pubblica, da indirsi da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo, per l'individuazione dell'ente gestore. Alla data del sopralluogo, a tre mesi dalla stipula della convenzione, la gara non risultava ancora indetta. Il Comune provvede alla gestione del centro con proprie risorse umane e strumentali. La direzione è affidata al Comandante della polizia municipale, che ha indetto una serie di gare ad evidenza pubblica per l'acquisto dei beni e la fornitura dei servizi, che pure sono stati attivati in una situazione di emergenza per i ristretti tempi assegnati alla struttura per entrare in funzione.

La struttura si presenta in modo piuttosto scarno, con barriere di recinzione e presidiata da militari. Gli ingressi e le uscite sono appunto controllati da militari; i relativi dati sono riportati ad un operatore dell'ente gestore, che ne prende nota su un registro cartaceo. In proposito, va segnalato che a ciascun ospite viene consegnato un cartellino identificativo che reca un

codice a barre, ma il codice non è ancora utilizzabile per registrare le entrate e le uscite dal sito, mentre viene invece utilizzato in sede di erogazione dei pasti.

Gli ospiti tradotti nel centro sono sottoposti a pre-identificazione (fototessera + braccialetto con numerico identificativo) alla presenza dei mediatori culturali; nelle more della fotosegnalazione, gli ospiti sono presi in carico del gestore, con consegna di un cartellino identificativo provvisto di numero identificativo che serve per la consegna del *kit* di prima accoglienza e per la distribuzione dei pasti. A seguire, gli ospiti sono avvicinati dagli operatori della Croce Rossa e da operatori volontari dell'Associazione "Noi e Voi", che li seguono durante la permanenza.

Una delle maggiori problematiche riguarda l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Nonostante gli sforzi effettuati, resta insormontabile il problema di strutture dedicate a questa particolare tipologia di utenza.

Per quanto le procedure di identificazione siano celeri e contenute in un arco di tempo limitato (12 ore sono state sufficienti per uno sbarco di oltre 400 persone), di media la permanenza si protrae per una settimana, ossia il tempo necessario per lo smistamento nei centri di accoglienza.

Quanto alle rilevazioni delle presenze – che costituisce il parametro per il pagamento di 33 € *pro capite / pro die* - dovrebbe avvenire la mattina a colazione. Il dato viene incrociato con altri dati significativi rilevati nel corso della giornata, tenendo conto che dopo l'identificazione gli ospiti possono lasciare il centro. In ogni caso l'elenco giornaliero è vidimato dai responsabili di pubblica sicurezza.

Quanto all'erogazione di beni, non viene distribuito *pocket money*. Viene invece consegnato un *kit* di prima accoglienza, che occorre rinnovare, atteso che – come detto - la permanenza media si protrae per circa una settimana, quindi oltre il limite previsto in 72 ore, con conseguenti oneri aggiuntivi per l'ente gestore.

Va rilevato che l'importo fissato nella convenzione tra Prefettura e Comune (33 € *pro capite/pro die*) risulta superiore alla media del corrispettivo percepito dagli attuali gestori dei centri governativi (€ 28), tra l'altro tenuti anche all'erogazione del *pocket money* di € 2,50.

Tutte le attività connesse all'erogazione di servizi alla persona – e principalmente la mediazione linguistico/culturale – sono affidate, secondo una convenzione con il Comune, dall'associazione "Noi e Voi". Il direttore del centro ha precisato che si tratta di "vero volontariato" e che il Comune contribuisce solo con un rimborso spese legato a spese effettivamente rendicontate dall'associazione. Il responsabile del centro ha rivendicato la scelta di avvalersi, per i servizi di volontariato, ad un'associazione di puro volontariato, circostanza che ha attirato – a suo dire – critiche interessate da parte di operatori economici che sarebbero voluti entrare nell'affare della

gestione.

È, tuttavia, risultato che il servizio di mediazione culturale/linguistica prestato è carente e, come emerso nel corso delle audizioni, l'associazione non dispone di operatori qualificati. Il volantino informativo reca alcune norme del Regolamento del centro, tradotte in varie lingue, ma non assolve a tale funzione in modo pieno.

Oltre all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) e all'informativa legale, una terza criticità è legata ai problemi strutturali del centro. Il sito non era precedentemente un centro di prima accoglienza e quindi non aveva alcuna struttura alloggiativa, oggi assicurata da strutture visibilmente precarie, principalmente tende.

Il centro è attrezzato per 400 persone; una delle tende è riservata a coloro che sono affetti da scabbia. Nelle tende sono collocate centinaia di brandine sostanzialmente senza alcuno spazio tra l'una e l'altra e senza alcun condizionamento dell'aria, né riscaldamento. Appare estremamente difficile il loro utilizzo in condizioni climatiche meno miti di quelle del giorno del sopralluogo.

Sono poi previste alcune tende – di numero modesto - di dimensioni più piccole, adibite ai nuclei familiari ovvero utilizzate secondo necessità quando giungono soggetti affetti da scabbia e quindi da isolare.

Non è stata allestita una zona riservata ai minori stranieri non accompagnati, che pure affluiscono regolarmente all'*hotspot* (per il tempo in cui non si riesce a ricollocarli in strutture specializzate), né ci sono luoghi aggregativi o area gioco per i più piccoli (che pure sono presenti, con il proprio nucleo familiare).

Un ulteriore aspetto critico è legato dal servizio di assistenza sanitaria, che viene prestato in una struttura assolutamente precaria (una sorta di prefabbricato, molto simile ad un *container*), che appare privo di strumentazione medica. Il servizio è reso da un medico volontario della Croce rossa secondo il turno h 9/13 e h 15/19. In occasione degli sbarchi è attivato un secondo ambulatorio, anch'esso gestito da un medico della CRI. La somministrazione di medicinali viene effettuata *in loco* oppure con consegna delle precise dosi da assumere e il tutto viene annotato in un registro cartaceo. Il registro, così come la cartella clinica di ciascun ospite, non viene però inserito in un sistema informatico né segue il migrante nei suoi successivi spostamenti.

HOTSPOT DI
TRAPANI.

Una delegazione della Commissione si è recata in missione a Trapani, nelle giornate del 18 e 19 maggio 2016, per effettuare un monitoraggio sul funzionamento del locale *hotspot*.

L'*hotspot* di Trapani è attivo dal 22 dicembre 2015 ed è allocato nella struttura governativa sita in località Milo, in precedenza adibita a CIE.

Il centro, così come riferito in sede di audizioni e constatato in occasione del sopralluogo, ha subito una rapida trasformazione da CIE in *hotspot*,

circostanza che ne condiziona il funzionamento.

È, infatti, evidente che, nonostante i numerosi interventi strutturali, l'impianto complessivo del centro conserva caratteristiche proprie di un CIE e necessita ancora di numerosi interventi manutentivi e migliorativi. I principali interventi di manutenzione ordinaria e riadattamento eseguiti ovvero in corso di svolgimento, hanno interessato principalmente gli uffici, l'infermeria ed alcuni spazi comuni (mensa, piccolissima ludoteca, sala preghiera, piccola *nursery*). Interventi di manutenzione straordinaria hanno, invece, riguardato l'impermeabilizzazione degli edifici, la sostituzione degli infissi, il condizionamento dell'aria e la ripartizione degli spazi allo scopo di favorire la collocazione degli ospiti in settori differenziati.

Se indubbiamente gli interventi manutentivi e di ristrutturazione al centro hanno riportato in buone condizioni gli uffici ed altri spazi comuni, il sopralluogo ha evidenziato, tuttavia, la necessità di una urgente e profonda manutenzione straordinaria per le zone alloggiative, caratterizzate da infissi inutilizzabili, bagni indecenti, totale assenza di mobilio, perimetrazione ancora connotata da imponente recinzione e delimitazioni interne dei settori caratterizzate da sbarre, retaggio dell'originaria funzione custodiale del CIE.

La capienza del centro, inoltre, è stata raddoppiata rispetto al CIE, passando da 204 ospiti potenziali a 400 (circolare n. 13465 del 23/12/2015 della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione). Ciò di fatto è avvenuto attraverso la collocazione di letti a castello nelle camerate.

Anche l'attività dell'ente gestore risente di questa vicenda.

Il Centro continua ad essere gestito dalla Cooperativa Badia Grande, aggiudicataria dell'appalto per la gestione del CIE, con scadenza all'8 gennaio 2018, non avendo la Prefettura di Trapani ritenuto possibile né opportuna una risoluzione unilaterale del rapporto contrattuale a seguito dell'intervenuta trasformazione funzionale del centro, verosimilmente foriera di contenziosi civilistico-amministrativi con l'ente gestore.

Quest'ultimo continua ad operare sulla base della precedente convenzione riferita al CIE, senza che sia mai intervenuto alcun atto ufficiale modificativo delle condizioni negoziali e del capitolato posti a base dei servizi erogati dall'ente gestore, fornendo, pertanto, le medesime prestazioni di beni e servizi. Sia l'ente gestore che la Prefettura hanno rilevato l'incongruenza ed inadeguatezza dell'attuale convenzione rispetto alla mutata funzione del centro e manifestato l'esigenza di un intervento chiarificatore in ordine ai servizi alla persona da erogare, all'entità del corrispettivo da corrispondere in relazione alle presenze, alla composizione del kit da fornire ed alla necessità di erogazione e definizione del *pocket money*, etc.

Quanto a quest'ultimo, la consegna avviene ancora mediante distribuzione di pacchetti di sigarette per un valore equivalente ad € 2,50 al giorno, oltre a schede telefoniche per un valore di € 15. Tale sistema, che

risale alla convenzione riferita al CIE, deriva dall'esigenza di consentire che il valore monetario sia spendibile all'interno del centro, non essendo stato possibile installare macchinette di distribuzione di beni di consumo.

Ulteriori problematiche derivanti dalla trasformazione del CIE in *hotspot* in totale assenza di atti formali, si profilano sul piano amministrativo-contabile.

La convenzione in essere per la gestione del CIE prevede che il corrispettivo per l'ente gestore sia pari a 29 € *pro capite/pro die* e venga erogato in base all'effettiva presenza, ma comunque per almeno la metà della capienza.

Sulla base dei chiarimenti forniti dalla Prefettura gli intervenuti mutamenti di carattere funzionale e logistico sarebbero stati ad oggi di fatto neutri dal punto di vista economico poiché la media mensile delle presenze, registrata nei primi quattro mesi di attività, non supererebbe le 200 unità, restando pertanto in linea con il numero di quelle stabilite nella originaria convenzione sottoscritta dalle parti per la gestione del CIE (pari a 204).

Nulla, peraltro, esclude che, in futuro, tale tetto possa essere superato con conseguenti inevitabili problemi di carattere contabile, dal momento che la convenzione si riferisce ad una presenza massima di 204 persone e dovrebbero reperirsi risorse aggiuntive rispetto al preventivato *budget* di spesa.

Il costo *pro capite/pro die* stabilito in convenzione per la gestione del CIE potrebbe, inoltre, apparire inadeguato per eccesso rispetto al probabile costo per i servizi e forniture necessarie in un *hotspot*, con indebito profitto a beneficio dell'Ente gestore.

Il complesso si compone di tre corpi di fabbrica. Nel primo operano la Questura e la Commissione territoriale. Il secondo complesso è utilizzato per gli uffici dell'ente gestore e le attività della polizia dell'immigrazione e scientifica, oltre che per le sale comuni (refettorio, infermeria, etc). Il terzo comprende i sei settori di alloggio (il più piccolo è di 36, il più grande è di 84 posti); ciascun modulo comprende 12 posti letto, area comune, docce e bagni. Non vi sono destinazioni prefissate delle strutture, che sono quindi assegnate secondo le esigenze ed i numeri.

La totalità degli ospiti viene pre-identificata e poi fotosegnalata presso gli uffici del centro, alla presenza dei mediatori culturali del CIES (accreditati dal Ministero dell'interno) e avvalendosi dell'aiuto di 3 mediatori culturali messi ulteriormente a disposizione del centro.

I mediatori controfirmano il foglio-notizie redatto dall'agente di polizia. Tale attività di mediazione ha generalmente consentito di superare senza problemi le resistenze all'identificazione.

Non viene dato un volantino informativo da parte dell'Ufficio immigrazione, che però è stato predisposto dall'ente gestore e viene

consegnato dopo l'accesso al centro.

L'UNHCR è presente con una figura di coordinamento e due operatori con profilo di mediatori culturali, che coprono un ampio numero di lingue straniere e sono presenti durante gli sbarchi, al fine di supportare con funzioni informative le operazioni di accoglienza e monitorare eventuali esigenze di protezione particolare per soggetti vulnerabili.

Le informazioni riguardanti la *relocation* sono, invece, di specifica competenza dell'EASO presente con 4 unità, 2 funzionari europei e 2 mediatori. Tale attività informativa viene svolta dallo sbarco fino alla partenza per gli *hub* dedicati, principalmente incontrando piccoli gruppi per fornire le migliori risposte personalizzate. I rilocandi sono per la maggior parte eritrei, in misura minore iracheni e siriani.

L'Agenzia europea FRONTEX, infine, opera con tre *team*: uno ricostruisce il percorso migratorio, un altro opera uno *screening* di verifica della corrispondenza tra nazionalità dichiarata e quella reale ed il terzo svolge azione di supporto all'attività di fotosegnalamento. Questo avviene utilizzando 5 postazioni.

La delegazione ha potuto procedere al sopralluogo del sito, mentre era in corso uno sbarco al porto di Trapani ed all'*hotspot* affluivano dal molo i primi *pullman* di migranti, circostanza che ha consentito di verificare concretamente le procedure adottate all'ingresso, al quale si presentano in modo ordinato gruppi di ospiti, ciascuno munito di una "certificazione sanitaria" rilasciata già al molo.

All'atto dell'ingresso avviene la consegna di un braccialetto con numero identificativo a ciascun migrante, che poi viene accompagnato nella sala dove si svolge la vera e propria pre-identificazione con compilazione del foglio-notizie. I migranti sono, quindi, condotti nell'ufficio munito delle attrezzature per il fotosegnalamento, idoneo ad effettuare circa 160/170 operazioni al giorno (uno sbarco di circa 400 persone renderà necessario, dunque, operare a pieno regime per le successive 72 ore).

Terminate queste operazioni, infine, all'ospite viene consegnato un kit di ingresso ed assegnato un posto letto.

La Cooperativa ha elaborato un autonomo sistema informatizzato per la gestione del Centro che prevede l'inserimento dei migranti già preidentificati; agli stessi viene richiesto di inserire una firma digitale attraverso un dispositivo informatico (*tablet*); tale procedura consente di attestare, di volta in volta, l'avvenuta consegna del *pocket money* o, in fase di ingresso, di certificare l'avvenuta consegna del kit, allo scopo anche di evitare scambi di identità. Sempre mediante tale sistema informatizzato avviene la rilevazione numerica delle presenze.

È stato riferito alla delegazione che la permanenza media è di circa 5/6 giorni e che il periodo è invece ridotto o – se possibile – annullato per i minori stranieri non accompagnati, che vengono subito smistati negli

appositi centri di accoglienza.

Al riguardo, risulta che il centro sarà sede pilota per il progetto “care”, riferito sia alla informatizzazione della cartella clinica sia alla determinazione dell’età dei sedicenti minori.

Per quanto concerne l’assistenza sanitaria, l’ambulatorio medico è gestito dall’USMAF, ma alle operazioni di *screening* partecipa anche l’INMP. Sul posto è presente un’ambulanza messa a disposizione dalla Misericordia. Nel corso dello sbarco, già sul molo sono differenziate le postazioni per trattare casi acuti o gravidanze, ovvero situazioni che non richiedono ospedalizzazione, come ad esempio i frequenti casi di scabbia, che tuttavia necessitano di essere immediatamente separati.

**HOTSPOT DI
POZZALLO.**

Una delegazione della Commissione si è recata in missione a Pozzallo e a Ragusa, nelle giornate del 23 e 24 giugno 2016, per effettuare un monitoraggio sul funzionamento dell’*hotspot*.

L’*hotspot* di Pozzallo, già Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA), è attivo dal 19 gennaio 2016 ed è ubicato nei locali dell’ex Dogana di proprietà della regione Sicilia.

Il centro, è attualmente gestito da Azione Sociale Cooperativa sociale a.r.l. individuata a seguito da procedura negoziata senza pubblicazione del bando svolta ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal Comune di Pozzallo. Il comune ha assunto la veste di stazione appaltante che, invece, di norma, per la quasi totalità dei centri di accoglienza governativi, è riservata alla locale Prefettura. La Cooperativa in questione si è aggiudicata la gara, alla quale erano stati invitati quattro operatori economici ritenuti in possesso di esperienza nel settore, offrendo per il servizio il prezzo *pro capite-pro die* di € 29,49, con un ribasso del 15,74 % sull’importo a base d’asta fissato in € 35, IVA esclusa. Il prezzo è comprensivo, oltre che degli oneri di gestione, del costo del servizio sanitario prestato dall’azienda sanitaria provinciale (ASP) e stabilito, per effetto di accordo con la Prefettura di Ragusa, in € 18.500 mensili nonché del costo del servizio del Responsabile del Centro - che è un dipendente comunale - stimato complessivamente e in forma omnicomprendiva, nell’importo scaturente dal prodotto di € 0,50 per il numero di presenze di ospiti del Centro nella mensilità di riferimento.

La Cooperativa Azione Sociale, per effetto di proroghe ha svolto il proprio servizio anche nel periodo successivo al 19 gennaio 2016, data in cui l’attuale struttura è stata trasformata in “*hotspot*”.

Il Comune di Pozzallo, in data 31 agosto 2015, ha indetto una gara per l’affidamento della gestione del CPSA – oggi *hotspot* – al cui esito è risultata vincitrice la Soc. Cooperativa Domus Caritatis – attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria in relazione alle note vicende connesse a “Mafia capitale” – per un importo di € 34,49, oltre IVA.

Il bando di gara ultimo ha previsto, diversamente che in passato, l'erogazione giornaliera del *pocket money*, pari a € 2,50 a migrante, nonché una maggiorazione di € 10 da riconoscere unicamente per il primo giorno di ingresso nel Centro per ciascun migrante che sarebbe giustificata dal maggior onere economico per l'ente gestore derivante dal rapido *turn-over* di ospiti ai quali è dovuta comunque la fornitura di beni di prima necessità ed indumenti (attualmente la Cooperativa Azione Sociale lamenta proprio il fatto che la fornitura di un kit a tutti gli sbarcati anche a quelli che si limitano a transitare nell'*hotspot* venendo, poi, immediatamente destinati ad altro centro di accoglienza, risulta per l'ente gestore estremamente gravosa e non ammortizzabile come nel caso, invece, di permanenza dell'ospite nella struttura anche nei giorni successivi, con conseguente inadeguatezza per difetto del corrispettivo *pro capite/pro die* previsto contrattualmente).

La predetta struttura - interessata ultimamente da lavori di riparazione, ripristino e manutenzione straordinaria conseguenti a pregressi danneggiamenti - ha capienza complessiva di 180 posti in strutture letto (136 persone nel settore maschile e 44 persone in quello femminile), elevabile in caso di necessità a 240 posti con il ricorso all'utilizzo del refettorio per allocarvi, in emergenza, materassi a terra.

Da diversi anni, tuttavia, il Centro accoglie un numero sostenuto di migranti, spesso notevolmente superiore alla sua capacità ricettiva sì che prima criticità propria di questa struttura è data dai frequenti periodi di sovraffollamento, anche determinati dalla non breve permanenza media degli ospiti, spesso superiore ai tre giorni, così come evidenziato da tutte le parti interessate in sede di audizioni.

Una seconda criticità è legata alla pressoché costante presenza di un numero cospicuo di minori stranieri non accompagnati per cui non si riesce nel breve periodo a trovare un'accoglienza alternativa in strutture accreditate per l'idonea collocazione degli stessi, circostanza che ne ha comportato l'anomala permanenza presso l'*hotspot* talvolta anche per 5/6 settimane.

La struttura del Centro è molto semplice ed è composta essenzialmente di due padiglioni, uno per gli uomini e uno per le donne.

L'aspetto che maggiormente ha colpito la delegazione, pur nella situazione di scarsa presenza riscontrata, è l'assoluta promiscuità degli spazi: il padiglione dedicato alle donne insiste comunque sul passaggio obbligato di ingresso ed è anche la zona limitrofa alla distribuzione degli spazi. In secondo luogo – ed è l'aspetto di maggiore delicatezza – si è riscontrata, in sede di sopralluogo, la significativa presenza in quel medesimo padiglione di più di sessanta minori stranieri non accompagnati (per lo più giovani adulti e, quindi, anche con conseguente inopportuna promiscuità con le ospiti donne) che sono risultati essere da più di un mese ospiti della struttura, per assenza di posti disponibili nelle strutture dedicate.

A ciò si aggiunge la ristrettezza degli spazi disponibili limitati a zone

anguste antistanti le brandine; queste ultime sono disposte su serrate file e a castello, senza nessuna suppellettile. Non è disponibile, inoltre, alcun dignitoso spazio esterno ricreativo, in particolare manca un'area attrezzata dedicata ai minori, a favore dei quali non viene svolta alcuna attività di integrazione ed intrattenimento. Anche la consumazione dei pasti, confezionati all'esterno e distribuiti presso uno sportello, può avvenire esclusivamente sulle brandine.

Insufficiente è apparsa la pulizia della struttura ed apparentemente inadeguato il numero degli operatori impiegati.

Lo stato dei servizi igienici è carente sia sul piano della manutenzione — si tratta di servizi “alla turca” non dotati di efficiente sistema di scarico - che della pulizia e risultano, per dimensioni e numero, certamente insufficienti per picchi medio-alti di presenze. Al momento del sopralluogo, addirittura, la fornitura dell'acqua era interrotta e, ai successivi colloqui con alcuni ospiti, è emerso che frequentemente non è disponibile l'acqua calda.

La complessiva situazione di carenza strutturale constatata dalla Commissione diventa in modo evidente inaccettabile con riguardo alla pressoché costante accoglienza di un numero rilevante di minori stranieri non accompagnati.

La Commissione, inoltre, ha constatato la presenza di un deposito di bottiglie d'acqua per consumo alimentare collocato in un'area esterna al padiglione, esposto ai raggi solari

In sede di colloqui con alcuni ospiti del centro, minori peraltro con possibilità di accedere alla *relocation*, si sono raccolte doglianze circa la sostanziale assenza di reali servizi alla persona, al di là dell'assistenza medica, nonché in ordine alla scarsa fornitura di beni di prima necessità, asseritamente consegnati loro solo all'arrivo, nonostante la loro permanenza perdurasse da settimane.

Sono state descritte alla Commissione le procedure legate all'ingresso degli ospiti che vengono precedute da uno *screening* sanitario effettuato in più passaggi, il primo già a bordo della nave da parte dell'USMAF e, quindi, sul molo. L'attività di pre-identificazione avviene nell'angusto passaggio che dal molo consente l'accesso della struttura.

Al riguardo, è stato evidenziato come la ristrettezza degli spazi in cui i migranti passano impedisca, di fatto, un loro avvicinamento da parte del personale delle ONG presenti, per cui la pre-identificazione e l'intervista per la compilazione del foglio notizie avvengono di fatto prima che vi sia una possibilità di informativa da parte di detto personale.

Il *team* di FRONTEX che opera nell'*hotspot* è invece deputato da subito a stabilire un primo contatto per verificare nazionalità e provenienza, sia per ricostruire il flusso migratorio che per favorire il corretto svolgimento delle successive operazioni.

L'attività informativa legale soprattutto in ordine alle procedure di

relocation è demandata all'EASO che opera mediante due operatori, coadiuvati da due mediatori culturali.

Quanto all'attività di fotosegnalamento che viene svolta all'interno del centro, sono state incrementate le postazioni di fotosegnalamento e rafforzata la relativa attività, cui quasi nessuno ormai si sottrae più.

All'ingresso nell'*hotspot*, viene effettuata la distribuzione di 3 schede telefoniche da 5 € ciascuna, nonché di un kit di ingresso. Attualmente non viene, invece, erogato *pocket money*.

Per i profili sanitari, la delegazione ha preso atto che nel sito operano i responsabili della ASP competente per territorio, cui si affiancano organizzazioni di volontariato (*Emergency, RafikajforAfrika*), ciascuna con una propria struttura di supporto anche psicologico, che operano in base a protocolli con la Prefettura di Ragusa. Nel centro è attivo anche un presidio di MEDU, che si occupa dei casi di vulnerabilità conseguenti a torture. Per gli interventi di maggiore gravità, l'ospedale di riferimento è quello di Modica.

Durante il sopralluogo, la Commissione ha potuto constatare che è assente un percorso dedicato "*no touch*" per migranti affetti da patologie diffuse così come un'altra area riservata all'espletamento dei relativi interventi terapeutici e trattamenti farmacologici sì che, in particolare, si verifica una assoluta commistione tra migranti affetti da scabbia con gli altri soggetti sani.

Il personale sanitario complessivamente impiegato è apparso numericamente inadeguato, manca un coordinatore sanitario e le associazioni di volontariato, pur presenti, risultano poco coordinate in difetto di una pianificazione organizzativa.

Presso l'ambulatorio della struttura, non è previsto un registro delle prestazioni sanitarie erogate né viene compilata una cartella clinica per il migrante che necessita di trattamenti terapeutici.

HOTSPOT DI LAMPEDUSA

Una delegazione della Commissione si è recata in missione a Lampedusa (AG) il 21 luglio 2016 per effettuare un sopralluogo al centro *hotspot* di Contrada Imbriacola e tenere audizioni sul suo funzionamento.

Il centro – al momento della visita - era gestito dalla Confraternita Nazionale delle Misericordie, in regime di proroga fino al 31 luglio 2016. La nuova procedura di gara, espletata il 1 aprile 2016, ha visto, infatti, soccombere detto ente gestore a vantaggio di un nuovo soggetto, la Coop. Vivere. L'aggiudicazione risulta essere avvenuta, ancorché in via provvisoria, il 26 luglio 2016, dunque dopo la visita della delegazione.

Si rilevano incongruenze in ordine alla capacità ricettiva del centro. Il Ministero imputa a questo *hotspot* una capacità di 500 posti. Viene attestata, tuttavia, una capienza di 381 posti e le gare svolte, sia quella con aggiudicazione alla Confraternita Nazionale delle Misericordie che l'ultima,

fanno appunto riferimento ad una capienza di 381 ospiti.

Secondo il *report* acquisito, erano presenti all'atto del sopralluogo 350 persone, di cui 20 donne e 9 minori facenti parte di nuclei familiari, ed era attestata la disponibilità di ulteriori 31 posti.

La visita ha, peraltro, confermato che anche la minore capienza attestata di 381 posti si ottiene solo stipando in misura massima le singole unità abitative.

Peraltro, dopo l'incendio che ha interessato uno dei padiglioni, la capacità ricettiva dovrebbe essere di fatto ulteriormente ridotta.

Dai tabulati delle presenze acquisiti agli atti della Commissione, risulta che il tempo medio di permanenza dichiarato – circa 7/10 giorni – incontra picchi significativi, talvolta di un mese e financo di due/tre mesi sia pure verosimilmente per ragioni legate ad accertamenti di polizia.

Critica, in particolare, la situazione dei minori spesso costretti a permanenze prolungate, anche di settimane, per la difficoltà a reperire strutture accreditate di accoglienza.

Gli elenchi delle presenze, che costituiscono titolo per il pagamento da parte della Prefettura, sono vidimati dall'Ufficio immigrazione della Polizia di Stato.

La struttura è dotata di un unico accesso, munito di cancello di imponenti dimensioni, a presidio del quale sono presenti mezzi e personale militare.

Varcata la soglia, vi è la prima area di sosta dei migranti che, su panchine, attendono di essere progressivamente invitati a compilare il foglio-notizie preidentificativo e, immediatamente dopo, a sottoporsi a fotosegnalamento. In questa medesima area sono ben visibili i presidi di EASO e FRONTEX, nonché le postazioni delle ONG presenti (UNHCR, OIM e *Save the children*).

I luoghi deputati al fotosegnalamento sono dotati di cinque postazioni. Gli addetti hanno confermato che l'identificazione è adesso effettuata per tutti coloro che sbarcano e che vi sono stati casi di resistenza (nel mese di settembre 2015 ad opera di senegalesi, ma anche ad ottobre e gennaio, da parte di tunisini), comunque superati grazie all'opera di mediazione.

Il primo approccio con gli ospiti avviene nei presidi sanitari (un primo *screening* è già operato direttamente sul molo di sbarco). L'infermeria è presidiata da dipendenti dell'ente gestore, cui è affidata la compilazione di una scheda sanitaria, acquisita agli atti della Commissione. Il servizio è reso da un medico ed un infermiere che effettuano una copertura h 24 a turni di una intera settimana, mentre non è chiaro quali siano gli intervalli di riposo.

All'arrivo, ad ogni ospite viene consegnato un modulo riepilogativo dei beni che gli saranno forniti come kit di ingresso. Il modulo, acquisito agli atti della Commissione, è in più lingue ma non vi sono specificate le quantità dei beni forniti.

Ai colloqui, alcuni minori presenti nella struttura da quasi un mese, riferiscono di non aver ricevuto neanche un cambio di vestiti né sapone per

poter lavare quelli già loro distribuiti.

I padiglioni sono strutture prefabbricate fatiscenti, non isolate termicamente e prive di sistema di ventilazione adeguato. Quelli maschili sono suddivisi in stanze da 9, da 12 e finanche da 24 letti (ove presenti letti a castello) in spazi decisamente angusti e privi di suppellettili.

I servizi igienici sono apparsi complessivamente in stato di manutenzione scarso e di igiene decisamente carente e numericamente insufficienti (ca. 10 bagni in totale per una media di 300 ospiti). Da circa un mese, inoltre, con regolarità viene sospesa l'erogazione dell'acqua per molte ore e senza preavviso. In particolare, il padiglione riservato ai minori non ha servizi funzionanti sì che gli ospiti sono costretti ad utilizzare quelli degli altri padiglioni in condizioni, quindi, di promiscuità che non ne tutelano la condizione di vulnerabilità.

Parimenti non è apparsa adeguatamente tutelata la *privacy* delle migranti donne, spesso con bambini.

L'erogazione dei pasti avviene presso uno sportello antistante la zona cucina e confezionamento del cibo. La fila – tranne che per le donne e i minori – si snoda all'aperto e sotto il sole, non essendo utilizzabili i luoghi di distribuzione all'interno, pur presenti ma a quanto pare non funzionanti.

Non ci sono luoghi per la consumazione del pasto, che dunque avviene all'esterno o sulle brandine. Al riguardo, il prefetto ha dichiarato che è in corso lo studio per recuperare a tale scopo il padiglione attualmente inutilizzato in quanto oggetto di incendio ad opera di ospiti tunisini alcuni mesi fa.

Contestualmente al ritiro del pasto viene consegnato il bene equivalente al *pocket money*: due confezioni di biscotti tipo *wafers* ovvero un pacchetto da 10 sigarette. Entrambe le forme di erogazione non sembrano rappresentare il controvalore di € 2.50. A tal fine, la delegazione ha appurato, tramite acquisizione delle fatture di acquisto, che il centro di acquisto è la “*Misericordia Isola Capo Rizzuto di Crotona*”, il che pone dubbi circa la correttezza della contabilità che dovrebbe essere separata.

Si dichiara che il centro è chiuso, nel senso che ai migranti non è permesso uscire e, se lo fanno attraverso buchi nelle recinzioni, sono indotti a rientrarvi, senza però che si abbia notizia di uso della forza.

Conclusivamente, il centro non è sembrato oggetto di manutenzione accurata e costante, né risultano iniziati i lavori di ripristino del padiglione incendiato. Manca, inoltre, qualsivoglia spazio ricreativo dedicato ai più piccoli, un tempo esistente ma poi smantellato.

Al termine del sopralluogo, la delegazione ha svolto un incontro riservato con i rappresentanti di UNHCR, OIM e *Save the children*, durante il quale si è appreso che le criticità già denunciate nel mese di gennaio scorso, con *report* redatto dall'UNHCR e dalla Prefettura, sono ancora esistenti, se non peggiorate.

In particolare, vengono lamentate irregolarità nella distribuzione dei kit e delle schede telefoniche, nonché nella distribuzione del *pocket money*, che risulta essere stato integrato solo in occasione della visita della Commissione. Si afferma che il foglio recante il contenuto del kit sia “firmato in bianco” cioè prima della sua effettiva consegna.

Un’ulteriore problematica ricorrente riguarda la distribuzione di acqua corrente, frequentemente interrotta per numerose ore al giorno, tanto da costringere gli ospiti a lavarsi con acqua frizzante (altra anomalia, dal momento che è un bene che non risulterebbe essere distribuito).

Il contesto risulta ovviamente aggravato dalla frequente situazione di sovraffollamento del centro.

Gli ospiti, anche minori, vivono in condizioni di promiscuità senza alcun controllo, per periodi prolungati, dai 25 ai 40/50 giorni e questa situazione addirittura si prolunga per i minori stranieri non accompagnati, per i quali la disponibilità di posti nelle strutture di accoglienza in terraferma è ancora più ridotta.

I responsabili delle ONG affermano che le circostanziate comunicazioni su tali inadempienze sono riportate in documenti consegnati periodicamente alla prefettura, cui non risulta sia stato dato alcun seguito.

Secondo le ONG, la nuova procedura operativa *standard* applicabile agli *hotspots* italiani (SOP) del 17 maggio 2016 ha reso loro più difficile il contatto con i migranti in quanto, prima dell’identificazione, viene loro consentito soltanto di distribuire il volantino informativo redatto da UNCHR e OIM (acquisito agli atti della Commissione), senza però più possibilità di colloquio, che viene invece svolto esclusivamente dai funzionari di FRONTEX.

OBIETTIVI DELL’APPROCCIO HOTSPOT.

IDENTIFICAZIONE E SELEZIONE DEI MIGRANTI

La prima fase di funzionamento di alcuni *hotspot* consente di svolgere alcune considerazioni sulla realizzazione degli obiettivi per i quali essi sono stati istituiti.

Principalmente, nella prospettiva dell’Agenda europea sulla migrazione, essi hanno due obiettivi strettamente connessi: alla finalità prevalente di conferire maggiore efficacia alle procedure di identificazione dei migranti che giungono via mare nell’area Schengen - dei cui apprezzabili risultati raggiunti si è già detto e sulla quale verranno nel seguente paragrafo svolte alcune necessarie considerazioni - si coniuga quella di definire il prima possibile la posizione giuridica del migrante.

Operare, attraverso l’approccio *hotspot*, una immediata, ancorché reversibile, distinzione tra le diverse categorie di migranti consente di orientare gli adempimenti successivi e così di inserire da subito nel sistema di accoglienza per richiedenti asilo chi ne faccia richiesta e, in questa categoria, avviare ad uno specifico percorso di ricollocazione chi ne abbia i requisiti. Al

contrario, per coloro che non manifestino l'intenzione di accedere alla procedura per il riconoscimento del diritto di asilo, lo scopo è quello di attivare il prima possibile il meccanismo di allontanamento dal territorio nazionale.

CRITERI
SELEZIONE

DI Uno dei principi generali che regolano la materia, del tutto inderogabile, è quello che vieta di essere respinto o espulso solo per la propria nazionalità.

In molteplici occasioni la Commissione ha svolto specifici approfondimenti istruttori per verificare l'osservanza della regola secondo cui tutti coloro che sbarcano in territorio italiano vanno inizialmente considerati potenziali richiedenti asilo.

La categoria del «migrante economico» non ha alcuna cittadinanza nell'ordinamento giuridico, e nessun provvedimento di respingimento può fondarsi esclusivamente sul Paese di provenienza (cosiddetti «paesi sicuri»).

La Commissione ha però registrato diverse critiche su questo specifico aspetto, connesso all'attivazione degli *hotspot*.

Si richiama, ad esempio, quanto affermato in audizione dinanzi la Commissione, il 9 dicembre 2016, da don Mussie Zerai, presidente dell'Agenzia Habeshia, a proposito degli *hotspot*: *«Il metodo che si sta usando è di discriminare le persone in base alla nazionalità, non in base al caso personale (...) Per fare un esempio, gli Oromo sono tra le persone che all'interno del Paese stanno facendo una determinata lotta, condivisibile o no. Per il fatto che lottano per un determinato ragionamento o per determinate scelte politiche vengono perseguitati. Poiché, però, l'Etiopia non è più ritenuta un Paese pericoloso o a rischio, vengono considerati migranti economici, così come chi viene dal Burkina Faso, dal Benin o da altri Paesi.»*

Certamente una delle questioni di maggiore delicatezza concerne la pre-identificazione e compilazione del c.d. «foglio notizie», essendo la fase in cui si recepiscono le principali informazioni di carattere personale, tra cui i motivi di ingresso in Italia del migrante (di cui alla circolare nr. 30918 del 17 settembre 2015 della Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere).

Quella che potrebbe apparire come una mera «presa in carico» del migrante finisce quindi per assumere una posizione di assoluta rilevanza nell'attuazione delle politiche migratorie.

È di tutta evidenza come esigenze di speditezza e pragmatismo che connotano la gestione di uno sbarco di diverse centinaia di persone in contemporanea, in una cornice di evidente difficoltà per gli operatori e — ancor più — per i diretti interessati, possono determinare una frettolosa intervista e una non completa informativa legale del migrante.

Vale la pena ricordare che, secondo quanto riferito dal prefetto di Agrigento, Nicola Diomede, nel momento in cui le persone ospiti vengono intervistate dal personale della Polizia di Stato, *«non ci sono in quel frangente*

le persone delle organizzazioni internazionali. C'è il personale della Polizia di Stato, ci sono i funzionari dell'EASO e ci sono gli interpreti e i mediatori del CIES (Centro di informazione e educazione allo sviluppo), che agevolano il lavoro delle Forze di polizia».

Non è apparso del tutto rispondente a principi garantisti il formulario utilizzato nel cosiddetto «foglio notizie». In audizione il 3 dicembre 2016, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone, così si è espresso: *«I colleghi della Polizia di Stato hanno anche inserito nel foglio di prima accoglienza la casellina in cui è riportata la richiesta d'asilo, ma oggettivamente è troppo poco. Ci vuole qualcuno che ci perda un po' di tempo – non possono che essere le grandi organizzazioni internazionali – e che spieghi ai migranti le possibilità che l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo pongono a loro disposizione. Questo devo dire che l'abbiamo già chiarito con i colleghi».*

Il rischio è quello di adottare provvedimenti di respingimento sulla base di un «foglio notizie» in cui il semplice barrare una casella segna il destino, per di più come risposta a domande proposte in un ordine che potrebbe anche generare una legittima confusione, in cui compare solo come ultima scelta la possibilità di chiedere asilo.

Logica conseguenza di una mancata espressione della volontà di chiedere la protezione internazionale è l'immediata adozione di un provvedimento di respingimento.

Occorre altresì ribadire che costituisce principio ineludibile delle procedure di asilo anche quello di assicurare, in ogni momento, a coloro che in prima battuta non abbiano manifestato la volontà di richiedere asilo al momento dello sbarco, la possibilità di mutare orientamento e di formulare tale richiesta in un momento successivo (art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008: *«Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente»*).

In questo senso, non è nemmeno di ostacolo il fatto di essere già stati colpiti da un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale (in tal senso anche le dichiarazioni del questore di Agrigento, Mario Finocchiaro, in sede di audizione del 26 gennaio 2016).

Proprio alla luce dei rilievi critici mossi da diverse organizzazioni umanitarie circa l'operato della Polizia di frontiera e delle Questure in ordine ad “affrettati” provvedimenti di respingimento c.d. collettivi asseritamente emessi senza adeguata valutazione delle situazioni individuali, ma unicamente in considerazione della nazionalità del migrante ed in violazione quindi del suo diritto di richiedere asilo, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone, è intervenuto con la circolare n.168 dell' 8 gennaio 2016 per

ribadire alcuni principi fondamentali ed ineludibili in materia di asilo.

In particolare, nella citata circolare, si sottolinea come la *ratio* dell'art. 10 della nostra Costituzione imponga una valutazione individuale della condizione dello straniero che richiede asilo tanto che – viene ricordato – l'Italia non ha inteso adottare, fino ad oggi, una lista dei paesi cosiddetti sicuri e, nel contempo, si afferma esplicitamente che «*il non consentire la presentazione della domanda di protezione internazionale costituisce una chiara violazione di legge*» sanzionata «*a pena di nullità dei conseguenti decreti di respingimento e trattenimento*» (Cass. civ. VI Sez. n. 5926/2015).

D'altra parte, l'eventualità di una domanda presentata tardivamente non è priva di conseguenze: quella più significativa riguarda chi, essendo stato già colpito dall'adozione di un provvedimento di respingimento è trattenuto in un CIE: in questo caso, infatti, l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015 fissa la durata massima del trattenimento non già in 90 giorni bensì per un periodo di tempo che può raggiungere i 12 mesi e, quindi, ben più lungo anche dei 30 giorni contemplati per lo straniero scarcerato dopo un periodo di detenzione di almeno tre mesi.

Da ultimo, con le citate S.O.P. emesse dal Ministero dell'Interno nello scorso mese di maggio, si è ribadito che «*l'attività di preidentificazione, inclusa l'attribuzione della nazionalità, non è in nessun caso idonea a determinare l'attribuzione, in capo all'individuo, di uno status giuridico definitivo e non preclude comunque l'esercizio del diritto di richiedere, anche successivamente a tale fase, la protezione internazionale. Meccanismi di referral delle persone che manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale vanno garantiti...(OMISSIS)...La volontà di richiedere la protezione internazionale non deve essere espressa in alcun modo particolare né è necessario che venga espressamente pronunciata la parola asilo (vedi art. 10 Manuale Schengen)*».

L'INFORMATIVA
LEGALE

Per gli effetti che può produrre la dichiarazione resa dal migrante nell'immediatezza dello sbarco, risulta quindi di fondamentale importanza l'informazione legale e l'opera di mediazione e assistenza culturale sia precedente che successiva all'intervista ed al fotosegnalamento.

Sul punto si registra – a rivelare possibili carenze operative – la dichiarazione resa nel corso della sua audizione del 3 dicembre 2015, del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone: «*Sull'accesso all'assistenza legale, ripeto, c'è stato occasionalmente qualche misunderstanding determinato da una lettura muscolare da parte del territorio di indicazioni ministeriali che abbiamo già chiarito. Alla primissima accoglienza dei migranti ci devono essere anche le grandi organizzazioni internazionali, che tradizionalmente per noi sono l'UNHCR e l'OIM, (...) per fare informazione legale e mettere il migrante nelle condizioni di fare una scelta consapevole di quello che può fare e delle opportunità che può avere*».

In un'ottica di superamento delle evidenziate perplessità, anche avanzate in alcuni incontri con la Commissione su questo specifico punto, si registra con favore la citata circolare dell'8 gennaio 2016 del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone, nella parte in cui si ribadisce che il migrante ha diritto di ricevere la necessaria informazione legale ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2013/33/UE (*rectius* direttiva 2013/32/UE, che tuttavia riguarda la posizione di cittadini di paesi terzi o apolidi tenuti in centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito alle frontiere esterne, per i quali vi siano indicazioni che desiderino presentare una domanda di protezione internazionale). Particolarmente rilevante è l'affermazione – recata nella citata circolare ministeriale – secondo cui, in considerazione della particolare vulnerabilità dei richiedenti asilo, sussistono garanzie procedurali volte ad assicurare l'effettività del sistema di protezione. Tra questi, per i profili di interesse in questo ambito, il diritto ad una puntuale informazione sui propri diritti e doveri nell'ambito della procedura e ad avvalersi dell'assistenza di un interprete della sua lingua o di una lingua a lui comprensibile.

RISULTATI **IN**
TEMA **DI**
IDENTIFICAZIONE

Quanto al primo obiettivo, perseguito con l'approccio *hotspot*, della identificazione di tutti i migranti che giungono nell'area Schengen, non possono negarsi gli apprezzabili risultati ottenuti dall'Italia dall'ultimo quadrimestre 2015 alla data di presentazione della presente relazione.

Come dichiarato in audizione in data 20 gennaio 2016, dal Capo della Polizia Alessandro Pansa: «Per quanto riguarda l'identificazione, nel 2015 sono sbarcati in Italia 153.842 stranieri, di cui 57.985 fotosegnalati per ingresso illegale e 71.016 per richiesta di protezione internazionale, per un totale di 129.000 persone fotosegnalate, pari all'83,9 per cento di tutti gli sbarcati». Tale dato è stato incrementato nel corso del I semestre 2016, così come appreso dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte in occasione delle missioni presso gli *hotspot* attivati, tanto da rasentare il 100%. Il dato, al 15 settembre 2016, è del 92 per cento di fotosegnalamenti sul totale degli sbarchi, come è emerso nell'audizione del dottor Carnevale. Peraltro, lo stesso dottor Carnevale ha sottolineato che i fotosegnalati non potranno mai essere pari agli sbarcati, perché i minori di anni 14 non sono sottoposti al fotosegnalamento e perché non sono immediatamente fotosegnalati coloro che hanno bisogno di urgenti interventi sanitari. In quest'ultimo caso, il fotosegnalamento è infatti posposto ad un momento successivo alla chiusura dell'emergenza di tipo sanitario.

È tuttavia necessario considerare che i dati positivi sono il frutto di un complesso di fattori, che vanno oltre la semplice istituzione degli *hotspot*.

In primo luogo non può sottacersi, nel corso del 2015 l'apertura del c.d. corridoio balcanico che ha sottratto all'Italia lo zoccolo duro (ovvero i

cittadini siriani) di quanti si opponevano al fotosegnalamento. Per contro, nel corso di quest'anno, il successivo sostanziale arresto del flusso migratorio attraverso la rotta balcanica per effetto dapprima delle politiche restrittive di contrasto della rotta balcanica avviate da alcuni paesi dell'Unione e, quindi, dell'accordo UE/Turchia raggiunto nel marzo di quest'anno per la regolamentazione delle migrazioni dalla Turchia alla Grecia, potrebbe comportare ricadute significative in termini di intensificazione dell'afflusso migratorio sul nostro Paese, non solo in Sicilia e Calabria ma anche attraverso la "vecchia" rotta dall'Albania e dal Montenegro (in tal senso si è espresso, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2015, il direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Giovanni Pinto). Va, peraltro, puntualizzato che tali fosche previsioni, sino a questo momento, non si sono avverate.

Eguale non è da sottovalutarsi l'iniziale positiva aspettativa connessa alle ipotesi di *relocation*, che ha spinto molti eritrei – etnia che si è mostrata restia a sottoporsi al fotosegnalamento – ad abbandonare le vecchie resistenze. E, tuttavia, il successivo sostanziale fallimento del programma dell'Unione europea di ricollocamento - in fase di evidente stallo poiché, a fronte di una ricollocazione prevista presso altri stati europei di 24.000 migranti con possibilità di implementazione, dal Settembre si è fatto luogo alla ricollocazione effettiva di appena poche centinaia di migranti – comporterà inevitabilmente effetti dissuasivi sulla spontanea partecipazione alle procedure identificative.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, il «fattore Lampedusa»: sfruttando il naturale isolamento dell'isola, si sono potute gestire le criticità del fotosegnalamento – ovvero le resistenze al suo svolgimento – senza ricorrere al trattenimento forzoso all'interno di un centro, ma dilatando, surrettiziamente e senza evidenti violazioni di legge, i tempi a disposizione. Tale favorevole situazione all'identificazione evidentemente può riscontrarsi solo a Lampedusa e non anche presso gli altri *hotspot*.

In sostanza, i fattori che hanno portato ad un risultato positivo sul piano dei tassi di identificazione dei migranti, potrebbero evolversi in senso non favorevole al perseguimento degli obiettivi principali propri dell'approccio *hotspot*.

Potrà, dunque, rendersi necessario, al fine di mantenere i buoni risultati raggiunti in termini di percentuale di identificazioni, adottare procedure operative volte al superamento di eventuali comportamenti di resistenza e di non adesione volontaria alla procedura identificativa.

IL RIFIUTO DI IDENTIFICARSI E LA POSSIBILITÀ DI ESECUZIONE COATTIVA DELL'OBBLIGO DI FOTOSEGNALAMENTO.

Una delle questioni oggetto di necessaria valutazione concerne la possibilità di esecuzione coattiva dell'obbligo di identificazione mediante

ricorso all'uso della forza.

La questione riveste estrema importanza ed attualità anche alla luce delle frequenti doglianze avanzate da altri paesi membri dell'UE circa una pretesa inefficienza dell'Italia nel fotosegnalamento di migranti che entrati clandestinamente nel nostro paese raggiungono altri Stati del Nord Europa e, da ultimo, il 10 dicembre 2015, dell'apertura da parte della Commissione Europea di procedura di infrazione con messa in mora *ex art.* 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dell'Italia per non corretta applicazione del regolamento EURODAC n. 604/2013 sulla rilevazione delle impronte digitali.

Già il 27 maggio 2015, successivamente alla promulgazione dell'Agenda europea sulla migrazione, la Commissione europea proponeva al Consiglio un documento di lavoro circa il possibile comune approccio dei paesi UE nell'ipotesi di assenza di collaborazione spontanea del migrante al rilevamento dei dati da inserire in EURODAC, prevedendo come ultima opzione, nell'ipotesi di persistenza dell'atteggiamento di rifiuto del soggetto pur dopo l'espletamento nei suoi confronti di tutti gli obblighi informativi volti a superare la resistenza, che *“the Member State may consider resorting, in full respect of the principle of proportionality and the EU Charter of Fundamental Rights, to coercion as a last resort. If a Member States chooses to do this the data-subject should be informed that coercion may be used in order to take his/her fingerprints. If the data-subject still refuses to cooperate it is suggested that officials trained in the proportionate use of coercion may apply the minimum level of coercion required, while ensuring respect of the dignity and physical integrity of the data-subject, as specified in an approved procedure for taking fingerprints”*.

Nel *Progress report on the implementation of the hotspots in Italy* rivolto al Parlamento europeo ed al Consiglio il 15 dicembre 2015, la Commissione, quindi, rilevava espressamente che l'Italia, anche sul piano legislativo, oltre che disciplinare lo svolgimento e modalità operative delle attività all'interno degli *hotspot*, avrebbe dovuto, in particolare, dotarsi di strumenti che consentissero il ricorso all'uso della forza nel caso di rifiuto del fotosegnalamento con possibilità, quale ultima *ratio*, della sottoposizione del migrante sempre ai fini identificativi ad un periodo di detenzione (*“Further efforts, also at legislative level, should be accelerated by the Italian authorities in order to provide a more solid legal framework to perform hotspot activities and in particular to allow the use of force for fingerprinting and to include provisions on longer term retention for those migrants that resist fingerprinting”*).

Forte è anche la richiesta interna da parte degli operatori del sistema di un intervento normativo che autorizzi e regoli l'esecuzione forzosa dei rilievi dattiloscopici.

In occasione dell'audizione del 13 gennaio 2016 avanti alla

Commissione, Miguel Ângelo Nunes Nicolau, *Coordinating Officer di Frontex*, evidenziava l'opportunità a suo dire di un intervento normativo sul punto (*"Se dal punto di vista giuridico viene stabilito in un documento formale o in una legge che è prevista la possibilità di rilevare forzatamente le impronte digitali, con una procedura che includa vari tentativi di convincimento o il trasferimento altrove, questa modifica legislativa a mio avviso potrebbe aiutare gli operatori, quelli che svolgono il lavoro, che a volte hanno paura. Se infatti viene rotto un dito ad un migrante, vi saranno dei grossi problemi: nessuno difenderà chi incorre in un tale incidente"*).

Anche Daniela Stradiotto, Direttrice del Servizio di Polizia Scientifica della Polizia di Stato, in sede di audizione avanti alla Commissione in data 10 settembre 2015 dichiarava *"noi speriamo che arrivino velocemente gli strumenti normativi...(OMISSIS)...per cercare di forzare, dal punto di vista però psicologico, il fotosegnalamento"*.

In quest'ottica si inseriscono anche le parole pronunciate in audizione il 29 ottobre 2015 dal Direttore della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, prefetto Giovanni Pinto: *"Poiché ce lo chiedono, noi stiamo valutando la possibilità di introdurre nell'ordinamento una norma che consenta l'uso dalla forza per coloro che si rifiutano...(OMISSIS)... Può essere anche il trattenimento, la costrizione, il cercare di ottenere questo fotosegnalamento. Ripeto, adesso è possibile sulla base di una sentenza...(OMISSIS).. Si tratta, come hanno fatto i tedeschi, di cercare di avere una base giuridica più netta e limpida..."*.

Anche il Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott. Marco Rota, nel corso dell'audizione del 24 giugno 2016 in occasione della missione della Commissione presso l'*hotspot* di Pozzallo, ha evidenziato che *"le forze di polizia deputate all'identificazione vivono in un conflitto di doveri devastante perché l'identificazione è un obbligo di legge ai sensi del Codice procedura penale e del Testo unico sull'immigrazione, sotto il profilo penalistico e amministrativo. Quindi, devono identificare queste persone, ma di fronte al rifiuto fisico si pone il grave problema di cosa fare...(OMISSIS)... Lo strumento normativo esiste già perché se una norma impone l'obbligo di identificazione il povero agente di PG quali altre via di fuga ha? Non ne ha nessuna, perché potrebbe, in ipotesi estrema e astrattamente teorica, andare incontro a un'omissione di atti d'ufficio per ragioni di giustizia. Ovviamente, è un'ipotesi non metagiuridica, ma che nessuno di noi si sogna di percorrere. Loro, però, si trovano in questa situazione di impasse, obbligati a identificare di fronte a un rifiuto fisico di queste persone...(OMISSIS)...Devo dire che per l'esperienza che ho e per la conoscenza del dato informativo le organizzazioni non governative oppongono una pressione psicologica enorme su questi operatori di polizia giudiziaria"*.

In realtà, pur in difetto di espressa previsione normativa al riguardo, deve,

tuttavia, ritenersi che l'uso della forza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza per ottemperare all'obbligo di fotosegnalamento dello straniero clandestino o irregolare in Italia sia, entro i limiti di cui si dirà qui di seguito, senz'altro legittimo in quanto *in re ipsa* nel nostro ordinamento e, comunque frutto di elaborazione giurisprudenziale.

Preliminarmente deve evidenziarsi che lo straniero che rifiuti di sottoporsi ai rilievi dattiloscopici, operazione facente parte della più ampia procedura di identificazione, si rende responsabile del reato contravvenzionale di cui all'art. 651 c.p. (*rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale*). Laddove, peraltro, al mero rifiuto, si associ una condotta di resistenza attiva da parte del soggetto, potrebbe configurarsi anche il delitto di cui all'art. 337 c.p. (*resistenza a pubblico ufficiale*).

Con riferimento tanto a cittadini italiani che ad extracomunitari, già l'art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, prevedeva che colui che rifiuta di dichiarare le proprie generalità o che renda generalità o esibisca documenti per cui vi sia motivo di ritenere la falsità possa essere accompagnato presso gli uffici di polizia ed ivi trattenuto per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione.

Con riferimento a persone nei cui confronti vengono svolte indagini – e tale deve ritenersi, con riferimento quanto meno alla fattispecie di cui all'art. 651 c.p. anche lo straniero che rifiuti il fotosegnalamento - l'art. 349 c.p.p., dopo aver previsto al secondo comma la possibilità di procedere all'identificazione anche eseguendo rilievi fotodattiloscopici ed antropometrici nonché altri accertamenti, al successivo comma quarto, con riferimento alle medesime ipotesi di cui al succitato art. 11, prevede la possibilità di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia giudiziaria e di trattenimento ivi per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore alle 24 ore, ai fini dell'identificazione.

La Cassazione penale, da ultimo con sentenza Sez. VI n. 22529 del 18 marzo 2015 (cfr. anche Cass. Sez. V, 24 giugno 2008, n. 38229) ha affermato che, l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia può essere eseguito anche con “*uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva, ma l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta*”.

Alla ammessa possibilità di ricorso all'uso della forza per l'accompagnamento coattivo negli uffici di polizia ai fini dell'identificazione deve coerentemente e necessariamente far seguito anche il riconoscimento di analoga possibilità di coazione al fine della rilevazione delle impronte digitali in quanto, diversamente ritenendo, la previsione di cui agli artt. 11 del decreto-legge n. 59 del 1978 e 349, comma 4, c.p.p. sarebbe all'evidenza priva di ragionevolezza ed utilità.

Ad analoga conclusione in ordine alla legittimità dell'uso della forza al

fine della rilevazione delle impronte digitali, può pervenirsi ragionando *a contrario* movendo dal disposto di cui al comma 2 *bis* dell'art. 349 c.p.p. - inserito successivamente dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155 - che prevede la possibilità di esecuzione coattiva anche di accertamenti più invasivi e potenzialmente lesivi della dignità della persona rispetto ai rilievi fotodattiloscopici, quali il prelievo di capelli o saliva, seppur previa autorizzazione formale del pubblico ministero.

La previsione in esame, non a caso inserita successivamente nell'art. 349 c.p.p., configura evidentemente una eccezione al disposto di cui al comma precedente che si riferisce a tutti gli accertamenti ritenuti necessari per l'identificazione della persona (*“alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti”*) per i quali, quindi, vale la regola della possibilità di esecuzione coattiva senza necessità di previa autorizzazione del pubblico ministero stante il loro carattere di minor gravosità per la persona.

La Corte costituzionale, d'altronde, già con sentenza 27 marzo 1962 n. 30, investita del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (*“Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*) nella parte in cui dispone che l'Autorità di polizia possa ordinare la sottoposizione a rilievi segnaletici senza le garanzie previste dall'art. 13 della Costituzione, sanciva che occorre operare una distinzione tra i diversi accertamenti cui può essere sottoposta una persona dovendosi senz'altro ritenere illegittimi quelli che importino l'assoggettamento, fisico o morale, di una persona al potere dell'organo di polizia, tale da costituire una restrizione della libertà personale equiparabile all'arresto, con lesione, quindi, della sua libertà fisica e morale. Tali devono intendersi i rilievi che richiedessero prelievi di sangue o complesse indagini di ordine psicologico o psichiatrico o che debbano essere compiuti su parti del corpo non esposte normalmente alla vista altrui, e specialmente nel caso in cui ciò possa importare un mancato riguardo all'intimità o al pudore della persona.

Per contro *“in altri casi i rilievi descrittivi, fotografici ed antropometrici, e sempre i rilievi dattiloscopici (almeno nella forma in cui sono attualmente eseguiti in ogni paese del mondo), non importano menomazione della libertà personale, anche se essi possano talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona per descriverne o fotografarne o misurarne gli aspetti nelle parti normalmente esposte all'altrui vista o richiedere una momentanea costrizione tendente alla fissazione delle impronte digitali. A ben guardare, la sostanziale differenza tra i due ordini di casi sopra esposti non consiste tanto nella momentaneità o nella levità della eventuale coercizione quanto, essenzialmente, nel fatto che nel secondo ordine di casi i rilievi, pur avendo per oggetto la persona, riguardano*

l'aspetto esteriore della persona, la cui sfera di libertà resta integra, mentre nel primo i rilievi importano una menomazione della libertà della persona pari a quella dell'arresto. In definitiva, l'esecuzione dei rilievi esteriori costituisce soltanto una forma di prestazione imposta, al fine della prevenzione dei reati, a certi individui che si trovino in determinate condizioni previste dalla legge, mentre i rilievi che assoggettino la persona a sostanziali restrizioni, fisiche o morali, di libertà, equiparabili all'arresto, sono da comprendere tra le ispezioni personali previste dall'art. 13 della Costituzione."

In senso non difforme, si è espressa anche la CEDU, più volte adita al fine di pronunciarsi sulla conformità all'art. 3 della Convenzione, che proibisce in termini assoluti la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, dell'operato degli Stati membri attraverso i propri organi di Pubblica Sicurezza nello svolgimento delle loro funzioni, anche con specifico riferimento all'attività di identificazione coattiva di soggetti che rifiutavano di rendere le proprie generalità, così come riferito dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Guido Raimondi, nel corso della recente audizione avanti alla Commissione in data 30 giugno 2016.

La Corte ha espresso il principio che l'uso della forza è consentito purché necessario e proporzionato rispetto alle circostanze concrete del caso. Diversamente il ricorso alla forza fisica degrada la dignità umana e costituisce, pertanto, violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 - ha precisato, tuttavia, la Corte - si deve raggiungere un livello minimo di gravità da valutarsi con riguardo a tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici o mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima così come la motivazione del trattamento ed il contesto in cui si è inserito l'operato del funzionario di pubblica sicurezza. Le accuse di trattamenti inumani e degradanti debbono essere provate *"oltre ogni ragionevole dubbio"* (vedansi, in particolare, i ricorsi nn. 18541/04 del 21 dicembre 2010 Kuzmenko/Russia; 30271/03 del 25 febbraio 2011 Guler e Angel/Turchia, 29612/05 del 4 ottobre 2011 Dougaz/Grecia).

Deve, quindi, ritenersi che, nell'ipotesi di uso eccessivo della forza fisica, che trasmodi in inaccettabile lesione della dignità morale della persona – ad esempio una protratta limitazione della libertà personale con mezzi di coercizione non appropriati - o della incolumità fisica della stessa, potrebbe configurarsi un'attività dello Stato italiano non in linea con il disposto di cui all'art. 3 della Convenzione.

Va, peraltro, evidenziato che, nel nostro ordinamento le scriminanti dell'adempimento del dovere (art. 51 c.p.) e dell'uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.) non prevedono un analogo limite interno di proporzione tra mezzo utilizzato – forza fisica o altro mezzo di coercizione – e fine perseguito, sì che, nelle medesime ipotesi, l'agente di pubblica sicurezza potrà invocare

dette cause di giustificazione per tali condotte oggettivamente integranti il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. o quello di lesioni personali di cui agli artt. 582 e ss. c.p., presupposto, invece, per una responsabilità dello Stato avanti agli organi di giustizia europei.

Alla luce di questo breve *excursus* normativo e giurisprudenziale in tema, del tutto legittimo deve ritenersi il contenuto della Circolare n. 28197 del 25 settembre 2015 con cui il Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in considerazione delle numerose censure mosse all'Italia da altri Stati membri dell'Unione in ordine ad un'inefficace attività di fotosegnalamento dei migranti, ha inteso dettare delle linee di indirizzo operativo cui attenersi per il corretto adempimento delle procedure relative. Nella circolare si ribadisce preliminarmente l'obbligatorietà dei rilievi fotodattiloscopici nei casi previsti dal regolamento comunitario istitutivo di EURODAC prescindendo dalla puntuale identificazione mediante documenti o dall'inesistenza di dubbi sulla dichiarata identità e si precisa che il rifiuto opposto dallo straniero all'identificazione mediante fotosegnalamento integra senz'altro la violazione di fattispecie illecite di rilievo penale. Si richiama, quindi, la precedente circolare n. 27978 del 23 settembre 2015 con cui si disponeva la divulgazione tra i migranti già dal momento del primo soccorso in mare, di volantino informativo nel quale si avvisa che il rifiuto dei medesimi di rendere le proprie generalità e farsi fotosegnalare costituisce reato cui seguirà la denuncia all'autorità giudiziaria e che gli organi di Polizia possono ricorrere, se necessario, anche all'uso della forza per eseguire il fotosegnalamento.

Nella stessa linea, da ultimo, con le citate S.O.P. del maggio scorso, si è ribadito che il rifiuto di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici costituisce reato ma, nel contempo, nel fornire agli operatori indicazioni operative, si è prescritto agli stessi di svolgere preliminarmente nei confronti dei migranti, con il supporto dei mediatori linguistici, un'attività di informazione in ordine all'obbligo di fotosegnalamento, allo scopo dei rilievi fotodattiloscopici ed alle modalità di trattamento. In caso di rifiuto, si è previsto che gli operatori italiani e gli esperti di Frontex dovranno, sempre avvalendosi dell'indispensabile supporto dei mediatori culturali, cercare di capire quali siano le ragioni del rifiuto e svolgere attività di consulenza per approfondire se tali comportamenti siano determinati da timori e false convinzioni. Ove si renda necessario – sempre nelle S.O.P. – si specifica che *“E' doveroso un uso della forza proporzionato a vincere l'azione di contrasto, nel pieno rispetto dell'integrità fisica e della dignità della persona”*, con previsione anche della possibilità, nella ragionevole prospettiva che nell'arco di un breve periodo sia possibile raccogliere le impronte, di trasferimento della persona in un'area dedicata all'interno dell'*hotspot* così da poter ritentare il rilievo in un momento successivo.

IL TRATTENIMENTO AI FINI IDENTIFICATIVI.

Se un uso proporzionato e ragionevole della forza fisica in caso di rifiuto di sottoposizione a fotosegnalamento deve dunque, per le ragioni sin qui esposte, ritenersi legittimo, occorre, tuttavia, rilevare che, nella pratica, esso è di fatto inidoneo allo scopo in quanto dal punto di vista tecnico le operazioni di fotosegnalamento richiedono necessariamente un minimo di collaborazione da parte del soggetto che vi è sottoposto.

Come spiegato dalla direttrice del Servizio Polizia Scientifica, Daniela Stradiotto, le modalità tecniche della procedura di fotosegnalamento rendono inutile il ricorso all'uso della forza fisica per l'esecuzione dei rilievi fotodattiloscopici (*“Se la persona non si vuole far fotosegnalare, non si riesce a fotosegnalare. Per quanto mi riguarda, è una fictio parlare di fotosegnalamento forzoso. Vi assicuro che non si può fotosegnalare. Anche ammesso e non concesso che si riesca a prenderle la falange e a mettergliela sul live-scan – si devono prendere le dieci dita piane e ruotate, nonché l'impronta palmare – deve essere presa in modo che sia leggibile. In Eurodac, quando poi si invia – in AFIS ci sono i nostri dattiloscopisti che danno l'okay – in automatico, l'immagine viene rimandata indietro perché non leggibile. Quindi, un'impronta mossa, un'impronta in cui non si possono leggere correttamente le linee, non viene presa. Questo non riguarda soltanto l'immagine della mano, per quanto si possa mettergliela di forza, ma anche la stessa fotografia. Se uno chiude gli occhi, è praticamente impossibile riuscire ad aprirglieli e a tenerli aperti, se non falsando una fotografia. Se continua a girare la testa, io non posso tenergliela bloccata.”*).

Molto più efficaci i mezzi di coercizione morale, potendosi ipotizzare che attraverso una moderata attività di pressione psicologica, comunque rispettosa della dignità umana, attraverso il trattenimento del migrante che rifiuta il fotosegnalamento e, se del caso, il trasferimento in diversa struttura, si arrivi a vincere la resistenza ottenendone una successiva collaborazione.

Attualmente, come descritto da Miguel Ângelo Nunes Nicolau, *Coordinating Officer* di Frontex, in caso di rifiuto al fotosegnalamento si procede nel seguente modo: *“L'acquisizione forzata delle impronte digitali prevede diverse fasi: una fase di consulenza, una fase di tentativo e, se la persona non collabora, può essere portata in un altro centro, dove viene effettuato un altro tentativo, fino a quando non si raggiunge l'obiettivo. L'uso della forza è naturalmente l'ultima risorsa, ma nel frattempo devono esserci tutte le condizioni affinché quella persona non possa proseguire il proprio viaggio fuori dall'hotspot se non è stata identificata”* (audizione del 13 gennaio 2016 avanti alla Commissione).

E d'altronde il trattenimento ai fini identificativi è la prassi oggi di fatto attuata nei confronti di tutti i migranti a prescindere dall'adesione o meno alle procedure identificative.

Nella *Roadmap* italiana elaborata in conformità alle previsioni

dell'Agenda europea sulla migrazione di cui si è già sopra detto, gli *hotspots*, porti di sbarco selezionati dove canalizzare gli arrivi, individuati dal settembre 2015 nei porti di Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, isola di Lampedusa, Augusta e Taranto, sono concepiti come “*aree chiuse*” dove effettuare tutte le procedure previste dall’ “*approccio hotspot*”, ossia lo *screening* sanitario, la pre-identificazione, le attività investigative e di *intelligence*, il fotosegnalamento e la registrazione e l'immediata successiva selezione tra richiedenti asilo suscettibili di rientrare nella procedura di *relocation*, altri richiedenti asilo e migranti irregolari che non richiedono la protezione internazionale.

Nel corso delle ispezioni effettuate negli *hotspots* già operativi di Taranto, Trapani, Pozzallo e Lampedusa e delle audizioni effettuate *in loco*, la Commissione ha potuto accertare che di fatto i migranti sono trattenuti dal momento dello sbarco all'interno dell'area *hotspot* per tutto il tempo necessario all'espletamento delle procedure di fotosegnalamento e registrazione e che non hanno alcuna libertà di movimento prima del completamento di tali procedure, potendo uscire dall'*hotspot* solo una volta fotosegnalati.

Il Questore di Taranto Stefano Schimera, in sede di audizione presso la locale Prefettura in data 12 maggio 2016, ha riferito che le operazioni di fotosegnalamento, vengono mediamente effettuate nel termine di 18 ore e che, anche nei casi di sbarchi più numerosi, non si sono superate le 24 ore.

Il Prefetto di Trapani Leopoldo Falco ed il Questore di Trapani, Maurizio Agricola, in sede di audizione in data 18 maggio 2016, hanno riferito che i fotosegnalamenti avvengono ora in tempi brevissimi e comunque generalmente entro le 48 ore o tre giorni laddove lo sbarco sia particolarmente numeroso.

Il Vice Questore di Ragusa, Nicola Spampinato, in sede di audizione in data 24 giugno 2016, ha riferito che generalmente i migranti vengono identificati e fotosegnalati nel termine di 48 ore, prolungabili a 72. Laddove ciò non sia possibile, stante l'elevato numero di migranti sbarcati o il rifiuto opposto al fotosegnalamento, i migranti vengono comunque trasferiti presso altri *hotspots* o altri centri, con l'avviso che non sono stati fotosegnalati e, quindi, presso la nuova destinazione c'è un secondo tentativo di effettuare i rilievi fotodattiloscopici, generalmente con successo. In ogni caso, nell'ipotesi di rifiuto, viene fatta comunicazione di notizia di reato alla locale Procura per l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 651c.p. (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale).

Tutti gli auditi sono stati concordi nel riferire che la percentuale dei fotosegnalati, a seguito dell'introduzione dell'*approccio hotspot* e grazie alla sinergia con il personale dell'EASO, è andata dall'inizio dell'anno significativamente aumentando e rasenta ormai il 100%. Come detto, casi di rifiuto risultano assai limitati perché anche gli appartenenti alle etnie che

generalmente rifiutavano il fotosegnalamento – in particolare, gli eritrei – ora, nella prospettiva della *relocation*, prestano consenso ai rilievi. A detta di tutti gli auditi, un ruolo decisivo, nell'incremento delle fotosegnalazioni e nella riduzione drastica dei casi di rifiuto, l'ha svolto l'informativa legale che viene fornita tempestivamente sin dal primissimo momento dello sbarco dal personale dell'EASO e dai mediatori culturali, ma che prosegue poi anche all'interno dell'*hotspot*, con modalità sempre più affinate e rispettose della dignità dell'individuo in momenti in cui il migrante, assistito e ristorato nelle sue prime necessità, è generalmente più ricettivo (Questore di Taranto Schimera: “*Se gli stranieri vengono adeguatamente e sufficientemente informati, loro stessi richiedono di essere fotosegnalati*”; Prefetto di Trapani Leopoldo Falco: “*Quando diciamo che l'abbiamo fotosegnalati tutti, è chiaro che l'informativa ha avuto un ruolo decisivo*”).

Attualmente, dunque, come potuto constatare dalla Commissione nel corso dell'attività ispettiva, ai fini identificativi il migrante viene trattenuto negli *hotspot* fino a 48 ore e talvolta anche oltre, nei casi di rifiuto di sottoporsi al fotosegnalamento, senza che di tale trattenimento sia dato avviso alcuno all'autorità giudiziaria.

Come è noto, l'art. 13 della nostra Costituzione sancisce il principio dell'inviolabilità della libertà personale della quale non è ammessa alcuna forma di privazione o limitazione se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi stabiliti dalla legge.

Nel nostro ordinamento ipotesi di fermo ai fini identificativi sono state previste dapprima dall'art. 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, già sopra esaminato, con riguardo a “*chiunque*” rifiuti di declinare le proprie generalità, o renda generalità o esibisca documenti per cui vi sia motivo di ritenere la falsità e, successivamente, dall'art. 349 c.p.p. che si applica, invece, alle persone indagate (tale deve ritenersi in relazione all'ipotesi illecita di cui all'art. 651 c.p. lo straniero che rifiuti il fotosegnalamento) o a conoscenza dei fatti di indagine. Entrambe le norme prevedono la possibilità di accompagnamento coattivo presso gli uffici di polizia e di trattenimento ivi al solo fine dell'identificazione per un tempo che non può superare, nella previsione dell'art. 11, le 24 ore e per l'art. 349 c.p.p., invece, le 12 ore, ovvero, previo avviso orale al pubblico ministero, le 24 ore nell'ipotesi di particolare complessità delle operazioni di identificazione. È tuttavia previsto, in entrambi i casi, che dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto al fine di garantire il controllo della legalità dell'azione di polizia venga dato immediato avviso al procuratore della Repubblica il quale, ove ritenga carenti le condizioni di legge per il fermo identificativo, può ordinare l'immediata liberazione della persona accompagnata. Al procuratore della Repubblica, inoltre, deve essere data immediata comunicazione del rilascio e dell'ora in cui è avvenuto.

Secondo la più autorevole ed evoluta giurisprudenza, la norma di cui all'art. 11 della legge n. 191 del 1978, da ritenersi ancora vigente pur dopo l'introduzione dell'art. 349 c.p.p. stante la diversa finalità dei due istituti (fermo identificativo di "chiunque" rifiuti l'identificazione il primo e fermo identificativo dell'indagato e della persona informata dei fatti che rifiuti l'identificazione il secondo), deve, tuttavia, quanto al periodo di durata della restrizione della libertà, rileggersi, in applicazione del principio del *favor libertatis*, nel senso di ritenere applicabile il più breve termine di 12 ore previsto dall'art. 349 c.p.p.

Risulta evidente che, nell'ipotesi del trattenimento negli *hotspots* ai fini identificativi per un termine di 48/72 ore dello straniero entrato irregolarmente nel nostro paese, si sia del tutto fuori dall'ambito applicativo delle due norme testé esaminate sia perché non necessariamente ne ricorre il presupposto di fatto della mancanza di collaborazione all'identificazione da parte del soggetto sia perché la restrizione della libertà generalmente eccede il termine di 12 ore previsto normativamente senza che, peraltro, di tale trattenimento venga data comunicazione alcuna all'autorità giudiziaria al fine del controllo di legalità previsto costituzionalmente.

In altri termini, allo stato, le operazioni di identificazione e fotosegnalamento da parte dell'autorità di P.S. negli *hotspot* stanno avvenendo in palese violazione di norme interne di legge anche di rango costituzionale.

Evidente risulta anche la violazione di fondamentali norme di diritto comunitario quale l'art. 5 della CEDU. Detta norma consacra il diritto fondamentale dell'individuo alla protezione da qualsiasi lesione arbitraria dello Stato al suo diritto di libertà. Al pari dell'art. 13 Cost., la norma di diritto comunitario sancisce che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. Una delle ipotesi di possibile limitazione della libertà personale, prevista dal § 1 lett. f) della norma in esame, è quella *"dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio"*.

Come ha rammentato il Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Guido Raimondi, nel corso della recente audizione avanti alla Commissione in data 30 giugno 2016, la Corte (*ex pluribus sent.* Grande camera CEDU 29 gennaio 2008 Saadi c. Regno Unito) ha osservato che *"Fermi restando i loro obblighi sulla base della Convenzione, gli Stati godono di un "diritto sovrano innegabile di controllare l'ingresso degli stranieri e la loro residenza nel loro territorio"...(OMISSIS)... È un corollario indispensabile a questo diritto che agli Stati sia permesso di detenere potenziali immigranti che hanno fatto richiesta di autorizzazione ad entrare, sia attraverso l'asilo o meno"*.

Precisa, tuttavia, la Corte che affinché tale detenzione possa considerarsi compatibile con la finalità generale di cui all'art. 5 CEDU, che è quella della

protezione del diritto alla libertà assicurando che nessuno sia spogliato della sua libertà in modo arbitrario, occorre che la detenzione sia legittima sotto l'aspetto sia sostanziale che procedurale in quanto conforme a norme di diritto interno. In altri termini, occorre che la privazione della libertà avvenga non solo per una delle motivazioni indicate nel §. 1 dell'art. 5 CEDU, ma anche che sia espressamente prevista e disciplinata da una norma di diritto nazionale.

Perché la detenzione non sia arbitraria, inoltre, secondo la Corte deve essere effettivamente funzionale e necessaria per raggiungere l'obiettivo delle restrizioni autorizzate dalla pertinente lettera del citato paragrafo 1, deve essere proporzionata e, quindi, della durata necessaria all'assolvimento dell'obbligo di legge non potendo protrarsi per un periodo di tempo irragionevole ed attuata in luogo e condizioni adeguate (*“Per non essere tacciata di arbitrarietà, quindi, la detenzione deve essere condotta in buona fede; deve essere strettamente connessa allo scopo di impedire l'ingresso irregolare di una persona nel paese; il luogo e le condizioni di detenzione devono essere idonee, tenendo presente che tale misura non si applica a coloro che hanno commesso infrazioni penali ma a stranieri che, temendo spesso per la propria vita, sono fuggiti dal proprio paese” e la durata della detenzione non deve eccedere il tempo ragionevolmente richiesto a raggiungere l'obiettivo perseguito*”).

Nella recente sentenza del 1° settembre 2015 – Ric. n. 16483/12 Khlaifia e altri c. Italia, non definitiva - la Corte, nel ribadire il principio che la detenzione dell'immigrato che tenta di entrare clandestinamente nel territorio dello Stato - consentita dall'art. 5 §. 1 lett. f) CEDU - per essere legittima deve avere *“una base legale nel diritto interno”*, stabiliva che la detenzione presso il CSPA di Contrada Imbriacola dell'isola di Lampedusa di un gruppo di tunisini entrati irregolarmente nel territorio italiano senza adozione di alcun provvedimento formale, pur astrattamente consentita – secondo la Corte – dal disposto dell'art. 5 §. 1 lett. f) CEDU, *“era priva di base legale nel diritto italiano”* in quanto la legge italiana non prevede il trattenimento di migranti che, come i ricorrenti nel caso esaminato, sono sistemati in un Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA). Concludeva la Corte che *“la privazione di libertà dei ricorrenti non soddisfaceva il principio generale della certezza del diritto e contrastava con lo scopo di proteggere l'individuo dall'arbitrio. Dunque essa, non può essere considerata “regolare” ai sensi dell'art. 5 §. 1 della Convenzione. Pertanto, nel caso di specie, vi è stata violazione di tale disposizione.”*

Non è chi non veda come la situazione di fatto portata all'attenzione della Corte e che ha comportato la condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 5 CEDU (oltre che nel caso specifico dell'art. 3) – trattenimento di migranti entrati clandestinamente in Italia in un CSPA in difetto di qualsivoglia previsione legislativa nazionale - sia del tutto sovrapponibile a quella che qui

ci occupa del trattenimento di migranti entrati clandestinamente in un'area *hotspot*, unica differenza riguardando il luogo del trattenimento *de facto*.

Al riguardo, il Delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati per il Sud Europa, Laurens Jolles, nel corso della sua audizione il 30 settembre 2015 ha osservato: *«In particolare, c'è l'esigenza di disciplinare casi e modalità con cui le persone accolte vengono trattenute all'interno di questi centri. Infatti, l'assenza di un chiaro riferimento normativo ha portato anche recentemente alla condanna, da parte della Corte europea di Strasburgo, dell'Italia nel caso Khlaifia e altri contro l'Italia, per violazione, tra gli altri, dell'articolo 5 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, per aver detenuto alcuni migranti marocchini nel centro di Lampedusa in assenza di una previsione normativa»*.

Ineludibile ed urgente appare, quindi, la necessità di sanare una situazione di palese illegalità dell'azione dello Stato italiano con la introduzione di una specifica disciplina giuridica dell'ipotesi del trattenimento ai fini identificativi del migrante clandestino nelle aree *hotspot* conformi ai principi in materia di libertà personale previsti dal diritto costituzionale interno e dalle norme sovranazionali.

Già la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sentenza 5 aprile 2011 (Sarigiannis c. Italia) si è espressa per la piena conformità dell'istituto del fermo per identificazione previsto dall'art. 11 del decreto-legge n. 59 del 1978 al principio sancito dall'art. 5 CEDU della protezione della libertà personale da arbitrarie violazioni da parte dello Stato, precisando, tuttavia, che la privazione della libertà può essere legittima *“quando non ecceda termini ragionevoli in relazione alle finalità dell'istituto”*. Poiché nel caso di specie era stata ritenuta l'insussistenza della violazione in relazione ad una privazione della libertà protrattasi per sole due ore e mezza, permane il dubbio circa la concreta determinazione di tale limite temporale.

Nella sentenza della Grande Camera in data 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito - ric. n. 13229/2003, la Corte ha ritenuto che la detenzione di un richiedente asilo, al fine di esaminarne preventivamente la domanda ed impedirgli di entrare clandestinamente nel Regno Unito, protrattasi per sette giorni *“non abbia ecceduto il tempo ragionevolmente richiesto al fine perseguito”* e fosse, pertanto, conforme all'art. 5 CEDU.

In sede di audizione, il Presidente della CEDU G. Raimondi, ha evidenziato come la ragionevole durata della detenzione sia *“una delle ragioni per le quali più spesso la Corte trova violazioni a carico degli Stati che procedono a queste forme di limitazione della libertà. La detenzione non può eccedere il tempo che è necessario a raggiungere lo scopo perseguito. Se la procedura non è condotta con la dovuta diligenza, la detenzione non è più legittima agli occhi della Convenzione”*.

È opportuno qui rilevare che la Grecia, paese dell'Unione nel quale al pari dell'Italia in conformità all'Agenda europea sulla migrazione si sta attuando

l'approccio *hotspot*, ha recentemente introdotto una legge - approvata dal Parlamento greco il 1° aprile 2016 - che prevede la possibilità del trattenimento dei migranti in *hotspot* ai fini identificativi fino a tre giorni successivi alla decisione del direttore della struttura e la possibilità di prolungamento fino a 25 giorni, nel caso di mancata conclusione della procedura di identificazione entro tale termine, con previsione di possibilità di ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di proroga avanti ad un tribunale amministrativo.

De jure condendo, la Commissione ritiene che il legislatore italiano, al fine di offrire una base legale alle ipotesi di trattenimento dei migranti ai fini identificativi presso le aree *hotspot* italiane rispettosa dei principi fondamentali di diritto costituzionale interno e di diritto sovranazionale in tema di libertà personale, debba introdurre una norma di carattere speciale, in conformità al disposto del comma terzo dell'art. 13 Cost. e derogativa delle previsioni di cui ai sopraesaminati artt. 11 del decreto-legge n. 59 del 1978 e 349 c.p.p. che già disciplinano l'istituto del fermo ai fini identificativi.

Come è noto, l'art. 13, terzo comma, della Costituzione prevede che *“in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto”*.

Con riferimento alle ipotesi di massicci sbarchi di migranti sulle coste italiane, difficilmente prevedibili quanto a tempistica ed entità numerica, quanto meno con congruo anticipo ed alla impossibilità per ragioni tecniche ed in relazione al consueto elevato numero di tali soggetti di assolvere agli obblighi imposti dal diritto comunitario di identificazione, fotosegnalamento e registrazione dei migranti in un tempo inferiore alle 48 ore, il legislatore italiano potrebbe prevedere la possibilità per l'autorità di pubblica sicurezza di trattenere i migranti nelle aree *“hotspot”* di prima destinazione o in altri centri di accoglienza cui il migrante venga successivamente trasferito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di identificazione e, comunque, per un tempo non superiore alle 48 ore, ovvero nelle ipotesi di particolare complessità di tali operazioni anche a causa di un numero particolarmente ingente di migranti contestualmente presentatisi o di rifiuto del migrante di sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici, non oltre le 72 ore, in ogni caso previo avviso dell'orario di inizio del trattenimento e dell'eventuale sua proroga al pubblico ministero il quale, nell'esercizio del doveroso controllo di legalità sull'azione di polizia, potrà se del caso ordinare l'immediata liberazione del migrante.

LA CONFIGURAZIONE GIURIDICA. CRITICITÀ DELL'APPROCCIO HOTSPOT E POSSIBILI SOLUZIONI

Se del tutto ineludibile ed urgente, come testé esaminato, è la necessità di

disciplinare giuridicamente il trattenimento del migrante nelle aree *hotspot* ai fini identificativi per evitare che perdurino prassi operative delle forze di polizia di dubbia legittimità, non meno pressante è quella di offrire una cornice giuridica alle attività da espletarsi all'interno delle aree *hotspot* per colmare una situazione di vuoto normativo.

Già la Commissione Europea nel *Progress report on the implementation of the hotspots in Italy* rivolto al Parlamento europeo ed al Consiglio il 15 dicembre 2015, rilevava espressamente che l'Italia avrebbe dovuto disciplinare sul piano legislativo lo svolgimento e le modalità operative delle attività all'interno degli *hotspots*.

Sul punto può richiamarsi quanto dichiarato dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano, nel corso della sua audizione del 29 luglio 2015: «(...) *l'Agenda Juncker lascia scoperti dal punto di vista proprio tecnico, della copertura giuridica, alcuni dei rimedi pratici. Hotspot e hub sono belle parole inglesi, che poi, tradotte nel linguaggio della legislazione italiana, hanno la necessità di norme che ne regolino il funzionamento e la dinamica di eventuale trattenimento dei migranti. (...) a mano a mano che saranno descritti e declinati tecnicamente gli adempimenti connessi a ciascuna struttura materiale, che per ora sono descritti in via generica, io penso, ritengo – o anche presumo, se non vogliamo dare certezze – che saranno necessari dei passaggi parlamentari di rango normativo per regolare il funzionamento di queste nuove strutture.*»

La necessità di giungere ad una configurazione giuridica degli *hotspot* è stata avanzata anche nel corso delle audizioni delle autorità preposte ai primi siti *hotspot*. Allo stato, infatti, come ha affermato laconicamente il prefetto di Agrigento «*all'interno di una circolare che è stata mandata dal Ministero dell'interno, in cui c'è la roadmap italiana, si comincia a parlare di hotspot. Evidentemente è una definizione, un nomen concordato a livello europeo e immediatamente attuato nel nostro Paese, come dovrà essere attuato in Grecia e negli altri Paesi.*»

Sul punto, il Capo della Polizia, prefetto Alessandro Pansa, nel corso della sua audizione del 20 gennaio 2016 ha informato che «*stiamo anche preparando una norma per una copertura giuridica (...) l'hotspot non è ancora classificato, quindi o lo traduciamo in una parola già esistente nel nostro ordinamento oppure dobbiamo classificare anch'esso.*»

Come è noto ad oggi nessun atto normativo in tema è stato emesso ma le attività all'interno delle aree *hotspot* risultano regolate unicamente da quanto dettato dalla succitata *Road map* italiana e dalla circolare n. 14106 del 6 ottobre 2015 del capo del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, pref. Mario Morcone, nonché, da ultimo, dalle già citate Procedure Operative Standard (SOP) redatte dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione e Dipartimento della Pubblica Sicurezza nel Maggio di quest'anno.

L'unica normativa in astratto applicabile è quella richiamata dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 secondo cui *“le funzioni di soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.”* Il decreto legge in questione, intitolato *“disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia”*, emesso per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina che aveva interessato le coste pugliesi nell'ormai lontano 1995 e che stabiliva l'istituzione di tre centri lungo la frontiera marittima di quella regione per le esigenze di prima assistenza, si limitava a prevedere all'art. 2, comma 2, la possibilità di interventi e di istituzione di centri analoghi anche in altre aree del territorio nazionale in relazione a situazioni di emergenza che ivi si verificassero. In sostanza, al di là della mera previsione della creazione di strutture destinate alla prima assistenza in presenza di situazioni di emergenza legate a fenomeni migratori massicci, nessuna disciplina delle attività ivi da espletare è contenuta nel decreto legge in esame.

Nell'Agenda europea sulla migrazione, l'approccio *hotspot*, come già sopra evidenziato, delinea una nuova metodologia di lavoro finalizzata, anche attraverso il supporto offerto da esperti europei appartenenti a FRONTEX, EASO ed EUROPOL che lavorano in stretta collaborazione con il personale del Ministero dell'Interno, ad un più sicuro controllo delle frontiere europee, e ad uno svolgimento più rapido delle operazioni di identificazione, fotosegnalamento e registrazione dei migranti irregolari in arrivo e selezione dei medesimi tra richiedenti asilo aventi diritto alla *relocation*, altri richiedenti asilo e migranti irregolari destinati al respingimento.

Tecnicamente, dunque, con il termine *“hotspot”* si vuole indicare non una nuova struttura di accoglienza e/o di identificazione ed espulsione che si sovrapponga a quelle già esistenti, quanto, per l'appunto, un nuovo approccio metodologico di lavoro.

La Commissione, nel corso delle recenti missioni effettuate presso gli *hotspots* attualmente attivati nel nostro paese, ha potuto riscontrare che, al di là di una certa uniformità delle procedure di preidentificazione, fotosegnalamento e registrazione ed investigative poste in atto dalle autorità di P.S. con il supporto degli esperti delle agenzie europee (FRONTEX, EASO ed EUROPOL) svolte secondo le indicazioni impartite prima a livello europeo e poi con circolari ministeriali, l'organizzazione e la gestione delle attività all'interno delle aree *hotspot* segue, poi, modelli assolutamente diversi così come affatto differenti sono le strutture impiegate.

Come si è sopra più ampiamente esposto, gli *hotspots* che derivano dalla trasformazione di precedenti diversi centri di accoglienza o di identificazione

ed espulsione – Pozzallo e Lampedusa erano in precedenza C.P.S.A. e Trapani Milo un C.I.E. - continuano ad essere gestiti dal medesimo ente risultato vincitore della gara d'appalto e secondo le prescrizioni delle relative convenzioni, talvolta anche con la prestazione di beni e servizi – vedasi ad es. il *pocket money* – che risultano incongrui con la nuova natura assunta di “*hotspot*” ovvero di area destinata alla prima assistenza, identificazione e rapido smistamento dei migranti in arrivo entro il termine massimo di 72 ore.

L’*hotspot* di Taranto creato, invece, *ex novo* ha una sua organizzazione, assolutamente elementare ed essenziale per non dire approssimativa come già sopra evidenziato, con gestione affidata alla locale Polizia Municipale che costituisce un *unicum*.

Assai differenti anche le strutture degli *hotspot*.

Taranto è una tendopoli che, se appena funzionale all’ospitalità dei migranti nel brevissimo periodo di 72 ore – si pensi comunque al prevedibile disagio creato da elevate temperature estive ed al rischio, invece, di inadeguatezza del riscaldamento nella stagione invernale – diventa certamente inidonea laddove la permanenza dei migranti si prolunghi anche per alcune settimane, come di fatto spesso avvenuto durante questo primo periodo di attivazione.

Fatiscente anche la struttura di Pozzallo, inidonea a garantire percorsi differenziati alle categorie vulnerabili con la conseguenza di pericolose promiscuità. I minori vengono ospitati spesso assieme agli adulti e le donne, se i minori vengono allocati nella sezione femminile, si trovano spesso inappropriatamente a contatto con maschi giovani adulti di 16/17 anni. L’ingresso di tutti i migranti nel centro avviene comunque attraverso la sezione femminile e i soggetti affetti da scabbia vengono trattati nei locali sanitari comuni. L’area è dotata di un impianto idrico del tutto inadeguato – addirittura al momento del sopralluogo da parte della Commissione l’erogazione dell’acqua a causa di un guasto era interrotta. Normalmente non è garantita nei servizi igienici la presenza dell’acqua calda e le strutture sanitarie risultano del tutto insufficienti.

L’*ex* C.I.E. di Trapani Milo, seppur oggetto di recenti interventi manutentivi e migliorativi che hanno riguardato per lo più i locali destinati agli uffici e quelli comuni, necessita, tuttavia, di urgente e profonda manutenzione straordinaria relativamente alle zone di alloggio, caratterizzate da infissi inutilizzabili, assenza di mobilio, bagni indecorosi.

Diverse, altresì, le attività espletate ed i servizi prestati all’interno di ciascun *hotspot*, come più approfonditamente illustrato nella parte in cui si è offerto un resoconto dell’attività ispettiva svolta dalla Commissione.

Si ha, quindi, l’impressione che le diverse opzioni gestionali non siano il frutto di una valutazione ponderata, ma derivino da circostanze locali e amministrative estemporanee, che dovrebbero essere, invece, razionalizzate e standardizzate, in nome del buon funzionamento di strutture di accoglienza

di primaria importanza.

Plurime le criticità, già evidenziate nel pur breve periodo di funzionamento degli *hotspots* dalle organizzazioni umanitarie ivi operanti ed in parte constatate anche dalla Commissione durante l'attività ispettiva, alcune proprie solo di alcuni centri altre comuni.

Già nel precedente paragrafo si è ampiamente detto del trattenimento prolungato dei migranti ai fini identificativi in assenza di previsione normativa nel diritto interno nonché, qui sopra, della sostanziale promiscuità in cui sono tenuti soggetti vulnerabili – donne, minori e soggetti malati – in modo eclatante constatata presso l'*hotspot* di Pozzallo.

Aspetti problematici strettamente connessi sono quelli del sovraffollamento, della permanenza prolungata oltre le 72 ore e delle condizioni inadeguate di accoglienza.

Tutte le strutture destinate ad *hotspot* sono state interessate, seppure per brevi periodi, in presenza di sbarchi massicci di migranti o di sbarchi ravvicinati nel tempo, da fenomeni di sovraffollamento oltre la capacità programmata a volte anche con punte superiori al 100%.

In tali evenienze, tutte le strutture entrano in crisi, dato che il sovraffollamento a sua volta determina la necessità di sistemare precariamente altri posti letto – materassi posti a terra o letti sistemati nelle zone comuni (Pozzallo) - carenza ed inadeguatezza dei servizi igienici e degli impianti idrici e fognari e, talvolta, insufficienza dei sistemi di videosorveglianza ed antincendio (Lampedusa), con conseguente scadimento delle condizioni di accoglienza al di sotto di *standards* qualitativi accettabili, rilevanti problemi di buona gestione della struttura e potenzialmente anche di sicurezza ed ordine pubblico (in passato, presso tutti i centri in esame, frequenti sono stati gli episodi di danneggiamenti di arredi e suppellettili durante i periodi di permanenza prolungata dei migranti).

Anche la “macchina” dello smistamento e destinazione e trasferimento dei migranti ad altri centri del territorio nazionale una volta effettuata la selezione tra rilocandi, richiedenti asilo e non, subisce, in tali casi, rallentamenti e, sovente, la permanenza del migrante nell'*hotspot* si prolunga ben oltre le 72 ore previste dall'”approccio *hotspot*” sino ad alcune settimane. In tali ipotesi, non infrequentemente si registrano anche episodi di allontanamento, dopo il fotosegnalamento, dei migranti dagli *hotspots*.

Dette criticità si sono evidenziate in termini drammatici presso l'*hotspot* di Pozzallo con riguardo ai minori stranieri non accompagnati. Dal mese di aprile, infatti, il relativo territorio è stato interessato da sbarchi a breve distanza l'uno dall'altro caratterizzati da massiccia presenza di minori stranieri non accompagnati (MSNA), anche – fenomeno sino ad allora inedito – di età particolarmente giovane. Nonostante l'azione sinergica di servizi sociali comunali, dell'Ufficio immigrazione e dell'Ufficio minori della Questura, della Prefettura e dell'ausilio dell'organizzazione umanitaria

“*Save the Children*”, si è determinata la saturazione delle strutture di accoglienza, sia di quelle ministeriali (FAMI) che di quelle regionali accreditate e di conseguenza il prolungamento anomalo, anche per 5-6 settimane, della permanenza dei minori presso l'*hotspot* con i conseguenti disagi e tensioni (i minori di età più giovane sono stati trasferiti con precedenza sì che la loro permanenza presso l'*hotspot* non si è prolungata comunque oltre le due settimane), così come constatato anche dalla Commissione in occasione dell'ispezione condotta il 23-24 giugno 2016.

Seppur in minor misura, il problema della prolungata permanenza di minori stranieri non accompagnati presso l'*hotspot* si è registrato anche presso la struttura di Taranto.

Si soprassiede qui dall'analizzare ulteriormente il problema dell'accoglienza e gestione dei minori stranieri non accompagnati e della necessità di modifica della disciplina normativa in materia che sarà oggetto di separato approfondimento da parte della Commissione.

Già si è sopra ampiamente detto nei paragrafi dedicati ai criteri di selezione ed all'informativa legale, delle problematiche legate - soprattutto nella prima fase di funzionamento degli *hotspot* ed, invero, attenuatesi dopo la surricordata circolare del Capo Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione pref. Morcone dell'8 gennaio 2016 con la quale si sono ribaditi i principi fondamentali in materia di asilo - ad una carente e verosimilmente frettolosa attività di informativa legale svolta nell'immediatezza degli sbarchi, complice anche una fuorviante formulazione del c.d. foglio notizie e l'assenza in genere delle organizzazioni umanitarie internazionali (UNHCR ed OIM) nella fase della primissima accoglienza in area portuale, che ha determinato l'immediata adozione di provvedimenti di respingimento collettivi, inducenti fondatamente il sospetto di essere stati emessi sulla base della prevalente considerazione della nazionalità dei destinatari, poi revocati a fronte della volontà di chiedere la protezione internazionale successivamente manifestata dagli interessati, dopo più attenta e puntuale attività di informazione svolta nei loro confronti.

Pur a fronte delle rilevate criticità, è opinione della Commissione che l'approccio *hotspot* sia tuttavia senz'altro valido e funzionale al fine di una maggiore razionalizzazione del sistema di accoglienza italiano, seppur con l'evidente necessità di correttivi e potenziamenti sia a livello normativo che sul piano pratico-organizzativo di cui si dirà qui di seguito.

L'approccio *hotspot*, già nel primo periodo di attuazione, si è rivelato, invero, funzionale ad una maggiore efficienza delle operazioni di identificazione e registrazione dei migranti in arrivo nell'UE, così come attestato dalla percentuale di fotosegnalamenti che, come già si è dato atto, rasenta nell'ultimo periodo il 100% nonché correlativamente al controllo delle frontiere.

Tale metodologia di lavoro assicura anche una maggiore fruttuosità

dell'attività investigativa finalizzata alla repressione delle attività criminali di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina consentendo nell'immediatezza l'acquisizione di preziosi elementi probatori che, altrimenti, rischierebbero successivamente di andare dispersi.

La creazione delle aree *hotspot* consente, inoltre, l'immediato soccorso e ristoro dei migranti anziché, come avveniva in precedenza, direttamente sul molo, in apposite strutture dedicate nei pressi dei porti di sbarco dove questi vengono ospitati per un tempo che, seppur teoricamente non superiore alle 72 ore, consente tuttavia l'effettiva assistenza e recupero psico-fisico dopo l'esperienza stressante e traumatica del viaggio in condizioni più rispettose della dignità umana. In passato, infatti, il migrante, dopo essere stato trattenuto per ore per le esigenze di primissimo soccorso sull'area di approdo in condizioni spesso indecorose, veniva subito dopo costretto a faticosi e lunghi viaggi di trasferimento per i centri di accoglienza di destinazione.

L'approccio *hotspot*, se correttamente attuato, può assicurare – secondo la Commissione – un maggiore raccordo e fluidità tra le fasi del primo soccorso, della identificazione e selezione e della accoglienza attraverso l'immediata presa in carico da parte del sistema di accoglienza.

Un'attività di adeguata mediazione linguistico-culturale e di completa ed approfondita informativa legale e, quindi, la sollecitazione ad una tempestiva formulazione dell'eventuale volontà di richiedere asilo, comunque, sempre – si ribadisce – manifestabile anche successivamente, comporta una più spedita ricezione delle domande di protezione internazionale e di trasmissione per il successivo corso, con conseguente auspicabile velocizzazione dello stesso.

Evidente, tuttavia, a fronte delle rilevanti criticità sopra evidenziate e tanto più considerata l'assoluta difformità dei modelli organizzativi e gestionali adottati e delle prestazioni di servizi e beni offerte negli *hotspot* sinora attivati, come sopra diffusamente rappresentata, appare la necessità di interventi correttivi e di potenziamento del sistema.

L'approccio *hotspot*, così come precisato dal prefetto Morcone in occasione della recente audizione del 18 giugno 2016, viene attualmente praticato solo nei quattro centri espressamente deputati e sinora attivati e riguarda unicamente il 40 % dei migranti in arrivo nel nostro paese. Risulta ovvio che, se attraverso tale metodologia di lavoro si vuol effettivamente conseguire l'obiettivo di una razionalizzazione del sistema di accoglienza, l'approccio *hotspot* dovrà essere applicato sempre e dappertutto, eventualmente anche fuori delle aree dedicate, nei confronti di tutti i migranti che giungeranno nel nostro paese. A tal fine dovrà, pertanto, essere aumentato il numero delle strutture *hotspot* nelle aree portuali generalmente maggiormente interessate dagli sbarchi dei migranti, forsanche sino a raddoppiare il numero di quelle già esistenti che, peraltro – come già visto – frequentemente presentano problemi di sovraffollamento.

In tal senso si è, d'altronde, espresso anche il prefetto Morcone in occasione della sua audizione: *“Vorrei far presente che comunque le quattro strutture hotspot attualmente in esercizio non possono essere sufficienti. Non lo sono e non lo possono essere, non solo perché ce lo chiede Bruxelles e ce lo chiede tutte le settimane, ma soprattutto perché ci sono momenti e situazioni particolari. Vi riporto l'esempio, a memoria, del 24-25 maggio: in tre giorni, abbiamo avuto oltre 10.000 persone. Ora, quando, per esempio, gli eventi sono oltre trenta e gli arrivi sono di 10.000 persone, voi comprendete benissimo che, con quattro hotspot, è impossibile, qualunque fosse l'organizzazione, riuscire ad accogliere e a smistare in tempi rapidi queste persone, per cui si è costretti a utilizzare altri porti.”*

Sempre in tale prospettiva, tuttavia, la Commissione, in occasione della missione presso il Cara di Mineo (7-8 luglio) e dell'anzidetta audizione del prefetto Morcone, ha appreso con preoccupazione dell'intenzione di destinare ad *hotspot* una parte separata dell'ex Cara con capienza di circa 900 posti nella quale sono attualmente in corso lavori di sistemazione. Tale scelta operativa è vivamente osteggiata dal Prefetto e dal Questore di Catania, dai Procuratori della Repubblica di Catania e Caltagirone e dalle organizzazioni umanitarie internazionali operanti nel centro per le ragioni illustrate in una nota inviata recentemente dalla Procura Generale di Catania al Ministero dell'Interno e che questa Commissione fa qui proprie, inerenti la irragionevolezza ed antieconomicità di una tale soluzione sol che si consideri l'impegno di uomini e mezzi necessario nei continui trasferimenti da e per il Cara di Mineo lungo un tratto di strada statale di circa. 55 km., il prevedibile rischio durante tali operazioni di trasferimento di fuga di migranti e sottrazione alle operazioni di identificazione, l'inopportunità di creare promiscuità tra migranti con regimi giuridici differenti e di concentrarli tutti in quel mastodontico centro aggravandone le già rilevanti difficoltà gestionali e problemi di sicurezza ed ordine pubblico che l'hanno sempre caratterizzato.

L'aumento del numero delle aree *hotspot* si rende necessario anche al fine di superare le condizioni di sovraffollamento e di conseguente insufficienza delle strutture che gli *hotspot* attualmente in funzione spesso presentano.

In tale ottica, imprescindibile appare anche un deciso intervento di adeguamento e manutenzione straordinaria delle strutture attualmente impiegate che, nel corso delle ispezioni, sono spesso apparse alla Commissione insufficienti e, talvolta, anche del tutto indecorose in quanto non rispettose neppure di *standards* qualitativi minimi di accoglienza.

In particolare, quanto all'*hotspot* di Taranto, la Commissione ritiene che le tensostrutture adottate non possano assicurare, soprattutto in presenza di condizioni climatiche sfavorevoli, una permanenza, quand'anche limitata effettivamente a 72 ore, dignitosa ed accettabile e che siano senz'altro preferibili strutture in muratura o, comunque, moduli abitativi prefabbricati

con migliori caratteristiche di coibentazione.

Necessita di essere meglio organizzata e potenziata l'attività di smistamento e trasferimento dei migranti dagli *hotspot* ai centri di accoglienza di destinazione, eventualmente strutturando a livello ministeriale una regia più efficace e veloce, al fine di evitare il prolungarsi della permanenza dei migranti oltre le 72 ore presso gli *hotspot*, strutture "snelle" pensate per una primissima accoglienza del migrante per un tempo estremamente ridotto. In caso contrario, la situazione diviene inevitabilmente foriera di disservizi, disagi e problemi di sicurezza ed ordine pubblico.

Contestualmente agli interventi di carattere organizzativo su numero, tipologia e consistenza delle strutture da destinare all'approccio *hotspot*, imprescindibile risulta una definizione giuridica dell'approccio *hotspot* con indicazione e precisa disciplina del contenuto e modalità di svolgimento delle attività di identificazione e registrazione dei migranti, di prestazioni di servizi e beni da espletarsi presso le aree *hotspot*, eventualmente riservando alla normazione secondaria la disciplina di dettaglio.

L'auspicabile intervento normativo servirebbe anche ad offrire agli operatori del settore, sia pubblici che privati, una base operativa certa con il disporre di indicazioni precise in ordine alle modalità di gestione e funzionamento delle strutture, alle modalità operative ed alle specifiche tecniche delle attività da svolgere superando alcune difficoltà già nella pratica presentatisi in alcuni *hotspot* (già si è detto che, negli *hotspot* derivanti dalla trasformazione di precedenti centri si continua ad operare sulla base delle convenzioni in essere evidentemente superate alla luce della nuova funzione assunta dalla struttura).

Alla stregua della disciplina giuridica dettata, potrebbero, quindi, essere adeguate le convenzioni già in essere e/o, comunque, potrebbe essere elaborato un capitolato speciale di appalto tarato sulla diversa natura e funzione degli *hotspot* rispetto agli altri centri destinati all'accoglienza dei migranti, utilizzabile nelle future gare per l'affidamento della gestione degli *hotspots*.

Nell'ambito di tale disciplina normativa, tenuto conto delle peculiari funzioni dell'approccio *hotspot* affatto diverse da quelle degli altri centri di accoglienza per migranti, dovrebbe essere prevista una implementazione e valorizzazione delle attività relative alla mediazione linguistico-culturale, all'informativa legale ed alla assistenza sanitaria con incremento della dotazione di personale e mezzi destinati a tali servizi.

Per contro, la prestazione di diversi servizi e beni finalizzati all'assistenza materiale ed all'integrazione culturale, sociale e lavorativa dello straniero in una prospettiva di medio-lunga accoglienza, non hanno ragion d'essere nell'ambito delle aree destinate all'applicazione dell'approccio *hotspot*.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di informativa legale che, come sopra illustrato, nel primo periodo di funzionamento degli *hotspot*, ha

evidenziato difficoltà e carenze, la Commissione ritiene che debbano essere meglio distinti e valorizzati il momento dell'acquisizione dei dati identificativi – generalità del migrante e foto – da quelli relativi alle ragioni della sua migrazione nell'Unione europea, e che, in particolare, sia opportuna una revisione del c.d. foglio notizie, compilato nella fase di preidentificazione effettuata in prossimità dell'area di sbarco e nell'immediatezza, limitandone il contenuto ai dati identificativi veri e propri e riservando l'acquisizione delle motivazioni che hanno indotto il soggetto a migrare ad un momento successivo, in occasione del colloquio effettuato all'interno dell'*hotspot*. Nella successiva fase di identificazione e registrazione e primissima accoglienza effettuata all'interno dell'*hotspot*, infatti, il migrante riceverà una più compiuta ed approfondita informativa legale grazie anche all'opera dei mediatori culturali appartenenti alle organizzazioni internazionali (UNHCR e OIM), spesso non presenti nella fase dello sbarco e, già soccorso nelle sue primarie esigenze di assistenza e ristoro, potrà vagliare le informazioni ricevute e scegliere tra le diverse opzioni offertegli con maggiore cognizione di causa ed in più adeguate condizioni di serenità e lucidità.

Auspicabile anche un potenziamento dell'attività di assistenza sanitaria in quanto la Commissione, nel corso delle ispezioni effettuate, ha potuto constatare sia l'inadeguatezza e la precarietà dei locali adibiti ad ambulatori medici che l'insufficienza delle dotazioni di strumentazione medica (Taranto, Pozzallo). Si è constatato, inoltre, che le cartelle cliniche relativi agli ospiti visitati, talvolta peraltro sommariamente compilate (Pozzallo), non vengono inserite in un sistema informatico, né in alcun modo seguono il migrante nei successivi spostamenti sì che elevato e concreto è il rischio che lo stesso soggetto venga più volte sottoposto nei diversi centri ai medesimi accertamenti medici e che dati sanitari ed anamnestici importanti già acquisiti vengano misconosciuti. Assolutamente necessaria appare, dunque, anche una riorganizzazione e razionalizzazione del servizio di assistenza sanitaria svolta a favore dei migranti sin dal momento dello sbarco.

In considerazione del fatto che le attività peculiari e pressoché esclusive delle aree destinate ad *hotspot*, oltre ai servizi essenziali di assistenza primaria alla persona, sono quelle testé illustrate di mediazione culturale-linguistica, di informativa legale e di assistenza sanitaria rimesse essenzialmente al personale delle istituzioni, di polizia e delle agenzie europee, considerato poi che generalmente vi è disponibilità nel patrimonio demaniale di immobili presso zone portuali con caratteristiche e dimensioni adeguate a tale destinazione funzionale e, per contro, non vi è necessità per l'attuazione dell'approccio *hotspot* di un sistema di accoglienza diffuso, la Commissione ritiene che un'opzione da considerare attentamente potrebbe essere anche quella della gestione diretta dei centri *hotspot* da parte delle prefetture, eventualmente anche avvalendosi della protezione Civile e delle altre articolazioni ministeriali e/o con convenzioni con le amministrazioni locali

ed il Servizio Sanitario Nazionale. La gestione diretta evidentemente risponderrebbe meglio a criteri di economicità e consentirebbe di evitare il ricorso alle gare pubbliche per l'affido dei relativi appalti, che, come insegna la recente storia giudiziaria, troppo spesso sono state occasione e mezzo per l'infiltrazione nel sistema dell'accoglienza di organizzazioni malavitose o comunque di soggetti privi di scrupoli animati unicamente dalla prospettiva di lucrosi profitti spesso illeciti.

CONCLUSIONI

La fase di prima accoglienza costituisce un tassello fondamentale del complesso sistema italiano di gestione dell'imponente fenomeno migratorio che ha caratterizzato l'ultimo quinquennio e che, presumibilmente è destinato a manifestarsi con intensità pari – o addirittura crescente – nei prossimi anni.

Essa rappresenta altresì il momento in cui si esprimono al massimo grado i valori fondanti della civiltà europea di solidarietà e di soccorso internazionale nei confronti delle popolazioni che, attraverso percorsi impervi e spesso tragici, fuggono da guerre, situazioni di intollerabili violazioni dei diritti universali, calamità naturali o povertà estrema, per approdare sulle nostre coste nella speranza di una vita migliore.

Parimenti, proprio il meccanismo approntato per fronteggiare gli attraversamenti irregolari delle nostre frontiere deve essere in grado di assicurare un delicato equilibrio tra gli obblighi di doveroso soccorso di coloro che arrivano, la tutela della loro salute e quella della popolazione residente, il rispetto dei principi internazionali che regolano il diritto di asilo e le legittime esigenze di ogni Stato sovrano e della stessa Unione europea di conservare un controllo sulle proprie frontiere, identificando ciascun migrante e esercitando i poteri relativi alla selezione tra coloro che cercano protezione internazionale e ne fanno richiesta e coloro che invece non ne hanno i requisiti o la volontà.

In questo ambito, l'approccio *hotspot*, adottato dall'Italia in linea con gli indirizzi espressi dalle istituzioni europee e gli impegni assunti a livello internazionale può considerarsi idoneo ad assolvere ai suddetti obiettivi, purché esso sia adeguatamente messo nelle condizioni di funzionare in modo corretto.

Il primo aspetto che viene in evidenza è l'insufficiente capacità di accoglienza degli attuali centri, il cui limitato numero e la cui dislocazione sul territorio rende oggettivamente impossibile assorbire il consistente numero di persone che varcano illegalmente le frontiere nazionali. I dati in possesso della Commissione, secondo cui nella prima metà del 2016 circa il 60% degli arrivi viene gestito al di fuori delle aree *hotspot* discendono inevitabilmente da questo fattore. Né è pensabile, allo stato, convogliare gli sbarchi solo in quattro siti, circostanza irrealizzabile sul piano pratico e comunque tale da rendere ancor più ingestibili anche quelli attualmente in

funzione.

Ogni intervento volto a potenziare l'efficacia dell'approccio *hotspot* deve quindi mettere in conto l'esigenza di superare le difficoltà logistiche, non da ultimo conseguenti anche a ritrosie delle istituzioni territoriali e delle autorità portuali, che non hanno ad oggi permesso nemmeno di raggiungere il numero di sei *hotspot* indicati nella *roadmap*, che pure appaiono fin d'ora insufficienti.

Un secondo elemento, ampiamente messo in evidenza nei paragrafi precedenti, riguarda la necessità di assicurare a tali centri una idonea configurazione giuridica. In tal senso non appare possibile prescindere dall'adozione di fonti normative di rango primario che definiscano il ruolo dei suddetti centri e offrano una solida base giuridica alla prassi amministrative seguite dagli operatori pubblici e dalle forze dell'ordine, sia con riferimento alle attività di identificazione sia con riguardo alla tipologia di strutture utilizzate e di servizi che devono essere garantiti a tutela dei migranti.

Tale esigenza si riverbera su una terza linea di intervento che risulta necessario realizzare. Le aree *hotspot*, proprio per le finalità cui sono destinate, richiedono strutture adeguate e servizi idonei ad assolvere alla funzione di soccorso di persone che, al di là della loro legittimazione ad accedere alla protezione internazionale, hanno affrontato percorsi migratori estremamente gravosi e spesso tragici.

Oltre al doveroso soccorso in mare – encomiabilmente svolto dagli assetti militari e civili che operano al largo delle coste italiane - deve essere organizzato e messo a regime un protocollo di accoglienza che tuteli nella misura massima possibile la salute dei migranti, fisica e psicologica. In questo quadro, occorre dunque superare le attuali inspiegabili difformità gestionali che la Commissione ha registrato durante i sopralluoghi in tali centri. Una volta definiti e configurati sul piano giuridico, sarà dunque possibile fissare, in una cornice uniforme sul territorio nazionale, i requisiti delle strutture e la tipologia di servizi che sono tenuti ad assicurare i gestori dei vari *hotspot*.

Una quarta misura migliorativa è quella da riferire al potenziamento della mediazione linguistica e culturale, invero carente nonostante l'impegno degli enti e delle organizzazioni internazionali. Essa deve essere garantita nella fase immediatamente successiva al mero soccorso umanitario, come elemento insostituibile e qualificato di un approccio che sia rispettoso delle persone e dei diritti inviolabili dell'individuo.

In questo senso, sicuramente occorre ritagliare una area specifica per la informativa legale, pilastro su cui si fondano i principi del diritto di asilo in Europa. Pertanto, occorre che tale funzione sia affidata a personale di comprovata esperienza e capacità professionale, al quale deve essere consentito un contatto con gli ospiti del centro in un momento precedente a

quello in cui si inizia a definire lo *status*, che attualmente avviene contestualmente alla compilazione del cosiddetto foglio-notizie.

La quinta proposta organizzativa riguarda dunque la stessa configurazione del foglio-notizie. Occorre superare l'ambigua funzione dell'intervista che, da un lato, è semplicemente volta ad acquisire le dichiarazioni del migrante (generalità, età, nazionalità, ecc) e, dall'altro lato, finisce per assumere il decisivo ruolo di discriminazione e di selezione – ancorché non definitiva – tra chi accede all'accoglienza e chi sarà destinato all'espulsione. Una possibile soluzione a tale criticità può essere semplicemente quella di separare le due funzioni, rimettendo al foglio-notizie, da compilare allo sbarco a meri fini pre-identificativi, il solo compito di acquisire le dichiarazioni del migrante, escludendo che già in questa fase debba dare conto delle motivazioni del suo arrivo e della volontà di richiedere la protezione internazionale.

Sul punto, si evidenzia che l'indicazione della motivazione del viaggio già all'atto dello sbarco trovava una sua ragion d'essere nella prassi italiana di inserire il fotosegnalamento direttamente nella categoria "richiedente asilo", prassi ritenuta illegittima dalla Istituzione europea. Con il suo superamento, anche l'attuale contenuto del foglio notizie risulta privo di ogni ricaduta pratica.

Un sesto correttivo investe invece, in termini generali, il sistema di accoglienza, posto che l'approccio *hotspot* non può funzionare se non si innesta in un sistema che sia efficiente nel suo complesso.

Come ampiamente illustrato nei paragrafi precedenti – si attribuisce all'approccio *hotspot* la funzione di operare una tripartizione dei migranti tra coloro che possono accedere alla *relocation*, coloro che accedono all'accoglienza in Italia e, infine, coloro che saranno destinatari dei provvedimenti di espulsione.

La realtà, su cui è assolutamente necessario intervenire, ma che in questa sede non si intende trattare in modo specifico se non per le ricadute sugli *hotspot*, è che il prosieguo del percorso per le tre categorie non è certamente lineare.

Per coloro che sono ammessi alla procedura di *relocation* il meccanismo che la rende effettiva è chiaramente inceppato. Tempi lunghi di attesa, difficoltà a far coincidere le possibili destinazioni con le prospettive di prosieguo del percorso migratorio dei migranti, oneri legati al concreto trasferimento e, non ultimo, eccessivi limiti nell'individuazione delle nazionalità ammesse all'istituto hanno determinato il sostanziale fallimento della procedura come strumento di supporto ai paesi di frontiera.

Anche per coloro che invece potrebbero avere ingresso nel sistema di accoglienza italiano, il percorso trova un insormontabile ostacolo nella difficoltà di realizzare un'adeguata capacità ricettiva dei centri dislocati sul territorio nazionale, anche a causa dell'eccessivo protrarsi nel tempo della

pratica di definizione dello *status* dei richiedenti protezione.

Infine, per coloro che non accedono al sistema di accoglienza, sono note le difficoltà di rendere effettive le procedure di rimpatrio conseguenti ai provvedimenti con i quali si intima di allontanarsi dal territorio nazionale. L'assenza di veri e propri strumenti attuativi dei provvedimenti di espulsione, determina comprensibili ricadute negative in termini sociali nei territori limitrofi all'*hotspot*.

La conseguenza di questa critica situazione a livello generale, per quanto riguarda i centri, rende pressoché impossibile, nei fatti, assicurare un rapido deflusso dagli *hotspot*, che sono per gran parte del tempo sovraffollati da persone che risiedono per periodi medio-lunghi, in luoghi inadatti alla permanenza (se non per pochi giorni) e in assenza di qualsiasi reale servizio alla persona. Tale situazione è paradossalmente aggravata per i minori stranieri non accompagnati, per i quali sono previsti standard qualitativi più elevati (ed onerosi) che producono l'effetto di saturare immediatamente le poche strutture disponibili e dunque ne rendono più lunghe le permanenze negli *hotspot*.

Più delle parole rendono in modo eloquente il quadro della situazione i dati statistici relativi al primo periodo di attuazione nel nostro paese dell'"approccio *hotspot*" (fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione).

A fronte di un numero sostanzialmente invariato degli sbarchi nei primi nove mesi del 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 (131.974 contro 129.375), vi è stato un incremento esponenziale del numero delle domande di protezione internazionale, la cui competenza all'esame rimarrà evidentemente in capo all'Italia con conseguente presa in carico del richiedente asilo: 81.420 (pari al 61% degli sbarcati) contro le 56.878 domande del medesimo periodo del 2015, con un incremento percentuale del 43% (a differenza che in passato, il migrante, fotosegnalato già allo sbarco, per scongiurare il rischio di immediato respingimento, è indotto a formulare subito in territorio italiano la domanda di protezione internazionale).

A tale massiccio incremento del numero delle domande di asilo corrisponde evidentemente un altrettanto significativo aumento del numero dei richiedenti asilo ospitati nei nostri centri di accoglienza: 160.030 al 26 settembre contro i 103.792 di tutto il 2015, con un aumento percentuale, già ora, del 54%.

È di tutta evidenza che tale trend dell'accoglienza, in difetto di riforme del Regolamento Dublino III che prendano le mosse anche dal sostanziale fallimento del programma di *relocation*, non potrà che determinare a breve il collasso dell'intero sistema di accoglienza italiano.

Conclusivamente, in assenza di un intervento di sistema, nessuna delle misure proposte, ancorché significativamente migliorative della situazione

attuale, potrà quindi assicurare la messa a regime di un sistema efficiente di soccorso e prima accoglienza, evitando che gli *hotspot* si trasformino in strumenti ambigui, contraddittori e forse finanche illegittimi di una politica di accoglienza e di potenziale ingresso nel sistema di protezione internazionale che l'Italia e l'Europa hanno il dovere di assicurare.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture. Testo unificato C. 261 e abb. (Parere alle Commissioni riunite I e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i>)	3
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP), anche ai fini della valutazione del rispetto della procedura prevista dalla legge n. 140 del 2003 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
AVVERTENZA	7

COMMISSIONI RIUNITE (X Camera e 10^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda sulle linee programmatiche del suo Dicastero (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 144-quater, comma 2, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i>)	8
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo (<i>Deliberazione</i>)	10
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame del disegno di legge C. 4008, recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.	
Sulla pubblicità dei lavori	11
Audizione di rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, COPAGRI, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti e UE Coop (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	11
Audizione del Prof. Enrico Pugliese, ordinario di sociologia del lavoro presso la facoltà di sociologia dell'Università « La Sapienza » di Roma, e di rappresentanti dei sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, UGL Agroalimentare e USB (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	11

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Atto n. 337 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>).	13
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Emendamenti C. 4025-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione</i>)	21
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	22
-----------------------------------	----

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	24
-----------------------------------	----

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	39
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013. C. 3942 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	42
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	33
--	----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	43
--	----

AVVERTENZA	38
------------------	----

ERRATA CORRIGE	38
----------------------	----

II Giustizia

COMITATO DEI NOVE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Esame emendamenti C. 4025-A	44
---	----

AVVERTENZA	44
------------------	----

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale.

Audizione di Berta Isabel Zuniga Caceres, attivista per i diritti umani in Honduras (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
--	----

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 46

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 46

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 47

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 48

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4ª Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 48

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 50

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 52

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate. Nuovo testo unificato C. 72 e abb. (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 57

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (*Esame e rinvio*) 57

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 66

AVVERTENZA 68

VI Finanze

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione del Presidente della Banca popolare di Milano, Mario Anolli (*Svolgimento e conclusione*) 70

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 71

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 75

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 71

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	72
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	76

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM (2016) 461 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	72
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945, approvato dal Senato (<i>Parere alla III Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	78
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016, Allegato I e Annesso. Doc. LVII, n. 4-bis (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
AVVERTENZA	82

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici.	
Audizione del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dal terremoto del 24 agosto scorso, Vasco Errani. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	83

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016 e allegati. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (<i>Parere alla V Commissione</i>) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazione</i>)	84
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	86
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle</i>) ...	88
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	92

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici COM(2016) 482 final (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Bruno Franchi a presidente dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 75 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	95
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis. (Parere alla V Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	95
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	96
---	----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. C. 1178 Iacono ed altri	96
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
--	----

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	100
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	109
---	-----

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione della Ministra della salute, Beatrice Lorenzin, sull'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	110
--	-----

SEDE REFERENTE:

Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ». Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4-bis, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	111
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4-bis Governo, Allegato I e Annesso (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	112
--	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole</i>)	113
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Conclusioni del Consiglio dell'UE sul piano d'azione per i diritti umani e la democrazia del 20/7/2015 (2015-2019). 10897/2015 (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente nota metodologica sui fabbisogni <i>standard</i> dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (atto n. 341) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	117
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	118
Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare indetto per il giorno 4 dicembre 2016 (relatori Verducci e Crosio) (<i>Esame e rinvio con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016 »</i>)	118
Comunicazioni del presidente	120
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione – dal n. 490/2392 al n. 493/2399</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Audizione del presidente del comitato controllo RAEE del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Cristofanelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126
Comunicazioni del Presidente	126
Audizione del direttore generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Mariano Grillo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL
COMMERCIO ABUSIVO**

Sulla pubblicità dei lavori	128
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.	
Audizione di rappresentanti di eBay Inc. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	128

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA
MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	129
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	129
Audizione di Antonio Federico Cornacchia (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	129

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCO-
GLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CON-
DIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLI-
CHE IMPEGNATE**

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	131
Esame della relazione sul sistema di identificazione e di prima accoglienza nell'ambito dei centri « hotspot » (<i>Esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO (<i>Proposta di relazione</i>)	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

